Comunità Territori Ceti dirigenti

Un percorso tra Inghilterra e Stati Sabaudi

A cura di Andrea Pennini

CENTRO • CULTURALE • PIER GIORGIO • FRASSATI

COMUNITÀ TERRITORI E CETI DIRIGENTI

Un percorso tra Inghilterra e Stati Sabaudi

A cura di Andrea Pennini

CENTRO
• CULTU
RALE • PI
ER GIOR
GIO • FRA
SSATI

Centro Culturale
Piergiorgio Frassati
Via delle Rosine 15,
10123 – Torino

Proprietà letteraria riservata
© 2018 – Caterina Bonzo, Ida Ferrero
Enrico Genta, Andrea Pennini,
Mario Riberi, Michele Rosboch
Matteo Traverso

ISBN 978-88-907875-2-2

Indice

Premessa p. 7

ENRICO GENTA
Noterelle sul costituzionalismo inglese p. 9

IDA FERRERO
Verso la costruzione dello Stato costituzionale: Luigi Amedeo Melegari e la riflessione sugli ordini rappresentativi p. 47

ENRICO GENTA
Deferenza: un concetto (quasi) giuridico nella storia inglese p. 67

MICHELE ROSBOCH
Terre, Comunità e Beni Comuni p. 79

MARIO RIBERI
Un'autonomia locale nelle Alpi occidentali: il caso della Chastelado p. 99

ANDREA PENNINI
Dall'effimero al sostanziale. Pinerolo nella diplomazia e nelle istituzioni da Carlo Emanuele I a Richelieu p. 125

CATERINA BONZO
Le limitazioni all'autonomia privata nella politica sabauda settecentesca: il caso dei fedecommessi p. 143

MATTEO TRAVERSO
La periferia contro il centro in età cavouriana: note per uno studio sulla "terza sollevazione degli zoccoli" p. 165

Premessa

Il testo che si presenta risulta essere un percorso che parte dagli albori del cosiddetto Antico Regime e giunge all'Ottocento liberale e che corre per due strade parallele, ovvero quella del Regno d'Inghilterra e quella degli "spazi sabaudi".

È – dunque – un libro composito, non solo perché gli autori sono sette (in rigoroso ordine di apparizione: Enrico Genta, Ida Ferrero, Michele Rosboch, Mario Riberi, Andrea Pennini, Caterina Bonzo e Matteo Traverso) ma, soprattutto, perché essi focalizzano la loro attenzione su aspetti particolari della storia giuridica e delle istituzioni anglo-sabaude che, a una prima – superficiale – vista, paiono non avere alcuna connessione interna. Eppure il risultato è un tracciato omogeneo che ha tre sezioni distinte intervallate da un approfondimento di carattere particolare.

La prima sezione indaga l'affermarsi dello Stato costituzionale attraverso la disamina della lunga e affascinante tradizione inglese operata da Enrico Genta e il dibattito ottocentesco, più puntuale sia nel tempo che nello spazio, originato dalle tesi di Luigi Antonio Melegari, considerato da Ida Ferrero. A corollario di questa prima sezione si trova l'indagine sul concetto di "deferenza" nella storia giuridica inglese ripreso de Enrico Genta.

La seconda sezione vede due approfondimenti sulle autonomie e sui beni comuni dell'area subalpina operate da Michele Rosboch, più di carattere generale, e Mario Riberi, sul caso della "Castellata". Segue un breve intervento sul passaggio da ducato di Savoia e regno di Francia della comunità di Pinerolo e delle sue istituzioni nel primo Seicento.

La terza e ultima sezione s'incentra sul difficile rapporto tra le autonomie locali, le tradizioni nobiliari e l'inesorabile ascesa dello Stato moderno. Per descrivere tale contrasto Caterina Bonzo si è

soffermata sul particolare caso dei Fedecommessi; mentre Matteo Traverso ha approfondito la "terza sollevazione degli zoccoli" nella Valle d'Aosta della metà XIX secolo.

Si ringraziano gli autori (tutti – in qualche modo – colleghi, amici, maestri) che hanno partecipato con interesse e hanno reso possibile questo "ideale percorso", e il Centro Culturale Pier Giorgio Frassati che ci ha amichevolmente ospitato.

Andrea Pennini

Enrico Genta

Noterelle sul costituzionalismo inglese

Per introdurre il tema del costituzionalismo sarebbe naturale e scontato partire dagli albori costituzionali d'Inghilterra, dalle antiche forme di coesistenza tra i detentori del potere ed il resto della popolazione, dalla *Magna Carta Libertatum* del 1215, insomma.

Ma, preliminarmente, vorrei invece citare un dato di fatto dell'Inghilterra di oggi: circa 5000 famiglie di maggiori proprietari possiedono oltre ¼ del totale del suolo agricolo, e queste famiglie sono definibili come un ceto superiore – *upper class* – che, nel quadro sociale degli inizi del XXI secolo, continua ad essere visto come "aristocratico", formato cioè dalla nobiltà vera e propria (*Lords*), dai baronetti (istituiti dalla monarchia agli inizi del 1600 come ceto ereditario ma sprovvisto di potere legislativo, non facente parte della camera dei lord), dalla *gentry*: che cosa sia la *gentry* lo si potrà vedere meglio più avanti, ma per ora limitiamoci a dire che si tratta di un ceto dotato di alcune caratteristiche sostanzialmente nobiliari, anche se privo di titoli e di uno status formalmente nobiliare.

Se poi si aggiungono alle predette proprietà le altre di inferiore ampiezza, ma superiori comunque ai 250 acri, si arriva alla stupefacente constatazione che le *élites* tradizionali sono nel possesso-oggi-di circa il 60% di tutta la terra d'Inghilterra.

Colpisce forse di meno, ma è comunque anch'esso un dato significativo, la dimensione della proprietà terriera della Regina e del Principe di Galles e della Chiesa d'Inghilterra, di oltre 200.000 acri ognuna. Una valutazione assai simile può essere fatta per la Scozia, dove circa 100 persone possiedono 1/3 della terra. Per di più, il suolo di Londra, specie nelle aree più costose, a tutt'oggi appartiene a poche e ricchissime casate aristocratiche[1].

Che cosa vuol dire tutto ciò?

E che cosa c'entra con il costituzionalismo e le libertà, con le due Camere del parlamento, con il modello socio-politico del Regno Unito?

Cercherò di cominciare a rispondere evidenziando alcuni, primi, punti.

Generalmente, nel mondo occidentale, nel corso dei secoli si è giunti alla "libertà", al costituzionalismo, attraverso rivoluzioni, più o meno cruente, che hanno spodestato i ceti dirigenti precedenti: così è stato in America, in Francia, in Russia; dovunque, l'*establishmen*t è stato sovvertito ed è visibilissima la sostituzione dei vecchi apparati istituzionali, giuridici, economici, sociali[2].

Da parte sua, l'Inghilterra ha dato vita, prima di altri paesi europei, a ben due rivoluzioni nel Seicento che, però, a parte il non irrilevante aspetto della decapitazione di un re, non hanno per nulla alterato il quadro istituzionale e

[1] K. Cahill, *Who owns England?*, Edinburgh 2002; B. MacGregor, *Land Tenure in Scotland*, Perth 1993; A. Cramb, *Who owns Scotland now?*, Edinburgh 2000; A. Wightman, *The Poor Had No Lawyers. Who Owns Scotland(And How They Got It)*, Edinburgh 2015. Sulla Gentry vedi il recente A. Nicolson, *Gentry. Six Hundred Years of a Peculiarly English Class*, London , 2012.

[2] H. J. Berman, *Diritto e rivoluzione,* vol. I, *Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna 1998.

sociale: l'aristocrazia, nel senso ampio del termine, aveva molto potere prima delle rivoluzioni, ne ebbe ancor di più dopo la "gloriosa" rivoluzione del 1689. Come meglio vedremo, la monarchia rimase, la Camera dei Lord anche, l'oligarchia si rafforzò[3](3).

Ma, detto ciò, e preso atto della peculiarità di questa situazione, va subito aggiunto che l'oligarchia inglese ebbe la capacità di non chiudersi in se stessa e, dichiarando di volersi ispirare a principi di libertà e di "costituzionalismo", seppe, prima di qualsiasi altra *élite* europea, allargare lo spazio che poteva essere occupato dai ceti inferiori; in questo modo- ed è certo più facile a dirsi di quanto sia stato a farsi- ottenne una considerazione favorevole da parte del popolo: la «generalità dei consociati» fu in sostanza piuttosto portata a valutare i comportamenti aristocratici con il metro del rispetto più che dell'invidia.

Esponendo la questione in termini più precisi, richiamiamo quello che afferma Walter Bagehot[4], che, non

[3] Sulle diverse interpretazioni della Rivoluzione del 1689, U. Bruschi, *Rivoluzioni silenziose: l'evoluzione costituzionale della Gran Bretagna tra la* Glorious Revolution *e il* Great reform Act, Santarcangelo di Romagna 2014, p.31 ss. Rimane un classico G. M. Trevelyan, *The English Revolution, 1688-1689*, Oxford 1938.

[4] W. Bagehot, *The English Constitution. Introduction by R.H.S. Crossman*, London, 1963; L. R. Lettieri, *La Costituzione inglese*, Firenze 1946; A. Torre, *Interpretare la costituzione britannica. Itinerari culturali a confronto*, Torino 1997. Per un ampio inquadramento storico-sociale, cfr. D. Cannadine, *Class in Britain*, London 1998, p. 26 ss. Non solo coloro che stavano in cima alla gerarchia erano convinti della giustezza inevitabile e superiore di quel modello gerarchico, ma anche i *cottagers*, i *labourers*, i *servants*. Peraltro l'Autore suggerisce di evitare schematismi troppo rigidi: «the hierarchical model of eighteenth-century English society was often too idealised and too inflexible to take account of the complex realities and shifting alignments of social structures and social developments» (p.28). Sulla persistenza della *deference*, lo stesso

temendo di far uso di valutazioni antropologiche che un costituzionalista continentale, imbevuto di dottrine razionalistiche, avrebbe esitato a far proprie, definiva l'Inghilterra come una nazione *deferential*. (Su quest'aspetto ritornerò in un breve scritto specifico, contenuto in questa stessa sede).

Quest'atteggiamento deferente è per lui la cifra essenziale dell'intero

meccanismo istituzionale: attenzione, Bagehot è estremamente lucido e non indulge a ricostruzioni sentimentali, la sua fortuna come autore sta proprio nella

---

autore, conclude la sua profonda analisi affermando: «Despite the sociologists' general indifference to hierarchy, and notwithstanding the widespread talk of the "end of deference"» (p. 161) l'Inghilterra contemporanea risulta ancora fortemente condizionata dalle tradizionali differenze di classe. Del resto, a metà degli anni 1960, un saggio accurato e condiviso largamente sull'Anatomia dell'Inghilterra arrivava a queste conclusioni: la "forza" dei ceti superiori permaneva e, pur essendo la "casta" nobiliare di creazione relativamente recente, antico era il modello socio-politico, con un'impressionante serie di legami interparentali e clientelari, la cui mappatura veniva delineata con estrema efficacia, autorizzando riflessioni sorprendentemente simili a quelle formulate un secolo prima. A. Sampson, *Anatomia dell'Inghilterra*, Milano 1964, p. 32 ss. L'Inghilterra sembra «il museo di se stessa», osservava un giornalista e scrittore italiano di quegli anni, ma sottolineava la capacità dei ceti tradizionali di adattarsi all'inevitabile, riconoscendo i nuovi tempi e le nuove necessità, pur restando la nazione sostanzialmente legata ad una forma di deferenza-appunto-verso l'antico o, almeno, verso il vecchio. D. Bartoli, *Inghilterra senza Impero. La società, i costumi, i personaggi, il potere*, Milano 1960, pp. 13-18. Cfr. anche Duca di Bedford – G. Miles, *Il libro degli Snob*, Milano 1967, p. 173: «In altri paesi il trascorrere degli anni segna l'avvicinarsi della morte: e per gli esseri umani e per le istituzioni. Qui, qualcosa, man mano che acquista una patina di antichità e perde di attualità, entra in un'agonia senza fine. Ma il problema della sussistenza esiste soltanto nel primo secolo di vita: E avanti, e avanti, e avanti, semplicemente perché da più di cent'anni si fa così».

sua capacità di astenersi dalla «*literary view*» dei meccanismi costituzionali; quindi, dopo aver premesso che *habit and tradition* sono fondamentali, sa distinguere la *dignified* dalla *efficient part of the Constitution*; dopo aver ribadito l'importanza della *upper class*, è consapevole che ormai (1867) altre forze sociali si sono affermate, e di queste fornisce un preciso ritratto: ma il progresso – dice Bagehot – è avvenuto senza sostanziali cambiamenti dell'apparato istituzionale.

Se, come appare interessante, seguiamo questa linea interpretativa, fornitaci da Bagehot, che fu soprattutto giornalista, ma anche il più famoso "costituzionalista" britannico, dobbiamo cominciare a dubitare, sensatamente, che la "ragione", il "razionalismo", il "determinismo", il "cartesianesimo" insomma, siano strumenti utili per comprendere la costituzione, il diritto, la società inglese.

Possiamo cominciare a intravvedere uno dei tanti paradossi che incontreremo: gli inglesi, che nel corso dei secoli hanno sempre goduto della fama di essere dotati di tanto buon senso e di spirito pratico, accettano che i meccanismi che regolano la loro vita politica, economica, sociale siano non di rado giudicabili come "irrazionali".

Peraltro, l'"irrazionalità" del sistema ha dimostrato di poter reggere all'urto del tempo: l'Inghilterra ha, per certi versi, fatto proprio il paradosso di de Maistre, per cui tutto ciò che è razionale è destinato a crollare, poiché qualunque cosa costruita dalla ragione può essere ridotta in polvere dalla ragione stessa[5].

Non si può poi evitare il sospetto che, in realtà, siamo noi continentali a illuderci che le nostre forme di governo e il nostro modo di "fare" diritto siano razionali.

[5] I. Berlin, *La libertà e i suoi traditori*, Milano 2005, p. 223.

Ora, per andare un po'più a fondo nell'indagine, sembra essenziale tornare al medioevo e poi all'età moderna: infatti, dato che la *Glorious Revolution* del 1689 dichiarò, come proprio intento, quello di ritornare sulla retta via delle *libertates* medievali, è necessario focalizzare brevemente le dimensioni di questa eredità dei secoli "bui".

Le istituzioni parlamentari britanniche sono notoriamente, se non le più antiche certamente le più longeve e le più importanti di tutto il mondo occidentale, e intorno ad esse si è sviluppato un vero e proprio mito: l'apertura del Parlamento da parte della regina, che attraversa su un cocchio dorato Londra, preceduta e seguita da squadroni di cavalleria, è di per sé uno spettacolo mirabile, che ha lo scopo di trasmettere un preciso messaggio di solennità e di tradizione.

Quindi, assodato che queste istituzioni sono profondamente radicate nella storia e, per quanto fortemente evolutesi nel corso dei secoli, hanno ripetutamente dichiarato la loro fedeltà alle origini, ne deriva una delle principali caratteristiche degli ordinamenti giuridici dell'Isola: essi sono descrivibili come «una rete senza strappi», a decorrere dal periodo della conquista normanna (XI secolo).

Gli invasori venuti dal nord della Francia seppero creare una buona organizzazione del territorio, su basi militari; il sovrano mantenne un controllo sulla feudalità (a differenza di quanto perlopiù stava accadendo nell'Europa feudale), impedendo ai baroni velleità autonomistiche anche attraverso la costituzione delle tre corti centrali di Westminster, che amministravano la giustizia regia,

affidata a giudici che col tempo si sarebbero affermati come uno dei grandi poteri del sistema costituzionale inglese.

La peculiarità dei re normanni stava nel fatto che essi erano, contemporaneamente, signori di vasti territori in Francia: non solo la Normandia, ma la Guascogna, l'Anjou, il Poitou il che imponeva atti di vassallaggio nei confronti del re di Francia

Dopo la battaglia di Bouvines-1214- Giovanni Senza Terra, succeduto al fratello Riccardo Cuor di Leone, debole e sconfitto dai Francesi, fu costretto a venir a patti coi suoi baroni; si giunse così alla *Magna Charta Libertatum*, del tutto simile a molte altre carte di franchigia e di *libertates* concesse nel medioevo da molti principi territoriali europei.

Questa "costituzione", la quale, come scrisse Chesterton [6] non fu un passo verso la democrazia, ma certamente fu un passo lontano dal dispotismo, verrà col passare del tempo estesa nella sua portata, fino a ricomprendere, nell'elaborazione giurisprudenziale, sotto la sua tutela numerose situazioni giuridiche che in origine non erano certo state previste. Si può dunque sostenere che il costituzionalismo inglese è figlio del feudalesimo e del *common law*.

Una sempre più forte opposizione aristocratica al potere monarchico, che cercava di rimangiarsi le concessioni fatte nel 1215, ebbe modo di rafforzarsi anche attraverso la partecipazione alle assemblee "parlamentari" che affiancarono il consiglio del re. Con le *Provisions of Oxford* del 1258 si stabilì che il Parlamento si sarebbe riunito tre volte all'anno.

[6] G. K. Chesterton, *Breve storia d'Inghilterra*,Roma 1945, p.77.

La figura di Simone de Montfort, conte di Leicester e cognato di re Enrico III, viene considerata come essenziale per gli sviluppi successivi: *leader* nella cosiddetta *Second Barons'War*, si oppose alle richieste regie di finanziare una spedizione in Sicilia, il cui trono era stato promesso dal Papa a Edmund, secondogenito di re Enrico III; questi aveva inviato le *Provisions of Oxford* a re Luigi di Francia per avere il suo parere, che era stato-abbastanza scontatamente-negativo sulla loro conformità ai principi giuridici che dovevano regolare i rapporti tra sovrani e sudditi.

La lotta vide dapprima il successo dei baroni, ma il nuovo re Edoardo seppe riprendere in mano la situazione, sconfiggendo Montfort e ripristinando il potere regio. Ma, ormai, era evidente e pacifico che le rappresentanze dei sudditi dovessero avere compiti sempre più ampi ed importanti: emergeva così, anche in Inghilterra, la rilevanza del cosiddetto *Q.o.t.*, acronimo [7] che sta a significare la necessità della consultazione "popolare" su tutte le questioni più importanti, soprattutto dal punto di vista finanziario.

Le due *Houses* che formano il parlamento inglese hanno una storia dunque molto antica, che è certamente impossibile delineare in poco spazio. Ma se tralasciamo i tempi più arcaici e le origini "teutoniche", non c'è dubbio che è la conquista normanna il punto di partenza per lo sviluppo della "costituzione" inglese fino alle sue forme attuali.

La Camera dei Comuni esprime una tipica realtà istituzionale del medioevo europeo: la aggregazione degli

[7] «Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet»: di tradizione romanistica, pare che questo principio fosse già sufficientemente richiamato in Inghilterra dal XIII secolo

individui, che poco o nulla contano in quanto tali, nella comunità locale, in cui ci si riconosce e ci si identifica, tanto che le sue necessità prevalgono su quelle personali, così che da essa ci si sente rappresentati. Molti storici inglesi hanno insistito sulla consapevolezza dei membri che fanno parte della comunità: comprendere la dimensione sovra-individuale equivale a capire il mondo medievale della politica e del diritto, nel quale non sono importanti i conteggi aritmetici delle singole volontà, ma giocano piuttosto un ruolo essenziale altre opzioni; è essenziale il convincimento di far parte di un *gruppo organizzato*: questo esprime veramente i valori della collettività, che sono compositi: nobiltà, ricchezza, saggezza, cultura, età, intraprendenza, si amalgamano e conferiscono alla comunità una forma particolare, rendendola -appunto- rappresentativa.

Le *Communitates regni* si rappresentano nella *House of Commons*.

Dalla fine del Duecento *knights* e *burgesses*, e cioè i ceti medio-alti (distinti dai nobili veri e propri, i *Lords*, e dagli ecclesiastici, vescovi e abati) decidono di riunirsi, anziché in due corpi separati, in un solo corpo, nel monastero di Westminster (nella *Chapter House*): dagli inizi del Trecento compare la denominazione *House of Commons*.

Anche per la Camera dei Comuni, che abbastanza rapidamente si evolve rafforzandosi, vale una delle tipiche "regole" inglese: quella per cui più si innova e più ci si affretta a negare la novità, mascherandola sotto antichi paludamenti[8]. Del resto, la stessa *Magna Charta* del 1215 era

[8] J.H.B. Masterman, *The House of Commons. Its Place in National History*, London 1908, p. 32: «When we do make any innovation at all, instead of waving flags and shouting because a new thing has been born, we

largamente basata sull'assunto che i diritti in essa riconosciuti fossero antichi ed esistenti da tempo immemorabile.

Per una miglior comprensione dello spirito inglese, va detto che questa pratica dell'"invecchiamento", più o meno credibile, è costante nei secoli fino ad oggi, e si basa con tutta evidenza sull'identificazione del "vecchio", dell'"antico" con un qualche cosa di integralmente positivo.

Quanto appena detto ci serve per introdurre l'elemento chiave del sistema politico e giuridico inglese: la consuetudine.

La convinzione che un'istituzione, o un comportamento possano essere legittimati sul presupposto della loro antichità implica, come i filosofi hanno dimostrato, una buona dose di finzione, dato che è evidente che per ogni cosa c'è un inizio, senza un *ante*, e che quindi la *diuturnitas* (ossia l'elemento temporale della consuetudine) possa essere considerata, almeno in parte, un travisamento della realtà; inoltre, nel Medioevo, una consuetudine fa molto in fretta ad affermarsi, anche senza il decorso di un lungo tratto di tempo; comunque, è certo che (non solo in Inghilterra) assai frequentemente le comunità politiche hanno cercato di rafforzare la propria struttura attribuendole un'antichità del tutto o in parte inventata; vedremo che questo problema, e cioè il conflitto tra "antichità" e "innovazione razionalistica", verrà nel Seicento affrontato e risolto definitivamente: tra *custom* e *strict law* sarà la prima a prevalere, così facendo deviare una volta per sempre la rotta dell'Isola verso lidi diversi da quelli dell'assolutismo, politico e giuridico.

carefully suppress the fact that it is new and clothe it in ancient garments derived from the past».

Dal 1322 il "popolo" inglese cominciò a credere che era sempre stata consuetudine che le comunità venissero consultate in merito ai vari problemi che interessavano il re e il popolo: da allora si può dire che la storia dei Comuni consista in un costante progresso e in un continuo aumento di compiti, poteri, e prerogative. Questo processo evolutivo non implica (eccettuato il periodo di Cromwell) radicali sconvolgimenti o drastiche eliminazioni di istituzioni concorrenti, ma si svolge, per quanto è possibile, con una certa armonica *souplesse*.

Nel periodo elisabettiano i *Lords temporal* erano rimasti una sessantina, ma James I riempì la House of Lords con i suoi *boyfriends* – ad esempio George Villiers, per cui venne fatto rivivere il ducato di Buckingham – e vendette molti titoli di Lord (oltre ad aver creato la nuova classe dei Baronetti...)[9]: il Re pretese di attribuire la precedenza a nuovi Lord da lui creati, ma la Camera gli resistette: sotto Carlo I i Lord ribadirono le loro funzioni giudiziarie, come corte d'appello, e la loro superiorità rispetto alla *Lower House*.

La posizione dei Lord rispetto all'assolutismo regio fu ambigua: quando Carlo I non convocò il Parlamento per undici anni, i Lord, ispirandosi alla *Magna Charta*, sostennero che il Parlamento poteva essere convocato anche da dodici Pari. Ma quando i Comuni approvarono un provvedimento legislativo per escludere i vescovi dalla Camera alta, i Lord lo respinsero, anche se poi dovettero acconsentirvi: alla vigilia della Guerra Civile, circa 90 Lord appoggiavano il Re, e 30 il Parlamento. Comunque, la Camera Alta si era unita alla Bassa per reclamare dal Re il

[9] L. Stone, *La crisi dell'aristocrazia*, Torino 1972, p.88 ss.

diritto di approvare i ministri da lui scelti, nonché i giudici (1642), ma il sovrano, nella sua *Answer to the Nineteen Propositions of both Houses of Parliament*, rifiutò, sostenendo una sorta di *balance of powers*: i Comuni potevano controllare le tasse ed evitare gli sprechi, accusare i ministri incapaci o disonesti, ma non condividevano il potere esecutivo col Re.

I Lord, suprema corte giudiziaria, avrebbero dovuto costituire un corpo essenziale per evitare gli screzi tra il sovrano ed il suo popolo.

I Puritani, e tra essi soprattutto i *Levellers*, di cui diremo, criticarono aspramente la Camera aristocratica, vista come l'erede dei baroni-banditi dell'epoca normanna, e priva di una legittimazione popolare.

Sconfitto il Re, i Lord ne respinsero la condanna a morte per tradimento (1649), sostenendo che l'antica consuetudine del Regno non conferiva alcuna forma di potere giudiziario ai Comuni.

Per quanto personalmente Oliver Cromwell preferisse mantenere la Camera Alta, la maggioranza dei Comuni fu di diverso avviso e dichiarò la House of Lords «useless and dangerous», abolendola (senza che i Pari potessero votare): non c'era più né un Re, né Lord, né Vescovi, e l'Inghilterra fu dichiarata un *Commonwealth*, essendo la Camera Bassa eletta con un suffragio censitario, ma allargato, ed esercitando Cromwell un potere personale basato sull'esercito.

In questo periodo i ceti dirigenti avvertirono la spiacevole sensazione che ci si stesse avviando verso forme di governo meno *deferential* e lavorarono concordemente per la chiusura dell'intervallo repubblicano, così negando la validità di un modello istituzionale che non venne mai più riesumato.

Si noti che mentre la monarchia fu restaurata nel 1660, già nel 1657 la Camera dei Lord venne ricostituita mentre veniva offerta a Cromwell la corona. Quando Cromwell auspicò che si creasse un'altra Camera Alta (*Other House*) si convocarono 67 Lord (con un *Writ of Summons*) anche se tra questi solo 7 erano ereditari: gli altri erano ufficiali dell'esercito e gentiluomini di campagna.

Ma la vera restaurazione del Re, Lord e Comuni avvenne il 29 maggio 1660: tra i 147 Lord figuravano anche quelli creati da Carlo I durante la Guerra Civile e mancavano i Vescovi, che vennero quasi subito riammessi imprimendo una forte connotazione anglicana alla *House of Lords*, che si trovò quindi su posizioni fortemente anti-cattoliche e, conseguentemente, ostili a James II (reputato un cripto-cattolico).

Dunque, le due rivoluzioni del Seicento, entrambe fondamentali per la comprensione dell'Inghilterra attuale, significarono, la prima, negli anni quaranta, una guerra civile tra i sostenitori della monarchia, impersonata da Carlo I Stuart, e le forze parlamentari; questa rivoluzione si concluse con la decapitazione del re e con la nascita di una sorta di dittatura diretta da Oliver Cromwell, durata peraltro assai poco. Col 1660 si attuò la Restaurazione e Carlo II potè riprendere il trono, seppure con poteri ridotti. La seconda, Gloriosa, Rivoluzione del 1688-89, segnò la fine della monarchia tendenzialmente assolutistica e filocattolica di Giacomo II, per lasciare spazio al parlamento, che aveva scelto il nuovo sovrano, il principe Guglielmo d'Orange, applicando quei principi contrattualistici che il filosofo John Locke aveva teorizzato nei suoi *Two Treatises of Government*[10].

[10] I Comuni nel 1689 sottolinearono che il re Giacomo II aveva «endeavoured to subvert the Constitution of the Kingdom, by breaking

La lotta tra Carlo I e il Parlamento ha indubbiamente significato un netto cambiamento nella concezione della sovranità e della ripartizione dei poteri: si può sostenere che la contestazione dell'assolutismo regio sia provenuta dai più disparati ceti sociali. Anche nella nobiltà non mancavano gli oppositori del sovrano, che erano numerosi nella *Gentry* e nella borghesia della *City*. Questi gruppi erano comunque rappresentativi delle classi medio-alte della popolazione, e si può notare come, dopo la prima sconfitta del Re, si siano attestati su posizioni socialmente e giuridicamente conservatrici. Una volta rigettata la teoria del diritto divino come legittimazione del potere regio – teoria che implicava l'illegittimità del diritto di resistenza- non si voleva certo sovvertire l'assetto socio-economico tradizionale; anzi, secondo molti storici la rivoluzione è anche definibile come la lotta contro un potere dispotico che minacciava non solo la *liberty*, ma anche la *property dell'Englishman*; con tutta probabilità fu proprio la convinzione che il sovrano assoluto – al quale *i men of property* si erano affidati per proteggersi dalle rivolte popolari[11] – non era affatto la miglior scelta per tutelare i loro interessi, che spinse verso la concezione di una *limited*

the original Contract between King and People». Poiché i *Due Trattati* di Locke comparvero nel 1690 fu ritenuto che essi fossero la teorizzazione dell'avvenuta rivoluzione, ma in realtà essi furono scritti intorno al 1680. G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, Bologna 1968, vol. II, p.213 ss.

[11] H. T. Dickinson, *The ideological Debate on the British Constitution in the late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries*, in (curatore), *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del '700 e la prima metà dell'800*, a cura di A. Romano, Milano 1998, pp. 145-192 (in particolare p.148).

monarchy. La teoria politica di Locke [12] saggiamente interpretata evitandone i possibili sviluppi radicali, poteva fornire gli schemi ideologici per edificare un assetto istituzionale pragmatico ed efficiente, che si incentrasse essenzialmente sulla garanzia del pieno godimento della proprietà.

Ma nel corso delle lotte civili del Seicento si fece strada una vera e propria dottrina politica che insisteva sulle antiche libertà spettanti al popolo, che sarebbero state soffocate da Guglielmo il Conquistatore, dalla sua rapace aristocrazia normanna, e dai sovrani successivi: l'idea del «Norman yoke» si diffuse nei ceti più modesti, veicolata da intelligenti intellettuali radicali, che seppero agitare le coscienze; questo fu lo spirito dal quale si partì per aprire una discussione, vivificata da un profondo sentimento di religiosità, che ben presto si rivelò assai minacciosa nel contestare ogni aspetto dell'organizzazione giuridica e sociale esistente e in atto: in particolare con la recinzione delle terre [13] i ceti abbienti stavano procedendo ad una sistematica appropriazione del suolo già riservato al godimento comune, così attuando una (questa sì!) vera rivoluzione economica. La denominazione che venne data ai diversi gruppi di contestatori democratici – *Levellers*, Livellatori – si riferisce probabilmente al loro intento di abbattere le siepi di recinzione che stavano ricoprendo

[12] J.H. Framklin, *John Locke and the Theory of Sovereignty*, Cambridge 1978.
[13] Normalmente un grosso proprietario terriero allargava il proprio dominio recintando spazi già destinati al godimento collettivo secondo l'antica prassi fissata dalle consuetudini del villaggio: per far ciò doveva tendenzialmente essere autorizzato con un Atto del Parlamento, che però, essendo composto essenzialmente da medio-alti proprietari, era favorevole e consentiva la *enclosure.* G.E. Mingay, *The Agricultural Revolution. Changes in Agriculture 1650-1880*, London 1977, p. 62 ss.

quasi ogni angolo della verde campagna d'Inghilterra (e che ancora oggi la contrassegnano).

I *Levellers* erano artigiani, contadini, piccoli proprietari, lavoratori a giornata che, sulle basi di un puritanesimo convinto ma non sempre bigotto, avevano costituito un'ampia militanza politica, rafforzata dalla loro partecipazione all'esercito vittorioso contro il Re: essi progettarono un rinnovamento radicale della società, contro l'oligarchia terriera e mercantile, contro le corporazioni della City, contro i membri del Parlamento giudicati corrotti, a favore della libertà religiosa(per una religione dello spirito non sempre coincidente con la religione della legge), libertà che non pochi di loro volevano estendere anche ai Cattolici; una minoranza consapevolmente rivoluzionaria che venne tenuta a bada dallo stesso Cromwell, il quale rimase favorevole alla tradizionale gerarchia sociale e ostile ad una democrazia realmente egualitaria. Il loro programma non riuscì, ma non c'è dubbio che la loro carica ideologica, la loro ferma convinzione di avere dei diritti insopprimibili, il loro rifiuto dell'autorità politica non giustificata, lasciarono una profonda traccia nello spirito e nella formazione del carattere inglese (e americano) moderno.

La lettura consueta che la storiografia inglese ha fatto della *Glorious Revolution* è la seguente: se si esaminano con attenzione le diverse forze in campo, si nota che la monarchia degli Stuart era la vera fautrice di un totale cambiamento di passo; da Giacomo I in poi, i sovrani, volendo sovvertire gli antichi ordinamenti consuetudinari, in particolare quelli giudiziari, si erano rivelati come autenticamente rivoluzionari; di conseguenza, le forze parlamentari a loro ostili rappresentavano la vera difesa

della tradizione: in quest'ottica interpretativa, il 1688 era stato *restorative rather than revolutionary*.

Pur essendo questa interpretazione sostanzialmente accettabile, bisogna aggiungere che si trattò, come peraltro sottolineato anche dalla (minoritaria) storiografia britannica marxista, di un ampio fenomeno che, riposizionando il ruolo della monarchia, aprì nuovi, enormi spazi ad un'oligarchia di grandi proprietari. Detto ciò, se è del tutto evidente che la rivoluzione inglese non intese, a differenza di quella che avverrà in Francia, costruire una società *from scratch*, per cui dopo il 1689 rimasero il re e i Lord e l'assetto sociale tradizionale del potere terriero nelle campagne, questo non impedì che i ceti medi guadagnassero significative posizioni. Ma già abbiamo visto come tipicamente inglese sia la tendenza a far passare per vecchio, e quindi collaudato, quello che spesso è assai nuovo.

La *Declaration of Right*, come la chiama Burke, e cioè il *Bill of Rights*, sembrò, in quest'ottica, un'esplicitazione di quella *entailed inheritance* che derivava dagli antenati e che doveva essere trasmessa alla posterità[14].

Se l'oligarchia vittoriosa assunse un ruolo prestigioso, imponendo al nuovo re la concessione di una serie di diritti che, ancor oggi, in assenza di una vera, completa costituzione scritta, costituiscono uno di quei «constitutional documents» che formano il tessuto

[14] E. Burke, *Reflections on the Revolution in France*, Oxford 1993, p. 17: «Unquestionably there was at the Revolution, in the person of King William, a small and temporary deviation from the strict order of a regular hereditary succession». Si veda anche p. 33.

garantista di cui è dotata la nazione[15], anche i ceti medi seppero, col nuovo regime, approfittare delle enormi possibilità economico-finanziarie che erano facilitate da un sistema politico più aperto, per niente affatto disposto a farsi condizionare dalla Francia e in linea con le istanze del capitalismo dei paesi protestanti.

Alcune riflessioni di Alexis de Tocqueville, che fu profondo conoscitore dell'intima realtà socio-politica dell'antico regime e che seppe leggere la realtà inglese senza preconcetti e con profondo acume, sono molto precise, e spiegano come l'aristocrazia inglese, dopo la rivoluzione gloriosa, abbia potuto presentarsi, credibilmente, come la miglior garanzia contro il dispotismo.

Questo ruolo, peraltro, imponeva una certa dose di *fiction*: «la nobiltà inglese, spinta dalla sua stessa ambizione, ha saputo, quando ciò le è parso necessario, mescolarsi familiarmente agli inferiori e finger di considerarli come suoi eguali [...] per comandare era pronta a tutto».

Dopo il 1689 il sistema assunse una configurazione particolare, non già in forza di provvedimenti ufficiali ma, come sempre, attraverso una serie di fatti e comportamenti "spontanei", o meglio non esplicitamente volontaristici: il moderatismo coniugato con l'elemento *sperimentale* si rivelò, ancora una volta, come il vero motore del meccanismo costituzionale.

È curioso che le descrizioni fatte di quel meccanismo, sia da parte di osservatori britannici, sia da parte di analisti

[15] A. Torre, *Regno Unito*, Bologna 2005, p. 53 ss., evidenzia «l'intrinseca costituzionalità delle carte di libertà». Il *Bill of Rights* venne preceduto dalla *Petition of Rights* del 1628, che si pose «come l'atto di un parlamento ormi prossimo alla maturità».

stranieri- il più noto tra questi è Montesquieu[16] – abbiano costantemente insistito sulla distinzione delle funzione dei poteri, separati nei tre emblematici rami legislativo, esecutivo e giudiziario. I richiami all'antica costituzione di Roma solleticavano le vanità isolane ed evocavano quel modello come esemplare per l'equilibrio raggiunto: come Roma, l'Inghilterra sapeva bilanciare in fondo le tre forme di governo: monarchia, aristocrazia e democrazia, da vedersi individuate dal sovrano, dalla *House of Lords* e dalla *House of Commons*; sola al mondo l'Inghilterra aveva dimostrato di saper costruire un edificio costituzionale realmente solido proprio perché perfettamente bilanciato[17].

La realtà era diversa, come sottolineò con un pizzico di sarcasmo Bagehot, scrivendo che la separazione di funzioni che i filosofi indicavano nelle loro pagine molto difficilmente avrebbero potuto sperare di vedere, se non, appunto, nei loro libri. Infatti, più che nell'equilibrio tra i tre poteri, il "segreto" della ricetta britannica stava nella fusione pressoché completa del potere esecutivo con quello legislativo[18]; fin dagli inizi del Settecento si fu convinti che «the more closely the executive and legislative were

[16] Sul *mistaken belief* di Montesquieu, cfr. G. M. Trevelyan, *England under Queen Anne*: *Ramillies and the Union with Scotland*, London 1932, pp. 96-97; R. Van Caenegem, *Il diritto costituzionale occidentale. Un'introduzione storica*, Roma 2003, p. 144.

[17] Il presunto bilanciamento avveniva altresì attraverso il controllo del popolo sulla nobiltà e della nobiltà sul popolo, mentre il Re controllava entrambi e impediva usurpazioni del potere esecutivo. W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England (1765-1769),* anastatica, Chicago 1979, vol. I, p.150 ss. Cfr. G. Caravale, *Il governo del premier nell'esperienza costituzionale del Regno Unito*, Milano 1973.

[18] G. Rebuffa, *Introduzione* a W. Bagheot, *La Costituzione inglese*, Bologna 1995, p. 11 ss.

identified», migliore era il governo del Paese e più forte la garanzia delle libertà[19]: in altri termini, un governo poteva stare in piedi soltanto se la maggioranza numerica dei membri delle due Camere legislative glielo consentiva.

Bagehot dirà: «La dottrina tradizionale dominante pretende che la bontà della nostra Costituzione consista nella completa separazione dell'autorità legislativa da quella esecutiva; ma in verità la sua superiorità sta proprio nella loro eccezionale vicinanza».

Il ruolo essenziale del Gabinetto di governo (commissione del corpo legislativo scelta per essere l'organo esecutivo) diveniva tale proprio per lo strettissimo legame connettivo tra i due poteri.

Con l'ascesa al trono degli Hanover (tedeschi ma discendenti comunque in linea femminile dai sovrani di Casa Stuart[20] e lo scarso interesse del nuovo re Giorgio I per l'attività di governo, il *Cabinet* finì per prevalere, anche perché era comune convinzione che il Parlamento non avesse il compito di dirigere la politica nazionale con assiduità quotidiana (e questo, tra parentesi, la dice lunga su molte tradizioni mantenutesi fino a tempi recenti,

[19] G.M. Trevelyan, *England under Queen Anne cit*., p. 97.

[20] In forza dell'*Act of Settlement*, approvato dai *Whigs*, si assegnò la Corona ai discendenti della principessa Sofia di Hanover, una figlia minore di una figlia di Giacomo I. Secondo le regole successorie, prima di lei c'erano Giacomo II, il di lui figlio, i discendenti di una figlia di Carlo I, e i figli maggiori della sua stessa madre. Ma i *Whigs* sorvolarono su tutti costoro perché cattolici e scelsero la principessa Sofia che «qualunque cosa fosse, era comunque protestante». Nota W. Bagehot, *La Costituzione inglese* cit., p.76, che con i regni di Giorgio I e Giorgio II cessò il sentimento di devozione religiosa per la Corona, che venne ripreso dai sostenitori di Giacomo III: «Quando la Rivoluzione suscitò l'orrore del mondo e dimostrò che la democrazia era empia, su di lui si concentrò la devozione dell'Inghilterra».

secondo le quali non è affatto detto che il Parlamento debba fare delle leggi...).

Fu Robert Walpole, che si affermò dagli anni Venti del Settecento e che rimase il *premier* per un ventennio, ad incarnare, nella sua carismatica -e abbondante- figura, lo strapotere del governo.

Nel 1729 sul *Craftsman*, uno dei principali giornali d'opposizione, comparve un apologo in cui si fingeva che un viaggiatore straniero in Inghilterra, Usbeck, spiegasse la forma di governo dell'Isola, che risultava articolata su tre ordini: monarchia, aristocrazia e democrazia. Tutti e tre gli ordini dipendevano però da Robin (lo stesso Walpole) che esercitava una *Robinocracy* o *Robinarchy*[21]: colui che era un semplice ministro di Sua Maestà, deteneva in verità un potere dispotico.

Certamente Walpole, il primo vero *Prime Minister* della storia inglese, operante dal n.10 di *Downing Street*, mise in opera un sistema di governo in cui erano evidenti i segni di corruzione, ma fu quella l'epoca in cui il Regno Unito gettò le basi della sua grande potenza e fortuna successive. Le idee politiche di Walpole, uomo negato per gli ideologismi e quindi genuinamente inglese, derivavano dagli scritti di Locke: gli uomini erano uguali nello stato di natura – scrisse *The London Journal*, il principale giornale walpoliano – e avevano diritti sulla loro persona e sulla loro proprietà, e i mezzi per preservarli; nessun uomo aveva diritto sulla persona e proprietà altrui, ma lo stato di società era comunque necessario per impedire abusi o disordini.

È interessante notare che su questo giornale, e su altri contemporanei, compaiono già chiaramente espresse quelle convinzioni tipicamente anglosassoni che vedono

[21] I. Kramnick, *Bolingbroke and his Circle. The Politics of Nostalgia in the Age of Walpole,* Cornell 1992, p. 17 ss.

l'esistenza dello Stato del *civil government* come un male necessario, tanto che, se si potesse essere sicuri dei propri diritti e dei propri beni senza di esso, esso sarebbe «thoroughly ridicolous and absolutely useless».

Quanto siamo lontani dallo statalismo di marca francese!

Ben sappiamo che le teorie di Locke non vennero totalmente fatte proprie nella loro valenza più prettamente liberal-democratica, ma è assai importante che l'Inghilterra della prima metà del Settecento, riposando sulle conquiste della Gloriosa Rivoluzione, si stia ormai nettamente distaccando dal modello assolutistico che, invece, si sta avviando a predominare in Europa.

Infatti, come già abbiamo accennato, la società inglese era sempre più organizzata secondo classi economiche e non secondo status giuridici; l'età di Walpole e del partito *Whig* segna indubbiamente, da un lato, il trionfo delle classi finanziarie e mercantili: per gli anni 1690-1740 gli economisti parlano di *financial Revolution*, e Sir Robert appare come l'indiscusso artefice di una *New England* in ascesa sui mercati mondiali e, soprattutto, portatrice di valori nuovi, tendenzialmente "borghesi".

Dall'altro lato, qualcuno si stupirà constatando che, in quel periodo, l'aristocrazia tradizionale, lungi dall'indebolirsi, si rafforzò ulteriormente, almeno in certe sue componenti, ed espresse, attraverso i *Whigs*, la propria potenza e la propria volontà oligarchica.

In ogni caso, tornando a Walpole, il sistema "costituzionale" si rivelò funzionante perché il ministro, per quanto dispotico, venne poi privato della fiducia da parte delle Camere e se ne dovette andare.

In quegli anni si consolidò altresì il principio per cui, se era pacifico che il Gabinetto dovesse essere l'emanazione

delle Camere, lo stesso Gabinetto era in grado di sciogliere l'assemblea che l'aveva designato: il Gabinetto era una «creatura che aveva il potere di distruggere il proprio artefice[22]».

Pragmatismo costante, anche per garantire la governabilità del Paese.

Dunque, dopo la rivoluzione del 1689 l'Inghilterra si presenta già come una nazione "moderna", «che soltanto ha serbato in sé, e quasi imbalsamato, alcuni residui del medioevo»: così, secondo Tocqueville. Lo stesso autore, proseguendo nella sua analisi, come sempre illuminante e non conformista, notava (già lo aveva fatto Young) come in Francia nel Settecento si fosse costituita una classe di piccoli proprietari terrieri, che era invece sostanzialmente molto più ridotta in Inghilterra; paradossalmente, questi piccoli proprietari francesi risentivano del sistema tributario arcaico e vessatorio maggiormente dei braccianti inglesi, e, «tra tutte le maniere di distinguere gli uomini e di contrassegnare le classi, la diseguaglianza delle imposte è la più perniciosa, la più adatta ad aggiungere l'isolamento alla distinzione e a renderli entrambi incurabili...». Inoltre, fin dal Seicento erano stati aboliti in Inghilterra «tutti i segni che distinguevano la terra del feudo da quelle tenute dai non nobili». La nobiltà inglese, non esente dalle imposte, pagava come tutti; anzi, nel momento in cui furono introdotte le tasse a favore dei poveri, pagava di più.

In conclusione: «Nel XVIII secolo, in Inghilterra, gode il privilegio d'imposta il povero; in Francia, il ricco. Là, l'aristocrazia si è assunta tutti i gravami pubblici più

[22] In teoria quel potere appartiene al sovrano. W. Bagehot, *op.cit.*, p. 55.

pesanti, affinché le si permetta di governare; qui, ha mantenuto perfino l'esenzione dalle imposte per consolarsi d'aver perduto il potere[23]».

Queste osservazioni colpiscono ancor oggi per la coerenza argomentativa e per la limpidezza dell'analisi. Da esse si ricava la certezza che il fastidioso peso delle prerogative feudali, cancellate in Inghilterra, avevano per così dire "salvato" l'aristocrazia dall'odio sociale, trasformandola in un ceto di proprietari e di ricchi: aristocrazia del denaro, dunque, e non del privilegio.

Quanto appena detto è certamente vero, ma, fedeli all'impostazione assunta e attenti a non "codificare" le forme inglesi secondo i nostri schemi continentali, non dobbiamo certo semplificare il quadro: non dimentichiamo che fin quasi ai giorni nostri, i Lord, legislatori ereditari, hanno avuto uno *status* giuridico del tutto privilegiato, in

[23] A. de Tocqueville, *L'antico regime e la rivoluzione*, Milano 1981, pp. 137,53,62,128,138. «Mi sono sempre meravigliato che un fatto che distingue tanto l'Inghilterra da tutte le nazioni moderne e solo può far comprendere le particolarità delle sue leggi, del suo spirito e della sua storia, non abbia fermato maggiormente l'attenzione dei filosofi e degli uomini di Stato e che l'abitudine lo faccia passare inosservato agli Inglesi medesimi. Spesso è stato intravisto, e descritto approssimativamente, mai, mi sembra, se ne è avuta una visione completa e chiara. Montesquieu, visitando la Gran Bretagna nel 1729, scrive: ' Sono in un paese che non somiglia affatto al resto dell'Europa', ma non aggiunge altro. Non erano tanto il suo parlamento, la sua libertà, la sua giuria, a rendere l'Inghilterra, già allora, così diversa dal resto d'Europa, quanto qualche cosa di più particolare ancora e di più efficace. L'Inghilterra era il solo paese in cui si fosse non alterato ma veramente abbattuto il sistema di casta. I nobili e i non nobili vi si occupavano insieme degli stessi affari, seguivano le stesse professioni e, cosa ben più significativa, si sposavano tra di loro. La figlia del più gran signore vi poteva già sposare senza vergogna un uomo nuovo» (p.123 ss.).

aperto contrasto con i principi di uguaglianza, così come infinite sono le forme diverse che regolano proprietà e possesso.

In sostanza, il feudo finì prima in Inghilterra che in Europa, ma, come mi auguro si potrà vedere meglio col prosieguo dell'esposizione, l'"eccentricità" insulare si mantiene, tanto che oggi, nel XXI secolo, la Gran Bretagna risulta essere il paese più feudale d'Europa.

Come tutti sanno, il medioevo è stato valutato in modo del tutto negativo dalla cultura dell'illuminismo settecentesco: questa, rifiutando esplicitamente il principio per cui le istituzioni politiche, giuridiche, sociali, trovano la loro legittimazione nella storia e nella tradizione, fornì l'esplosivo per far saltare le fondamenta su cui si basava la società europea. La Rivoluzione francese, anche se non può essere spiegata solo come una conseguenza della critica illuministica, non potrebbe essere compresa senza la lunga incubazione che proprio il pensiero dei *philosophes* consentì: è certo che tutti i meriti della rivoluzione, così come i suoi difetti, derivano dal sistematico abbandono del modello di riferimento medievale, con una serie di conseguenze impressionanti.

Ma la vera "distruzione" del medioevo era cominciata molto prima del 1789, in Europa continentale e anche in Francia: i secoli XVII e XVIII avevano visto la formazione e la crescita di quello che chiamiamo lo Stato moderno, uscito dal potente impegno riformatore dei sovrani assoluti (o aspiranti tali), che avevano cercato di smantellare le vestigia dei secoli precedenti per il raggiungimento dei loro obiettivi: l'aumento del loro potere, sempre più incondizionato, e la riforma della società, nel suo insieme vista come bisognosa di forti

cambiamenti. La Rivoluzione francese continuò su questa strada, che era già tracciata, e andò oltre il riformismo principesco.

Certamente, dunque, la Rivoluzione significa anche continuità con il passato – è la tesi di Alexis de Tocqueville – ma occorre tenere ben presente che questo passato non è l'eredità medievale, che viene rifiutata, ma è l'Antico regime dei secoli della monarchia assoluta: è questo il modello di Stato di cui la rivoluzione si appropriò. La discontinuità con il medioevo fu invece evidente: del medioevo si rifiutò la concezione cetuale, il fatto cioè che lo status giuridico-sociale fosse determinante per capire "chi fosse" in realtà una persona, quali fossero le sue condizioni, le sue aspettative, il suo ruolo; si respinse l'idea di costume, consuetudine, tradizione, che permeava la società medievale e post-medievale; si esaltò l'idea (astratta) di Libertà, anche sotto il profilo etico e religioso, liberando la coscienza ancora costretta dall'osservanza di vincoli e forme imposte dalla Chiesa; si idolatrò la Ragione e si sostituirono i Miti. Si cominciò a porre in secondo piano il ruolo della "terra" come valore dominante della cultura politica ed economica medievale, per aderire gradatamente alla proprietà mobiliare.

Queste novità, molto sinteticamente esposte, assai rilevanti per tutta l'Europa, e non solo, si attuarono in verità in modi diversi nei diversi paesi, ma specialmente in Inghilterra, che ne rimase largamente esente.

Le assemblee di quelli che si chiamarono i Tre Stati (*status* = condizione giuridico-sociale), sono un fenomeno totalmente europeo; caratterizzano la storia politica del continente dal medioevo alla rivoluzione francese: questa li eliminerà rifiutando, sul presupposto delle idee illuministiche, ogni differenziazione giuridica di tipo

cetuale e insisterà invece -come tutti sanno- sulla piena dignità dell'individuo e sarà dominata dalla «passion de l'uniformité» (anche se non certamente dall'uguaglianza economico-sociale). Volendo dar vita ad un parlamento moderno, del tutto diverso da quello medievale, i rivoluzionari francesi, per quanto non pochi tra loro fossero imbevuti di anglofilia e si ispirassero a Montesquieu, *non* imitarono il parlamento inglese, composto di due camere, di cui una – *the House of Lords* – esplicitamente aristocratica, ma optarono, nella prima costituzione rivoluzionaria del 1791, per un modello unicamerale, per un'unica assemblea legislativa: si tagliarono così i ponti con la tradizione parlamentare medievale.

Da parte sua, il Regno Unito non "subì" la rivoluzione francese, anzi, se ne dichiarò irriducibile nemico, pur non essendo stato agli inizi del tutto ostile a quel fenomeno: alcuni hanno visto nell'ostinata lotta contro la Francia la preoccupazione inglese di vedersi sottrarre l'egemonia dei traffici mondiali da parte di uno stato giovane, forte e rivoluzionario (Napoleone definiva gli inglesi popolo di bottegai...). Ma, a mio avviso, il rifiuto fu autenticamente ideologico, se si può usare questo termine nel paese meno ideologizzato d'Europa. Le *Riflessioni* sulla rivoluzione di Edmund Burke (su cui si ritornerà) meritano di essere a fondo meditate per comprendere la più profonda essenza del rifiuto.

Ma, soprattutto, come abbiamo visto, l'Inghilterra aveva rigettato da tempo l'assolutismo monarchico e le due rivoluzioni del Seicento avevano modernizzato l'Isola: non si avvertiva quindi, nel 1789, l'impellente bisogno di cambiare, ma piuttosto lo stimolo per continuare sulla via

di un'evoluzione empirica, progressiva sì ma sempre legata alla tradizione e al moderatismo.

In altri termini, se è significativo che durante la brevissima parentesi rivoluzionaria di Cromwell sia stata abolita la camera dei Lord (e in fondo anche quella dei Comuni), è altrettanto eloquente – per comprendere lo "spirito" e la "mentalità" britannica – il fatto che dopo pochi anni, con la Restaurazione del 1660, si sia tornati al bicameralismo tradizionale, anzi formalmente medievale, e cioè i *Lords spiritual* (restaurati qualche anno dopo) e i *Lords temporal*: ovvero i Tre Stati, i tre Ordini, seppure riuniti in due Camere.

Si potrebbe addirittura dire che i Tre Stati delle rappresentanze medievali siano nella sostanza sopravvissuti fino ad oggi, pur con le ovvie modificazioni: l'Inghilterra è l'unico paese europeo in cui si sia passati dalle *libertates* medievali ad un concetto di libertà molto moderno, che non vuole rinnegare la propria genealogia[24].

È abbastanza visibile un fenomeno alquanto peculiare, e cioè l'avvenuto assorbimento del costituzionalismo nelle regole e nello spirito del *common law*: se poi si riflette sul fatto che il *common law* ha preso forma come «a law of real property [25] » mi pare si possano ancora una volta evidenziare le ibridazioni tra pubblico e privato.

Non gratuitamente Burke si riferì alla "costituzione" inglese come a una «entailed inheritance derived to us

[24] M. Fioravanti, *Appunti di storia delle Costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino 1995, p.26.

[25] E. Burke, op.cit., p. 211. A questo proposito nota opportunamente U. Bruschi, *op. cit*., p. 55, che la Gloriosa Rivoluzione ebbe origine anche per il timore che il sovrano assolutista attaccasse «lo stesso diritto di proprietà dei sudditi».

from our forefathers[26]», là dove per *entailed inheritance* si intende un'eredità sottoposta a vincoli di perpetuità e di inalienabilità.

Avremo modo di notare, più oltre, come – ancora oggi – l'esistenza di patrimoni vincolati sia un fatto ancora abbastanza diffuso nelle Isole Britanniche. Un altro elemento caratteristico della storia politica e sociale inglese, è l'adattamento all'inevitabile, che ha portato le istituzioni più venerabili e arcaiche a limitarsi nelle loro pretese e privilegi, riconoscendo le esigenze dei tempi nuovi; questo ha consentito loro di sopravvivere, seppure con dimensioni ridotte, ricevendo, in cambio della loro disponibilità, il rispetto perlomeno di certe forme.

Del resto, la stessa Camera dei Comuni si è formata seguendo un modello aristocratico, per cui sbaglierebbe chi la contrapponesse in netta antitesi alla Camera dei Lord: i membri della Camera "bassa" rimasero, almeno fino agli anni Trenta del secolo XIX, fortemente legati alle classi superiori, di cui, prima o poi, entravano a far parte: tutti *gentlemen*, insomma, membri di un club.

Ne consegue che parlare dei Comuni non significa affatto dire cose molto diverse da quelle che si possono dire trattando dei Lord. In entrambe le Camere per secoli sedettero esclusivamente i membri dell'*upper class*, da intendersi in Inghilterra soprattutto come un ceto di proprietari terrieri: questi erano tutti dotati di ragguardevoli possessi fondiari, e non pochi tra loro possedevano veri e propri latifondi di decine di migliaia di acri.

Ancora nel 1868 i proprietari fondiari, e segnatamente i più ricchi e i più aristocratici tra loro, occupavano i due

[26] E. Burke, *op. cit.*, p. 210.

terzi dei seggi dei Comuni; l'aristocrazia e la *gentry* fornirono oltre la metà dei membri di ciascun Gabinetto fino al 1905[27].

Se in entrambe le Camere gli interessi rimasero affini per secoli, almeno fino alla rivoluzione industriale, non pochi storici hanno sostenuto che la presenza nobiliare nei diversi gabinetti di governo è stata ragguardevole ancora dopo la Seconda Guerra mondiale.

Quanto detto può sembrare curioso, se si considera che proprio in Inghilterra si affermarono i primi grandi complessi manifatturieri e commerciali, tendenzialmente espressione di una classe imprenditoriale borghese. Se noi seguissimo l'abituale modello interpretativo "europeo", saremmo portati a sottolineare la lotta tra il vecchio e il nuovo ceto dirigente; ma in Inghilterra le cose non sono andate esattamente in modo, per così dire, lineare. L'amalgama tra la vecchia e la nuova classe dirigente si è attuato con la adesione degli *homines novi* ai valori del passato: sicuramente ha contribuito alla perpetuazione del modello tradizionale il sistema educativo, incentrato su poche, prestigiose e omogenee *public schools*, che continuarono nei secoli ad affermare la supremazia dello stile di vita dell'aristocrazia rurale[28]. Analogo era il modello proposto da Oxford e Cambridge, che fino a tempi recenti trascurarono scienza e tecnologia, come poco degne di un

[27] A.J. Mayer, *Il potere dell'Ancien régime fino alla Prima Guerra Mondiale*, Bari 1982, p. 151 ss.

[28] «At public schools [...] new wealth and old breeding were mixed together in a country house setting which made young aristocrats feel at home and gave young plutocrats an ideal to which they should aspire. Wealthy industrialists could enjoy the satisfaction of penetrating the upper crust, while aristocrats could feel reassured that these newcomers were giving aristocratic values their endorsement» R. Lacey, *Aristocrats,* London 1983, p. 134 ss.

gentiluomo: questi doveva piuttosto essere preparato a governare l'Impero britannico, il più grande mai esistito.

Questa digressione sembra indispensabile per comprendere le molte peculiarità del parlamentarismo inglese, caratterizzato da forti componenti oligarchiche, superiori allo stesso sovrano per intensità e dimensione del potere detenuto.

La divisione dei poteri venne vagheggiata da più di un osservatore straniero come la caratteristica più evidente e preziosa del sistema costituzionale inglese: ma in realtà, come s'è già detto, dagli inizi del Settecento l'esistenza in vita di un governo è dipesa dalla volontà della maggioranza dei membri della Camera dei Comuni e, in subordine, della Camera dei Lord. Il sovrano ha conservato l'immagine di supremo reggitore delle sorti del Regno, ma da oltre tre secoli non presiede il gabinetto, che è l'erede dell'antico Consiglio del re (che peraltro rimane in vita come *Privy Council*). L'accentramento di potere nel *premier*, capo della maggioranza, è vistosissimo: per quanto il suo potere non possa eccedere i limiti fissati dalla consuetudine, il *leader* dei Comuni è stato definito addirittura come un monarca assoluto, elettivo come il Papa[29].

Alcuni storici indicano nella data del 1712 l'anno in cui si può vedere chiaramente il declino del peso politico della Camera dei Lord, dovuto all'aumento di peso dei partiti nella Camera dei Comuni: in realtà, un «occult power» rimase a lungo.

Almeno fino alla Riforma del 1832 le due Camere ebbero – lo si ripete – un'impronta totalmente aristocratica: la Camera dei Lord era tale esplicitamente, ma anche la Camera dei Comuni risultava composta da parlamentari

[29] D. Bartoli, *op. cit.*, p. 222.

legati a filo doppio all'*establishment* terriero. Era infatti normale che il Pari del regno finisse per controllare il seggio, o i seggi, esistenti sulle sue vaste proprietà, tanto che spesso il *Member of Parliament* (*MP*) era il figlio del Lord, o un nipote o un cugino. Il suffragio era su basi censitarie[30] ed è risaputo che gli elettori, legati da mille dipendenze e soggezioni (deferenze...), o interessi, al magnate locale, tendevano a favorirne pacificamente i desideri e le aspettative, eleggendo il candidato indicato dallo stesso.

Il fatto poi che, in un sistema fortemente consuetudinario e conservatore quale quello inglese, si mantenessero i seggi antichi, ritagliati su aree territoriali non più rilevanti o, ancor peggio, concessi dal sovrano come privilegio a favore di una certa zona, i cosiddetti borghi putridi (*rottten boroughs*), non faceva che aggravare le incongruenze di cui si prese atto, seppur riluttanti, appunto con il *Reform Bill*.

Il grande avversario della Riforma fu il duca di Wellington, il vincitore di Napoleone, che si ostinò in una difesa disperata del sistema antico. Quest'eroe nazionale, assai amato, era il convinto assertore di un credo totalmente aristocratico, che diffidava apertamente della nuova borghesia, considerata poco idonea ad esercitare la nobile arte della politica e del governo; ma la sua ostilità ai cambiamenti significò un enorme calo della popolarità del duca. Per indebolirne l'opposizione si decise di far ritirare dai ceti imprenditoriali (favorevoli alla Riforma ed espressione di una nuova, potente *middle-class*) i depositi bancari in segno di protesta: *To stop the Duke go for gold*!

[30] Solo il *forty-shilling freeholder* aveva la "franchise"(cioè il diritto di voto. Nessun *leaseholder*, per quanto lungo fosse il *lease*, vi era ammesso. J.H.B. Masterman, *op. cit.*, p.93.

La situazione si complicò e si inasprì fino a quando il Re, preoccupato per il forte contrasto sociale che si stava inasprendo nel Paese, informò l'opposizione che avrebbe nominato tanti nuovi Pari quanti erano necessari per far votare il Bill[31]. In questo modo si sarebbe appianato il contrasto tra le due Camere, con un'infornata di nuovi Lord ereditari, accuratamente prescelti in ragione del loro favore per la Riforma.

A questo punto fu evidente che si doveva cedere.

Certamente, è vero che con la Riforma si apre un nuovo capitolo della storia politica e costituzionale d'Inghilterra, e le nuove Camere realizzarono molti progetti progressisti (per esempio la riforma della *Poor Law* e i *Factor Acts*), ma sostenere che, da quel momento, le vecchie classi superiori abbiano dovuto cedere alla classe media, significa fare un'affermazione per più versi eccessiva.

L'ascesa al trono (1837), dopo la morte di Guglielmo IV, della giovane Vittoria fu per molti aspetti sinonimo di cambiamenti: l'età vittoriana, che si sarebbe protratta fino alle soglie del XX secolo, segnò non solo l'enorme espansione dell'Impero coloniale, ma un gigantesco sviluppo economico che, se non risolse le grandi sofferenze dei ceti più umili, agevolò la crescita delle classi medio-basse. Le grandi invenzioni scientifiche (si pensi al *Crystal Palace* nella grande esibizione del 1851), il liberismo economico, il dominio dei mari, fecero sì che l'Inghilterra, convinta del suo destino imperiale, diventasse la più grande potenza mondiale.

[31] Il precedente c'era: all'epoca della approvazione dei Trattati di Utrecht, la Regina Anna aveva, su suggerimento di Harley e di Bolingbroke, creato nuovi Lord (*fresh Peers*) per far approvare il trattato cui molti dei Pari si opponevano. J.H.B. Masterman, *op.cit*., p.96 ss.

Sotto il profilo costituzionale, dopo la grande svolta della riforma del 1832, si susseguirono diverse riforme elettorali: nel 1867, su iniziativa di Gladstone, si votò un ulteriore allargamento del suffragio, che venne attribuito anche a gran parte delle classi lavoratrici urbane. Indubbiamente, il potere restava ancora nelle mani delle *élites* tradizionali che però, come s'è detto, seppero interpretare, nel complesso, le istanze sociali, fino alla creazione del *Welfare*.

È un fenomeno tipico dei paesi nordici e protestanti la filantropia, che è consistita nell'Ottocento in grandiose elargizioni di denaro da parte di privati, volte alla costruzione di istituzioni assistenziali ed educative; non c'è dubbio che si sia trattato anche di una forma di autogratificazione, per acquietare il senso di colpa di una classe spesso arricchitasi attraverso lo sfruttamento[32], e dunque per effettuare un sostanziale controllo sociale, ma molte delle realizzazioni produssero effetti realmente benefici.

Nonostante queste riforme, o più probabilmente grazie ad esse, il cosiddetto "spirito di club" è per molti aspetti sopravvissuto, mentre è aumentato il prestigio del Parlamento, che è stato copiato anche materialmente in molti paesi del Terzo Mondo.

Fino al 1958, con il governo Macmillan, non si procedette alla creazione di *Life Peers*, il cui carattere vitalizio "stonava", per così dire, con i presupposti storici della Camera alta; inoltre, era impossibile *disclaim a peerage*, rinunciare cioè al titolo, per poter accedere alla vita politica della Camera dei Comuni: infatti, un pari, a torto o

[32] E. Grendi, *L'Inghilterra vittoriana*, Firenze 1975, pp. 13 ss; G. M. Trevelyan, *Storia dell'inghilterra nel secolo XIX*, Torino 1945, pp. 254 ss.

a ragione, veniva considerato come un minore o un *certified lunatic*, e non era ammesso all'elettorato attivo e passivo[33].

Significativamente espressivo dello spirito del costituzionalismo britannico fu il caso di Anthony Wedgwood Benn, trentacinquenne uomo politico emergente laburista, membro dei Comuni, il quale, nel 1960, a seguito della morte del padre, il visconte Stansgate, ne ereditò il titolo (risalente a soli venti anni prima) e divenne automaticamente membro della Camera dei Lord.

La qualità di Pari, come aveva sostenuto per secoli la giurisprudenza delle corti, è «fixed in the blood» e non può essere in alcun modo cancellata. Benn perse così il posto nel parlamento e lo stipendio (la sua vicenda ebbe un'eco persino in un romanzo di Wodehouse, *Much Obliged, Jeeves*); quando Benn cercò di introdursi nella Camera dei Comuni, per riprendere il suo posto, conquistato grazie ad un'elezione democratica, si vide fermamente accompagnare alla porta dagli uscieri (che lo chiamarono *My Lord*). I giuristi sviscerarono la questione, recuperando logiche derivanti dalle consuetudini feudali, tuttora in vigore. I fautori delle posizioni di Benn, da parte loro, argomentarono basandosi sul precedente di Edoardo VIII: se al re era stato possibile rinunciare al trono, non poteva rinunciare un semplice lord?

Come sempre, si andò alla ricerca di precedenti: l'unico sembrava essere quello del 1549, quando Lord De la Warr era riuscito a disabilitare il proprio erede in quanto questi aveva cercato di avvelenarlo.

[33] J. Wells, *The House of Lords. From Saxon Wargods to a Modern Senate,* London 1997, pp. 199 ss. *Life peerages* erano già stati conferiti a giudici delle corti d'appello nel 1876, ma la prassi di concederli a politici data dalla metà del XX secolo. K Cahill, *op.cit*., p.105.

Ma, ammesso che fosse possibile rinunciare, non si sarebbe in seguito potuto riprendere il titolo da parte dei successori: si disse che il titolo non è una *convertible commodity*. La domanda di Benn fu respinta, ma successivamente *Tories* e Laburisti arrivarono ad un accordo che finì per autorizzare la rinuncia, per la durata della vita del rinunciante, lasciando il successore libero di scegliere[34].

Col tempo, i rapporti tra Comuni e Lord si complicarono, in quanto, con le successive riforme e con l'apertura ad un elettorato sempre più ampio, la omogeneità sociale tra le due Camere mutò radicalmente: questo soprattutto col secolo ventesimo.

A questo punto, se i membri della Camera ereditaria si fossero arroccati su posizioni totalmente conservatrici avrebbero generato un'incurabile crisi costituzionale; pertanto nel secondo dopoguerra si elaborarono delle *guidelines*, le cosiddette *Salisbury Rules* – dal nome del marchese di Salisbury, esponente di una dinastia di politici conservatori, discendenti da Cecil, ministro di Elisabetta I – che dimostrarono, ancora una volta, lo spirito di adattamento ai tempi dei ceti superiori. Si stabilì infatti – senza che questo venisse tradotto in legge e dunque riconfermando l'elemento essenziale della prassi costituzionale – che, qualora un partito avesse enunciato nel suo programma di governo certe riforme, e successivamente questo partito avesse vinto le elezioni generali (il caso riguardava evidentemente il *Labour Party*), a questo punto non era nel potere dei Lord bloccare questo programma riformistico, sul quale gli elettori si erano

[34] J. Wells, *op. cit.*, p. 237 ss.

espressi: «The Lords, in other words, should non frustrate the declared will of the people[35]».

Nel corso dei secoli, lo si è visto, non erano certo mancate le occasioni di contrasto tra le due Camere; ma, sostanzialmente, era stato prevalente il fattore della omogeneità socio-economica che, garantendo alle classi medio-alte l'esclusività del potere politico, aveva impedito i maggiori conflitti; coll'affermarsi dei Laburisti nel Novecento, si cominciò a dare il caso, fino ad allora mai verificatosi, di una Camera bassa con una forte maggioranza laburista(è noto che il sistema uninominale "secco" consente la formazione di forti maggioranze) e una Camera dei Lord con netta prevalenza conservatrice: di qui il problema che Bobbety Cranborne, succeduto nel 1947 al padre, marchese di Salisbury, risolse elaborando quelle regole, per cui i Lord possono emendare, ma non respingere o alterare, una proposta di legge sulla quale l'elettorato si è già espresso[36].

È evidente quindi che uno dei motivi di possibile crisi costituzionale derivò dalla presenza di due Camere che, non più simili per l'estrazione socio-economica dei membri, si trovarono spesso su posizioni antagonistiche: progressista la Bassa, conservatrice la *Upper*. Il ruolo della Camera dei Lord sembrò nel XX secolo sempre meno comprensibile: un migliaio di persone detenevano il privilegio di essere dei "legislatori ereditari", senza alcun tipo di legittimazione dal basso, ma, in qualche caso – per

[35] Lord Carington, *Reflect on Things Past*, London 1988, pp. 77 ss.

[36] Non sembra del tutto casuale il fatto che i Salisbury, diretti discendenti dei grandi ministri di Elisabetta I e della regina Vittoria abbiano mantenuto una sorta di *leadership* tra i Pari. D. Loades, *The Cecils. Privilege and power behind the throne*, Kew 2007.

esempio quello del barone Mowbray – per aver ricevuto nel lontano 1283 il titolo trasmissibile di pari. Come si è accennato, l'importanza dei Lord si era già molto ridotta dopo gli accordi postbellici, ma, ciò non ostante, il *Labour Party* annunciò formalmente il suo intento di sopprimere le cariche ereditarie. Si giunse così al *House of Lord Act* del 1999, varato dal *premier* Blair, ma frutto di un compromesso con la componente dei Lord ereditari, ancora una volta guidati da Lord Cranborne (in seguito marchese di Salisbury): si stabilì, transitoriamente, che potessero restare in carica novanta Lord ereditari (oltre all'Earl Marshall – il duca di Norfolk – e al Gran Ciambellano-al momento il marchese di Cholmondeley, legittimati in quanto diretti ufficiali della Corona). I novanta vennero eletti dagli altri Lord (non senza polemiche), rispettando criteri di ripartizione tra Conservatori, Laburisti, Liberal-democratici, e *Crossbenchers* (indipendenti) e rimangono in carica a vita. Per rimpiazzare i deceduti vengono tenute *by-elections*, che consentono ad alcuni Lord ereditari di rientrare nella Camera Alta.

Dunque, la stragrande maggioranza dei Lord (sono in tutto oltre ottocento, il che sembra a molti eccessivo) è fatta da *Life Peers*, vitalizi, nominati dalla Regina su "suggerimento" del premier di turno, per corroborare la maggioranza di governo in omogeneità con la Camera dei Comuni.

In sostanza, con il 1999 il diritto automatico dei pari ereditari di essere membri della Camera dei Lord è finito[37]: questa riforma ha rappresentato il più grosso strappo nella rete millenaria della storia costituzionale d'Inghilterra[38].

[37] *Halsbury's laws of England*, 79, Lord Mackay of Clashfern, 2008, par.803.
[38] Sono d'accordo sull'eccezionale importanza della riforma del 1999 sia i suoi avversari, sia i suoi fautori.

IDA FERRERO

Verso la costruzione dello Stato costituzionale: Luigi Amedeo Melegari e la riflessione sugli ordini rappresentativi

La riforma degli studi legali, promossa dal Magistrato della Riforma Cesare Alfieri di Sostegno nel 1846, introdusse per la Facoltà giuridica torinese anche l'insegnamento di Diritto pubblico ed internazionale per il corso completivo [1]. Tale cattedra era stata affidata al

[1] Il Magistrato della Riforma Cesare Alfieri di Sostegno promosse la riforma degli studi legali che egli intraprese nel 1846: Felice Merlo fu scelto per far parte della Commissione che avrebbe posto mano al progetto di riordino della Facoltà giuridica e Pietro Luigi Albini venne indicato come segretario della stessa Commissione. Alla presidenza della commissione vennero chiamati proprio «due chiari legisti, lo Sclopis ed il Siccardi»: la scelta di un giurista della personalità di Sclopis, magistrato fautore della codificazione, aperto ad importanti contatti con l'ambiente giuridico straniero tanto francese quanto tedesco, è significativa dell'importanza attribuita a tale riforma. Cesare Alfieri di Sostegno, vicino al Re, era animato dalla convinzione che studi legali migliori avrebbero fornito quegli strumenti necessari per affrontare i cambiamenti in atto nella società subalpina e fu proprio per questa ragione che egli riuscì ad ottenere un aumento notevole di cattedre per la sola Facoltà Legale: evidentemente egli riuscì a provare che un incremento di spesa di denaro pubblico in quel campo era necessario, non solo per formare funzionari pubblici, avvocati e magistrati capaci ma anche per rispondere compiutamente alle esigenze sociali dipendenti dai progressi economici e sociali. Il testo della riforma è pubblicato in *Programma di riordinamento degli studii legali nella Regia Università di Torino - Progetto di riordinamento degli studii legali nella Regia Università di Torino*, Torino 1846.

professore Felice Merlo[2] che aprì l'insegnamento con la prolusione *Per l'inaugurazione della cattedra di diritto pubblico e internazionale*[3] dell'undici maggio 1847. Con la concessione dello Statuto Albertino, il corso di diritto pubblico "interno" acquisì un rilievo politico di un certo significato, anche se destinato al più ridotto numero di studenti del 'corso completivo' [4] . Nell'ottobre del 1848, il Ministro dell'Istruzione Carlo Bon-Compagni di Mombello invitò Luigi Amedeo Melegari a coprire la cattedra di diritto costituzionale nell'Università di Torino, con una lettera in cui affermava

> nell'occasione che rimane vacante la cattedra di Diritto pubblico costituzionale e internazionale, che proponendo al Re di chiamare la S.V. Affinché Ella sia in grado di deliberare se quest'ufficio possa o no

[2] Per la vita e le opere cfr. G.S. Pene Vidari, *Felice Merlo,* in *Dizionario Biografico degli italiani,* volume n. 73, Roma 2009, C. Danna, *Necrologia del professore Merlo*, in *Giornale della società d'istruzione e d'educazione*, anno I, Torino 1849, P. Paserio, *Notizie storiche della città di Fossano*, IV, Torino 1867, I. M. Sacco, *Felice Merlo*, Fossano 1958, S. Sacerdote, *Commemorazione di Felice Merlo*, Fossano 1898.

[3] F. Merlo, P*er l'inaugurazione della cattedra di diritto pubblico e internazionale nella R. Università di Torino,* Torino 1847. Per quell'anno accademico il professor Merlo tenne solo il discorso proemiale e non un vero e proprio ciclo di lezioni, così come emerge dalla prolusione stessa.

[4] Il corso completivo presentava le seguenti caratteristiche: « terminato colla laurea dottorale il corso accademico , si aprisse la via ad un secondo corso completivo, volto a più alti studj, il quale non fosse più occasione di dispendio per chi vi attendesse, e si rendesse obbligatorio soltanto per coloro, che aspirassero ad esser Dottori collegiati, Professori o Ripetitori, non che per coloro, i quali mirerebbero al conseguimento di certi uffizii di Magistratura o di Amministrazione, previo concerto coi rispettivi Capi di Dicastero, stabilito sotto la sovrana approvazione », (O. SPANNA, *Sull'ordinamento degli studi legali in Italia. Considerazioni e voti*, Torino 1880, p. 48).

convenirle, eccogliene le condizioni: lo stipendio sarebbe in tutto di 4200 lire, le lezioni tre per settimana, le dottrine si desiderano liberali, non rivoluzionarie[5].

Anche la raccomandazione di Vincenzo Gioberti probabilmente agevolò il Melegari nell'ottenere la sistemazione tanto desiderata[6]. Si trattava di una collocazione a lungo ricercata da Melegari: egli aveva, infatti, da un passato travagliato di esilio in Svizzera e militanza a fianco di Mazzini[7] ma col tempo, in particolare

[5] G. Ferretti, *Luigi Amedeo Melegari a Losanna*, Roma 1941, p. 167.

[6] V. Gioberti, *Missione politica di Vincenzo Gioberti*, proemio a cura di G. Massari, Capolago 1851, p.151.

[7] Egli era nato nell'attuale provincia di Reggio Emilia, allora facente parte del dominio estense ed ebbe la possibilità di accedere agli studi di diritto grazie all'aiuto di uno zio sacerdote. Proprio durante il periodo dei suoi studi il Melegari fu coinvolto nelle tensioni che animarono Parma ed il suo territorio e, nel 1831, a seguito dei moti liberali di febbraio-marzo, la duchessa Maria Luisa fu costretta ad abbandonare il ducato e si formò un governo provvisorio, del quale entrò a far parte il Melegari. Nell'opera di A. Garosci, *Antonio Gallenga. Vita avventurosa di un emigrato dell'Ottocento*, Torino 1979 si cita il *Processo contro diversi compromessi nei moti del 1831, Estratto autentico di note diverse ricevute dall'inclita presidenza dell'Interno*, conservato presso l'Archivio di Stato di Parma, in cui viene menzionato il Melegari come «uno degli intimi del consesso civico» e in merito riporta un commento della polizia, secondo cui «ha tutti i talenti rivoluzionari e li ha spiegati con la maggior sfrontatezza». Dopo la repressione dei moti liberali del 1831, il Melegari si rifugiò oltre l'Appennino, probabilmente per imbarcarsi da Livorno per la Francia. Ma la notte del 30 aprile venne arrestato nel Granducato di Toscana: il 1 agosto una sentenza dell'autorità giudiziaria parmense assolse tutti gli imputati, ad eccezione del Melegari e del conte Filippo Linati. Il Melegari, quindi, fu bandito dal Ducato di Parma, con l'obbligo di tornare in patria e presentarsi alla polizia estense e sottostare al suo controllo: il 7 ottobre ritornò nel Ducato di Modena, ma poco dopo gli fu impartito l'ordine di domicilio coatto, a cui si sottrasse abbandonando gli Stati estensi

con la partenza forzata di Mazzini per Londra nel 1837, egli riuscì ad inserirsi nel giro di tendenza liberale degli intellettuali dell'Accademia universitaria di Losanna. Fu forse proprio grazie a queste che, nell'autunno del 1840 la Facoltà pensò al Melegari per un corso di Economia politica ma la prevalenza nel cantone di Vaud del partito della "rivoluzione radicale", xenofobo e antiliberale, ribaltò l'impostazione dell'insegnamento nell'Accademia di Losanna. Alla fine del 1846 Melegari giunse – con altri docenti – ad essere privato della cattedra e licenziato e dovette quindi procurarsi fuori del Vaud una nuova collocazione lavorativa.

Egli accettò quindi con piacere l'incarico a Torino ma non poté prendere ufficialmente servizio ai primi di dicembre, né si trovava regolarmente a Torino. Il suo

(G.S. Pene Vidari, *Melegari L.A.* in *Dizionario biografico degli Italiani* cit., p. 281; O. Rombaldi, *op. cit*., pp. 7-8.). Egli scelse quindi di espatriare nella Francia meridionale, imbarcandosi con ogni probabilità in Toscana: a Marsiglia, dove approdò nel 1832, incontrò per la prima volta Giuseppe Mazzini. A partire da questo momento si dedicò attivamente all'organizzazione della Giovine Italia (*Ivi,* p. 9.). Nonostante col tempo il Melegari fosse diventato quasi un 'luogotenente' di Mazzini mantenne sempre una propria personalità distinta rispetto al genovese ideatore della Giovine Italia, in particolare per una certa propensione monarchica e per il convinto cattolicesimo che, col passare del tempo, lo portarono ad allontanarsi progressivamente e a differenziare le scelte ideali, politiche e istituzionali da quelle del Mazzini. (G.S. Pene Vidari, *Melegari L.A.* in *Dizionario biografico degli Italiani* cit., p. 282). Anche D. Melegari, *La Giovine Italia e la Giovine Europa, dal carteggio inedito di Giuseppe Mazzini e Luigi Amedeo Melegari*, Milano 1906, p. 12 si affermava che: «Mazzini intellettualmente vede in Melegari un eguale; gli domanda consiglio, s'agita quando comprende che l'altro ha idee differenti, cede spesso agli argomenti del suo amico e quando non lo può o non lo vuole, si sente che questa divergenza lo preoccupa, lo irrita, lo rattrista».

insegnamento iniziò quindi con un certo ritardo, ma con la consueta prolusione ufficiale pubblica[8].

Al momento dell'inizio dell'insegnamento di Melegari lo Statuto Albertino era in vigore da circa sei mesi, con l'apertura del Parlamento, ma l'ordinamento costituzionale si trovava ancora in una fase di sviluppo e Melegari, che aveva fino a quel momento vissuto in Svizzera, non poteva essere del tutto al corrente delle caratteristiche del nuovo ordinamento costituzionale, né delle specifiche – e pure diverse interpretazioni – ad esso date. Per queste ragioni – anche se non si è conservata una copia delle lezioni tenute al primo anno di corso – si può desumere dalle dispense poi date alle stampe per l'anno accademico 1856/1857 che il professore parmense avesse dato ampio spazio ad un inquadramento storico volto ad illustrare agli studenti le ragioni per cui gli Stati erano portati a dotarsi di una carta costituzionale. Probabilmente Melegari affrontò con cautela questo primo anno di corso per la consueta 'prudenza' dell'esule emiliano, sviluppata nei lunghi anni di esilio, proprio per non rischiare di fallire nella prova dell'insegnamento tanto desiderato, in una situazione come quella sabauda di continua evoluzione e fermento[9].

La Riforma Alfieri prevedeva un corso di Diritto pubblico ed internazionale per il biennio completivo: per cui nell'anno successivo a quello in cui tenne il primo corso di costituzionale Melegari avrebbe dovuto provvedere al

[8] G. Briano, *Cesare Alfieri di* Sostegno, Torino 1842, p. 22 nota 71. In particolare, la prolusione dissertava «sul valore degli elementi morali nel Governo costituzionale», come ricorda nel necrologio A. Brunialti, *L.A. Melegari*, in *Annuario della R. Università di Torino*, *a.a. 1881-82*, Torino 1882, p. 113. Non ho potuto reperire il testo di questa prima prolusione.
[9] G.S. Pene Vidari, *Ideali e realismo, insegnamento*, cit., p. 294.

corso di diritto internazionale, ma ripeté invece quello di diritto costituzionale. Le ragioni di tale scelta erano probabilmente sia politiche sia accademiche: sotto il profilo accademico, dopo un'introduzione storico-teorica, il professore parmense avrebbe dovuto approfondire gli aspetti relativi nello specifico allo Statuto Albertino, come poi fece negli anni 1856-1857 e 1858-1859; sotto il profilo politico, lo Statuto Albertino meritava un'attenzione ancora maggiore poiché le altre carte costituzionali avevano avuto vita brevissima e pareva assurdo che proprio dove resisteva lo Statuto – unica costituzione superstite – si saltasse per un anno il corso di diritto costituzionale a favore di quello di internazionale. Il fatto che non ci siano dispense scritte per questi primi anni di corso può dipendere anche dalla circostanza che esso fosse destinato proprio al biennio completivo rivolto all'élite di quei pochi laureati che aspiravano all'insegnamento nella Facoltà di Legge ed all'aggregazione al Collegio dei Dottori della stessa Facoltà: il fatto che fosse un insegnamento di nicchia rendeva sufficiente un'esposizione orale senza la diffusione di dispense scritte.

Nel 1850 il Parlamento subalpino confermò la regolarità annuale del corso di diritto costituzionale, istituendo in parallelo un corso di diritto internazionale affidato ad un altro docente, il più volte citato Pasquale Stanislao Mancini. Proprio a questo anno risale un'importante testimonianza della attività didattica del Melegari: la già citata prolusione per l'apertura del suo corso nell'anno accademico 1850-1851, che trattava *Della moderazione degli ordini rappresentativi*[10].

[10] L.A. Melegari, *La moderazione degli ordini rappresentativi,* in *Il Risorgimento: giornale politico quotidiano* del 29 novembre 1851.

In tale orazione Melegari sottolineava come fosse importante chiarire che questa virtù rappresentasse un esito naturale per quei paesi che adottavano un sistema costituzionale, fino al momento in cui essi si mantenessero nelle condizioni previste ma come potesse, invece, talvolta coprire la corruzione che in alcuni casi si era manifestata. Melegari affermava che la moderazione era sempre stata considerata una caratteristica da incoraggiare sia nell'ambito pubblico sia in quello privato: ma in nessuna epoca era stata invocata come in quella a lui contemporanea, caratterizzata «da disperate paure da un canto, e di troppo temerarie speranze dall'altro, colpa del disordine morale che travaglia dovunque gli spiriti, e loro impedisce di apprezzare con serenità le condizioni dell'avvenire». Egli sosteneva che la moderazione fosse la virtù dei forti e che essa si palesasse tanto negli individui quanto nelle nazioni sotto la forma della coscienza del diritto congiunta a quella della forza necessaria per mantenerlo. Melegari aggiungeva altresì nella sua prolusione che la moderazione cessava di essere una virtù quando si manifestava nella coscienza dell'illegittimità del diritto «essa è allora la qualità dei deboli e può chiamarsi in ordine alle cose civili accortezza o come alcuni dicono abilità. Non è un vizio ma non è più certamente una virtù».

Il professore ripercorreva, quindi, le fasi storiche in cui si erano realizzate diverse forme di compromesso fra le forze in lotta per ottenere il potere: Melegari riteneva che nella monarchia assoluta difficilmente si potesse riscontrare tale carattere di moderazione e che, tuttalpiù, la moderazione potesse essere individuata, in tale tipo di regime, come una virtù personale del Principe. Invece l'aristocrazia, a suo avviso, avrebbe dovuto essere, per sua natura, moderata: in tale regime politico l'arte del governo

era consistita nel reclutare le persone che sembrassero più competenti e più ingegnose nella popolazione. Il concetto per cui «la libertà politica è originariamente aristocratica, i primi uomini liberi sono uomini privilegiati», che venne incluso nelle dispense delle sue lezioni[11], era quindi già stato enucleato – seppure sotto il diverso profilo del carattere di 'moderazione- in questa prolusione.

Secondo il professore, invece, nella democrazia i cittadini avrebbero dovuto trovarsi razionalmente in una situazione connotata dal carattere della moderazione. Tale condizione non si realizzava, però, sempre nel governo democratico: Melegari evidenziava come spesso mancasse, infatti, un potere che potesse esautorarlo senza indugi, ogniqualvolta il governo non fosse stato davvero rappresentativo del paese, e potesse invece investire la forza politica che incontrasse effettivamente il consenso popolare. Egli sottolineava quindi come spesso la forza politica che si trovava al potere si avvalesse di ogni tipo di mezzi per impedire che l'altra la sostituisse e concludeva affermando che le guerre civili avevano spesso posto fine alle democrazie. Melegari pareva ispirarsi al pensiero di Montesquieu il quale affermava come in particolare le democrazie dirette dell'antichità presentassero il problema di affidare il potere a chi era poi, invece, incapace di gestirlo[12]. Al contrario, l'elezione di rappresentati

[11] *Sunti delle lezioni di Diritto costituzionale date dal Sig. Professore L.A. Melegari nella Università di Torino l'anno scolastico 1856-57 compilati da alcuni studenti per uso dei loro condiscepoli. Anno primo di corso*, VI.

[12] Montesquieu, *De l'esprit des lois. Nouvelle édition, revue, corrigée, & considérablement augmentée par l'Auteur*, Londra 1772, p. 319, «il y avait un grand vice dans la plupart des anciennes républiques ; c'est que le peuple avait droit d'y prendre des résolutions actives, et qui demandent quel qu'exécution, chose dont il est entièrement incapable».

avrebbe avuto, secondo il filosofo francese, il grande vantaggio di affidare il potere a persone capaci di gestirlo, considerando che «le peuple n'y est point du tout propre ; ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie[13]».

Melegari delineava quindi ogni tipo di regime politico come un compromesso fra forze in lotta fra loro per il potere: l'alternarsi dei diversi regimi politici pareva dipendere, pertanto, dalla ciclica prevalenza di una forza su di un'altra. A suo avviso, il migliore equilibrio possibile fra le forze in gioco si trovava proprio nella monarchia costituzionale, poiché essa

> possiede invero nel Principato il rappresentante ed il conservatore interiore ed esteriore dell'unità nazionale. Nelle dizioni provinciali [...] una egregia malleveria in favore della libertà, poiché per esse si può temperare elficamente le tendenze minaccevoli delle potestà centrali. Nel concorso adeguato dell'elemento democratico al governo della cosa pubblica, una guarentigia di ordine, di forza e di regolare progresso[14].

L'equilibrio individuato nella divisione dei poteri per il regno di Sardegna, elogiato da Melegari, pareva corrispondere a quanto promosso da Montesquieu quando affermava che l'organo cui era affidato il potere legislativo non doveva avere il potere di giudicare la condotta di coloro cui era affidato quello esecutivo: in caso contrario, si sarebbe potuto facilmente verificare un abuso dei poteri e un affermarsi di un potere dispotico degli organi legislativi[15].Il riferimento alle idee propugnate dal filosofo

[13] *Ivi*, p. 318.

[14] *Sunti delle lezioni di Diritto costituzionale (1856-1857)*, *cit*., IX.

[15] Montesquieu, *op.cit.,* p. 325, ove si afferma che «le corps législatif ne doit pas avoir le pouvoir de juger la personne, et par conséquent la

francese era ancora più evidente nelle lezioni del 1858-1859 quando sottolineava, ancora una volta, la bontà della forma monarchico costituzionale[16] come tipo di ordinamento nel quale si realizzava al meglio la divisione dei poteri

I due elementi del passato di militanza a fianco di Mazzini e dell'affidamento di una materia significativa del cambiamento intrapreso nel Regno di Sardegna resero Melegari e i suoi scritti costante bersaglio degli strali della stampa cattolica più conservatrice. Il quotidiano *Il Risorgimento*, che la pubblicò, fece precedere il testo della stessa da una breve introduzione in cui si affermava che «oggi altri giornali di reazione ne fanno oggetto di insipienti e maligne censure». Un buon giudizio della prolusione del professore modenese fu offerta anche dalla romana *Civiltà Cattolica* che riconosceva come il professore avesse messo in valore anche l'elemento della coscienza per una buona realizzazione della forma rappresentativa[17].

conduite de celui qui exécute. Sa personne doit être sacrée, parce qu'étant nécessaire à l'état pour que le corps législatif n'y devienne pas tyrannique, dès le moment qu'il serait accusé ou jugé, il n'y aurait plus de liberté».

[16] «La forma monarchico-costituzionale è la più perfetta di tutte perché in essa meglio che in ogni altra si serba la guarentigia della divisione dei poteri pubblici, si ha nell'accordo dei poteri politici una salvaguardia d'ordine, di libertà e di forza, di cui difettano necessariamente per loro natura la forma monarchica pura e repubblicana»

[17] «La Civiltà Cattolica, anno secondo volume VI», Roma 1851, p. 75. L'articolo in cui si lodava la prolusione del professore parmense è contenuto ne *La Civiltà Cattolica*, anno secondo volume quinto, Roma 1851, pp. 277 e ss. Si affermava che «la *Civiltà Cattolica* cui sta molto a cuore l'onorare delle debite lodi quei liberali che non avversano la Religione e non impugnano apertamente la libertà si credette in dovere di lodare sotto certi rispetti la prolusione letta nell'Università di Torino dal professore di Diritto Costituzionale sig. Melegari, come quella, che

Probabilmente gli elogi raccolti dalla *Civiltà Cattolica* furono considerati quali "satire" dal *Risorgimento* tanto sulla stessa testata si lamentava come i giornalisti de *Il Risorgimento* non fossero stati in grado di percepire le lodi tributate alla prolusione di Melegari[18]. Il dibattito sulla prolusione di Melegari doveva essere acceso, tanto che la rivista romana dedicò, l'anno successivo, a tale argomento un lungo articolo intitolato *Un elogio satira delle moderne costituzioni*[19]. La prospettiva della *Civiltà Cattolica* era parzialmente cambiata: in tale articolo, infatti, veniva richiamato il passato di Melegari accanto a Mazzini – probabilmente a causa di nuove accuse nei suoi confronti emerse sui quotidiani – per cui le lodi prima tributate vennero qualificate come «dabbenaggine encomiatrice[20]».

---

senza inebriarsi del materialismo degli Ordini Rappresentativi, riconosceva esser necessario in essi l'elemento della coscienza, se non vuolsi, com'egli disse allora che divengano il *pessimo fra i governi*».

[18] Ivi, p. 78 ove si affermava che «il nostro elogio faceva aprire tanto d'occhi al *Risorgimento*, a cui parve ingiurioso per un suo cliente d'esser lodato di sincerità e buona fede; ed esserne lodato dalla *sedicente Civiltà Cattolica, giornale clericale, reazionario, assolutista, di Roma, manipolatore privilegiato del cattolico incivilimento*, e non so di quali altri titoli di cui cortesemente ci favorisce». Nello stesso articolo si affermava che il *Risorgimento* non poteva però negare le parti della prolusione lodate dalla rivista romana per cui supplì- secondo *La Civiltà Cattolica* – alla mancanza di argomenti con: «un guazzabuglio di frasi oscure, di invettive gratuite, di imputazioni false».

[19] *La Civiltà Cattolica, anno terzo volume ottavo*, Roma 1852, pp. 142-160.

[20] *Ivi*, p. 142. Il testo era il seguente: "egli ci ha delle satire che sembrano elogi e degli elogi che sembrano satire. Tale ci parve l'elogio del governo costituzionale detto due anni fa dal professor Melegari; tale sembrò ad altri l'elogio che di quella prolusione fece *La Civiltà Cattolica*, il quale al *Risorgimento* parve di pura satira, a qualcuno dei nostri benevoli di dabbenaggine encomiatrice, allora principalmente quando i pubblici fogli recarono il nome di Amedeo Melegari a piè di un

L'articolo non era firmato ma la paternità del testo è attribuibile a Luigi Taparelli d'Azeglio, il quale inserì poi il medesimo testo all'interno della sua opera *Esame critico degli ordini rappresentativi nella società moderna*[21] del 1854.

Il professore parmense il quale, dopo la vita in esilio e le passioni giovanili, si distingueva per prudenza e per opinioni caute tanto da dare l'impressione di voler quasi cancellare il suo passato, lo vedeva – suo malgrado – inesorabilmente risorgere nelle cronache cittadine. Nell'*Esame critico degli ordini rappresentativi* la prolusione di Melegari veniva esaminata nel dettaglio, dopo l'analisi di un discorso tenuto dal già citato Carlo Bon-Compagni di Mombello all'Accademia di Filosofia Italica, per dimostrare l'assunto sostenuto dall'autore secondo cui «[era] conseguenza del principio eterodosso armare il despotismo ministeriale di una plenipotenza dottrinale mediante il monopolio d'insegnamento: beninteso che questo monopolio deve chiamarsi libertà».

Il volume di Luigi Taparelli d'Azeglio pareva indicare gli ordini rappresentativi, che si erano andati affermando con il Risorgimento e con la concessione dello Statuto Albertino, come forma di applicazione del famigerato 'principio eterodosso' che egli equiparava all'affermazione di un

proclama rivoluzionario, accoppiato a quel di Mazzini e ad altri eroi della stessa risma".

[21] L. Taparelli d'Azeglio, *Esame critico degli ordini rappresentativi nella società moderna*, parte II, *applicazione pratica*, Roma 1854, 188-207. Luigi Taparelli D'Azeglio, fratello del più noto Massimo D'Azeglio, è stato un gesuita cofondatore della stessa *Civiltà Cattolica* e svolse la sua attività di giornalista dal 1850 al 1862. Il nome avuto alla nascita era quello di Prospero ma, diventato gesuita, lo cambiò con quello di Luigi. Sulla sua figura si rimanda a R. Jaquin, *Taparelli*, Parigi 1941; A. Messineo, *Il p. Luigi Taparelli D'Azeglio* in *La Civiltà Cattolica*, volume III, Roma 1948, 373-386, 492-502; L. Di Rosa, *Luigi Taparelli, l'altro D'Azeglio*, Milano 1991.

principio di indipendenza religiosa[22]. I testi dei due discorsi – di Bon-Compagni e di Melegari – venivano qualificati dall'autore come 'conferme' dell'assunto sopra citato e aspramente criticati. Non è un caso che gli strali del gesuita si indirizzassero proprio contro il Ministro dell'Istruzione pubblica che aveva chiamato Melegari a coprire la cattedra di diritto costituzionale e Melegari stesso: essi erano, infatti, tra gli esponenti più significativi del cambiamento contro il quale Luigi Taparelli d'Azeglio si schierava. Egli individuava proprio nell'influenza del protestantesimo[23] e nell'affermarsi di un individualismo razionalistico le ragioni per la diffusione del 'principio eterodosso: è naturale che Melegari, professore di diritto costituzionale, sposato ad una donna protestante e amico del pastore Vinet costituisse il bersaglio ideale per le sue critiche[24].

---

[22] L. Taparelli d'Azeglio, *Esame critico,* cit., p. 189.

[23] Più in generale Luigi Taparelli individuava un'origine protestante nel centralismo burocratico, al quale era contrario, contrapponendogli un municipalismo basato sulla rappresentanza delle comunità locali e intermedie. la posizione di Taparelli pareva avvicinarsi piuttosto ad un liberalismo attivo e positivo (più simile a quello sostenuto da Tocqueville) fondato sul primato della società sullo Stato e sulla centralità delle istituzioni municipali e delle aggregazioni sociali, (in propositio si richiama il contributo di M. Rosboch, *Libertas Ecclesiae and Freedom of Religion: between Law and History*, in *Freedom of Conscience and Religious Freedom*, a cura di M. Moravcikova-M. Smid, Praga 2015, pp. 13-26.

[24] G.S. Pene Vidari, *L.A. Melegari*, cit., p. 282; O. Rombaldi, *Luigi Amedeo Melegari*, cit., p. 29. Nell'opera di D. Berti, *Il Conte di Cavour avanti il 1848*, Roma 1886, 310, l'autore – nel capitolo dedicato alle idee religiose di Camillo Cavour – affermava che: «Alessandro Vinet, il cui nome compare per la prima volta nella lettera del dicembre 1883 alla zia, è il più eloquente difensore della libertà religiosa che sia sorto in questo nostro tempo. Ebbe autorità grandissima nella Svizzera, nella Francia e più tardi in Piemonte. Esso entrò nelle viscere della questione della separazione della Chiesa dallo Stato e la trattò con rara altezza di

È interessante notare come alle critiche di Luigi Taparelli d'Azeglio si unisse anche don Giacomo Margotti: entrambi appartenevano a quel gruppo di cattolici definiti intransigenti – in particolare per le loro opinioni in merito alla libertà di stampa – ma, esercitando entrambi l'attività giornalistica, avevano avuto l'occasione di criticarlo proprio dalle pagine dei giornali su cui scrivevano con ampia risonanza 'mediatica'. Coloro che criticavano Melegari non mancavano, infatti, di dipingerlo come un cospiratore e rivoluzionario e di ricordare l'amicizia e la collaborazione al fianco di Mazzini e si scandalizzavano che

---

mente, anticipando sull'avvenire [...] a senno del Vinet la sola separazione può mantenere fiorente la religione per mezzo della libertà». L'amicizia del Melegari col Vinet viene in luce anche in quest'opera, il Berti ne accenna così riferendosi al Melegari: «Amico intimo del Vinet, professore anch'egli all'accademia di Losanna, dove perdette il suo posto per essersi dimostrato discepolo a lui devotissimo, il Melegari, coll'insegnamento che dava ed a cui assistevano i più preclari cittadini, diffuse con ricchezza di prove storiche e razionali la dottrina della separazione della Chiesa dallo Stato fra i subalpini.». Le tesi del Vinet avranno anche una grande influenza sulla formazione di un altro costituzionalista, Pier Carlo Boggio, che succederà al Melegari nell'insegnamento presso l'ateneo torinese: la meditazione del Boggio fu molto fruttuosa per quanto riguarda il problema dei rapporti tra Stato e Chiesa. Le sue idee sulla separazione trovarono rigorosa trattazione nel 1852 in alcune tesi di diritto costituzionale che ebbero grande diffusione con l'opera maggiore del Boggio, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte dal 1000 al 1854,* che fu posta all'*Indice* nel 1855.

Oggetto delle critiche di Luigi Taparelli d'Azeglio erano anche le proposte per promuovere la libertà d'insegnamento In particolare, nell'articolo F. Valentini, *Il P. Taparelli d'Azeglio e il giornalismo cattolico* in *Miscellanea Taparelli*, Roma 1964, 503 ss., si afferma – in merito alla libertà d'insegnamento – che secondo l'autore, nella monarchia assoluta: «la materiale unità del pensiero o almeno della parola riuscirà a produrre, se non la pace degli animi consenzienti, almeno il letargo degli stupidi, o lo schiavo ammutolimento degli adulatori e servili».

un tale soggetto fosse allora: «deputato e professore della nostra Università![25]». L'episodio più rilevante e che più impressionò l'opinione pubblica fu, in particolare, la vicenda relativa al tentativo di regicidio ad opera di Antonio Gallenga[26].

Anche in quell'occasione riemersero alcuni malumori in relazione alla sua prolusione. Infatti, i suoi detrattori non mancarono di usare tale argomento a sostegno della tesi della sua implicazione nel progetto di attentato ai danni di Carlo Alberto. Anche il teologo e sacerdote ligure Giacomo Margotti[27], noto direttore de *L'Armonia*, attribuiva

[25] G. Margotti, *Memorie per la storia de' nostri tempi dal Congresso di Parigi nel 1856 ai primi giorni del 1863*; Torino 1863, p. 169.

[26] Sulla figura di Giacomo Margotti e sul tentativo di regicidio si richiama I. Ferrero, *Non motore né istigatore,*cit., pp. 227-255.

[27] Sulla figura di Giacomo Margotti si rimanda a *Il teologo sacerdote Giacomo Margotti: note biografiche*, a cura di L. Biale, L. Moreno, G. Audisio, Torino 1906; M. MACCHI, *Giacomo Margotti ed il dramma del Risorgimento Italiano*, Sanremo 1982. Molto recente è l'opera di O. Sanguinetti, *Cattolici e Risorgimento: appunti per una biografia di don Giacomo Margotti*, Crotone 2012. In tale ultima opera si afferma che il teologo sanremese fu: «fra i cattolici che non solo ritenevano ingiusta l'abolizione del potere temporale dei pontefici, ma obiettavano anche esplicitamente e radicalmente contro il "risorgimento", quella Rivoluzione culturale e sociale inscindibile dal progetto unitario, che voleva plasmare un nuovo ethos nazionale in antitesi con un passato comune, carico di memorie religiose e di istanze universali. Pioniere ed esponente di punta di questa corrente è don Giacomo Margotti (1823-1887), ligure ma attivo a Torino. Teologo e scrittore, è stato soprattutto – sebbene non fosse l'inclinazione maggiore della sua personalità – un giornalista, un giornalista cattolico, un polemista, dirigendo due delle principali testate cattoliche dell'Ottocento, *L'Armonia* e *L'Unità Cattolica*. Bersagli delle sue accese ma mai astiose polemiche i personaggi del Risorgimento e i "padrini" stranieri del Risorgimento stesso, soprattutto l'autocrate francese Napoleone III, ma anche i politici liberali inglesi. Sull'altro versante, il suo idolo, il suo avatar, la sua

significato sovversivo alle frasi pronunciate dal Melegari per cui il governo costituzionale «non è effettivamente che una guerra civile in atto [...] ora ci presenta la rivoluzione ora la cospirazione in atto». Anche nell'opera di Giuseppe Mongibello (probabilmente pseudonimo di Giacomo Margotti), *La batracomiomachia politica*, si affermava, in relazione alla prolusione del 1851, che «girala come vuoi, le orecchie del cospiratore e del rivoluzionario compariscono sempre. Nel 1834 voleva la guerra civile cruenta, nel 1851 la vuole incruenta, finché, già s'intende, l'incruenta basti[28]». Giacomo Margotti si riferiva alla frase di Melegari per cui «il sistema costituzionale, il quale, se ci è permesso dirlo, non è effettivamente che una guerra civile incruenta, una guerra ad armi cortesi altrettanto propizia alla nazione quanto la sanguinosa le è funesta». Furono proprio tali considerazioni ad attirare le sue critiche ancor prima. Margotti affermava altresì che Melegari avrebbe voluto applicare la sua teoria sul governo costituzionale come "lotta" costruttiva fra i poteri in gioco non solo ai poteri interni allo Stato ma anche allo Stato ed alla Chiesa[29].

Pareva quindi che l'elemento che univa i suoi detrattori fosse proprio la visione dell'ordinamento costituzionale come un contrasto – disciplinato dalle norme dello Statuto

"bussola", è il Papa». Bersaglio delle sue polemiche fu anche il costituzionalista Melegari.

[28] G. Mongibello, *La batracomiomachia politica ovvero Ministri, Deputati, giornali, giornalisti italianissimi che si dipingono l'un l'altro al naturale*, Torino 1856, p. 158. Probabilmente il nome Mongibello era uno pseudonimo usato dallo stesso Margotti.

[29] G. Margotti, *Alcune considerazioni intorno la separazione dello Stato dalla Chiesa in Piemonte*, Torino 1855, p. 54, ove sosteneva che egli volesse applicare le sue teorie «allo Stato ed alla Chiesa, separando i due poteri e mettendoli in lotta fra loro, in modo che tenzonando continuamente la vittoria toccasse al più forte».

– fra le forze politiche in gioco che avrebbe fatto di volta in volta prevalere la forza che incontrasse il maggior consenso popolare, naturalmente sempre sotto il controllo dell'autorità moderatrice del monarca: la possibilità – seppur contemperata dai molti limiti contenuti nello Statuto – di un'apertura, di una, seppur minima, frammentazione del tessuto sociale pareva terrorizzare i cattolici più conservatori che parevano così inneggiare ad una società dai connotati quasi "monolitici", in cui il comune credo cattolico sarebbe servito da collante e da controllo.

È interessante notare come un'impostazione simile a quella adottata da Melegari per la sua prolusione fosse emersa in quella già citata di Felice Merlo, detta in occasione dell'inaugurazione della cattedra di diritto pubblico ed internazionale. Egli individuava, infatti, tre periodi nella storia dell'uomo che avevano avuto particolare influenza nel fra progredire l'"incivilimento"[30]: un primo che corrispondeva alla «schietta barbarie» durante il quale l'arte di governare si era ridotta al solo uso della forza; una seconda fase in cui si aveva un passaggio dalle tribù barbariche agli Stati civili per cui la politica acquistava «una forza direttiva che non poteva avere prima» e poteva così cominciare quel lento progredire che avrebbe determinato la nascita degli 'ordini sociali' e assicurato la piena esplicazione delle 'forze sociali. In tale periodo, la «naturale energia dei nazionali costumi [concorreva] a dar vita a tutto quanto il diritto ed a farne saldo scudo al corso della civiltà». Ma solo un ulteriore elemento avrebbe determinato il passaggio al terzo periodo ovvero la divulgazione adeguata della politica con

[30] F. Merlo, P*er l'inaugurazione della cattedra di diritto pubblico e internazionale*, cit., pp. 18-19.

la promozione del suo studio presso «la parte più pensante del popolo», per cui «col divulgare la scienza de' suoi principii [dell'arte di governare] e col favorire lo studio delle politiche dottrine può giungere al più alto grado di salutare efficacia per governare[31]». Va ricordato altresì come Merlo avesse adottato un'impostazione simile anche per la sua prolusione di apertura del corso di Principii razionali del diritto: distinguendo in tre principali periodi tra di loro[32]. L'espediente di una divisione in periodi o momenti – che fossero storici o di evoluzione di un determinato concetto giuridico o politico– veniva usato come stratagemma retorico per evidenziare l'importanza di quello che ritenevano essere un importante risultato nel loro ambito disciplinare.

Il momento in cui era stata pronunciata la prolusione di Merlo era certamente diverso rispetto a quella del 1851, poiché non era stato ancora concesso lo Statuto, ma entrambe le ricostruzioni avevano in comune l'elemento di individuare nel momento a loro contemporaneo – e in

[31] *Ivi*, pp. 22-23

[32] F. Merlo, *Per l'inaugurazione della cattedra di principii razionali*, cit., pp. XIV-XV. In tale prolusione, il primo periodo individuato era caratterizzato dalla necessità di raggiungere l'obiettivo di vivere piuttosto che quello di pensare: pertanto l'uomo aveva sviluppato soltanto un mero sentimento del bene e del giusto piuttosto che una vera e propria cognizione compiuta di tali concetti. Per queste ragioni il risultato era stato «un misto di qualche virtù e di molta barbarie [...] una miseria crudele, uno schifoso avvilimento dei popoli». Nel secondo periodo invece l'attività umana si sarebbe spostata dal mondo dei meri fenomeni a quello delle idee e delle lor leggi: proprio in questo momento iniziava il 'lavoro scientifico' che era incominciato con le prime nozioni storiche dei popoli più antichi, si era arricchito con la sapienza greca e romana, si era poi nobilitato con i prìncipi del cristianesimo, per poi avere un periodo di stasi nel medioevo e risvegliarsi nuovamente.

particolare nella riforma legislativa con l'introduzione di nuovi insegnamenti come quello di diritto pubblico ed internazionale – il momento culminante per il progresso del diritto.

ENRICO GENTA

Deferenza: un concetto (quasi) giuridico nella storia inglese

La recente scelta del popolo britannico di uscire dall'Unione Europea ha, com'è noto, riproposto una serie di interrogativi sulla liceità, e opportunità, di affidare alla *tyranny of the majority* decisioni fondamentali, suscettibili di condizionare fortemente il presente e il futuro. In sostanza, ci si chiede, e la domanda è particolarmente delicata nel Regno Unito, se un referendum popolare, o plebiscito, possa sostituirsi al *Representative Government* illustrato da John Stuart Mill nel 1861, il cui trattato venne ripreso (e in parte contestato) dal più famoso dei costituzionalisti inglesi, Walter Bagehot, nel suo fondamentale studio su *The English Constitution* (1867)[1].

Sul punto specifico, entrambi gli Autori sembrano essere sostanzialmente d'accordo nel negare l'esistenza, nel Regno Unito, del principio di sovranità popolare. Mill riteneva che dovessero essere ben distinte la funzione di controllo e critica spettante alle assemblee popolari, e quella di effettiva conduzione degli affari di Stato e di governo, da riservare alla «knowledge and practised intelligence of a specially trained and experience Few». Si noti che Mill intendeva che la Camera dei Comuni stessa dovesse limitarsi e non interferire con il governo: tanto meno pensava possibile che il "popolo" direttamente (e

[1] J.S. Mill, *Considerations on Representative Government.* Chapter 5: On the Proper Functions of Representative Bodies; W. Bagehot, *The English Constitutions (introduction by R.H.S. Crossman)*, London 1964, pp. 248 ss.

non i suoi rappresentanti) potesse decidere in prima persona e introdurre o cancellare le leggi!

Non è certo mia intenzione in questo breve scritto affrontare tematiche troppo specialistiche, prettamente costituzionalistiche, o azzardare comparazioni: ma mi pare interessante aprire una rapida parentesi per notare come anche in occasione dei Plebisciti italiani del 1860, allorché il popolo venne chiamato a decidere sulle annessioni al regno di Sardegna che si stava trasformando in regno d'Italia, il dibattito fu acceso: Cavour e la dirigenza liberale non erano affatto convinti della bontà in sé dello strumento plebiscitario, ritenendo con assoluta certezza che la sovranità spettasse al Parlamento; pertanto i Plebisciti si fecero, perché politicamente necessari in quel delicato momento, ma perché si effettuassero le annessioni essi non furono sufficienti e ci volle l'intervento legislativo delle Camere, che, preso atto del voto popolare, lo accettarono e recepirono[2].

Detto ciò, e tornando all'Inghilterra, Bagehot spiegò il segreto del meccanismo costituzionale inglese usando il concetto chiave della *deferenza*[3]: il Regno Unito era «a

[2] U. Allegretti, *Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale*, Bologna 1989, 403 ss.; *I plebisciti del 1860 e il governo sabaudo*, a cura di G.S. Pene Vidari, Torino 2016.

[4] D. Cannadine, *Class in Britain*, London 1988 p. 26; offre un inquadramento storico-sociale interessante: non solo coloro che stavano in cima alla gerarchia erano convinti della giustezza inevitabile e superiore del modello gerarchico, ma anche i *cottagers*, i *labourers*, i *servants*. Pur con la necessaria prudenza storiografica, l'Autore conclude la sua analisi affermando: «Despite the sociologists' general indifference to hierarchy, and notwithstanding the widespread talk of the "end of difference"», l'Inghilterra contemporanea risulta ancora fortemente condizionata dalle differenze di classe. *Ivi,* p. 161.

deferential country», una nazione che «has a kind of loyalty to some superior person who are fit to choose a good government»; dove «the numerous unwiser part wishes to be ruled by the less numerous wiser part. The numerical majority – whether by custom or by choice, is immaterial – abdicates in favour of its élite». Secondo Bagehot nessuno era in grado di capire il funzionamento delle istituzioni inglesi se non adottando la distinzione tra la componente *dignified* e quella *efficient*; la prima era composta da chi destava sentimenti di deferenza (soprattutto la monarchia e la Camera dei Lord), la seconda, costituita da chi operava e governava (il *Cabinet* di governo). L'atteggiamento deferente è per Bagehot la cifra essenziale dell'intero meccanismo istituzionale: attenzione, Bagehot è estremamente lucido e non indulge a ricostruzioni sentimentali, anzi la sua fortuna come autore sta proprio nella sua capacità di astenersi dalla *literary view* delle minuzie costituzionali; quindi, dopo aver premesso che *habit and tradition* sono fondamentali, sa distinguere *dignified* dalla *efficient part of the Constitution*; è non retorico e disincantato là dove definisce *the atrical show* la messa in scena dei rituali del cerimoniale e della tradizione; dopo aver ribadito l'importanza della *upper class*, è consapevole che ormai (1867) altre forze sociali si sono affermate, e di queste fornisce un preciso ritratto. Ma egli nega – e questo è un punto molto interessante – che si sia avverata la profezia di Jeremy Bentham secondo cui la *middle class* avrebbe spazzato via le vecchie consuetudini (deferenti...) per governare da sola. In altri termini il progresso – dice Bagehot – è avvenuto senza che questo abbia implicato un radicale cambiamento, il vecchio e il nuovo coesistono, la metamorfosi è misteriosamente ancora in atto e non è be

chiaro quale sarà la forma che la società inglese andrà ad assumere[4].

Generalmente, nel mondo occidentale, nel corso dei secoli si è giunti alla "libertà", al costituzionalismo, attraverso rivoluzioni, più o meno cruente, che hanno spodestato i ceti dirigenti precedenti: così è stato in America, in Francia e anche in Russia; dovunque, l'*establishment* è stato sovvertito ed è visibilissima la sostituzione dei vecchi apparati istituzionali, giuridici, economici, sociali. Da parte sua, l'Inghilterra, ha dato vita, prima di altri paesi europei, a ben due rivoluzioni nel Seicento che, però, a parte il non irrilevante aspetto della decapitazione di un re (Carlo I), non hanno per nulla alterato il quadro istituzionale e sociale. Lo stesso leader rivoluzionario Oliver Cromwell (che si dichiarava, per nascita, un *gentleman*) aveva manifestato l'intenzione di mantenere la Camera dei Lord; ma gli eventi lo condussero ad accettare il diverso avviso che riteneva i Lord inutili e pericolosi. Questo fu il periodo di sovvertimento totale dell'atteggiamento *deferential*: non c'era più né un Re, né Lord, né Vescovi. Ma la parentesi fu assai breve e ben presto i ceti dirigenti tradizionali avvertirono la spiacevole sensazione che ci si stesse avviando verso le forme di governo meno deferenti e lavorarono concordemente per

[4] D. Cannadine, *Class in Britain*, London 1988 p. 26; offre un inquadramento storico-sociale interessante: non solo coloro che stavano in cima alla gerarchia erano convinti della giustezza inevitabile e superiore del modello gerarchico, ma anche i *cottagers*, i *labourers*, i *servants*. Pur con la necessaria prudenza storiografica, l'Autore conclude la sua analisi affermando: «Despite the sociologists' general indifference to hierarchy, and notwithstanding the widespread talk of the "end of difference"», l'Inghilterra contemporanea risulta ancora fortemente condizionata dalle differenze di classe. *Ivi,* p. 161.

la chiusura dell'intervallo repubblicano (che non ha lasciato, peraltro, un buon ricordo nella storiografia e nella memoria collettiva inglese). Con la Restaurazione del 1660 so ritornò alle vecchie certezze della gerarchia "feudale" e si confermò la *damnatio memoriae* del repubblicanesimo, inteso essenzialmente come un governo sostanzialmente troppo invasivo delle libertà individuali.

L'aristocrazia, nel senso ampio del termine, aveva molto potere prima delle rivoluzioni, ne ebbe ancor di più dopo la "Gloriosa" Rivoluzione del 1689; la monarchia rimase, la Camera dei Lord anche, l'oligarchia si rafforzò[5]. Bagehot, che era giornalista, pragmatico e lontano dai paludamenti dell'accademia, colse questo fatto e lo spiegò proprio alla luce di quell'atteggiamento *deferential* che, a suo parere, connotava lo spirito dell'intera Isola; va detto, *en passant*, che, invece, un giurista continentale, imbevuto di dottrine razionalistiche, avrebbe molto esitato ad usare un concetto, per così dire, più antropologico che giuridico, ma, è fatto ben noto, gli Inglesi sono assai pratici e non amano le teorie, e quindi il concetto era chiaro a tutti. Il fatto che la nazione fosse deferente non implicava, però, che l'oligarchia non si rendesse conto dei necessari cambiamenti da farsi: l'élite decise quindi di non chiudersi in se stessa e, dichiarando di volersi ispirare a principi di libertà e di costituzionalismo seppe, prima di qualsiasi altro ceto dirigente europeo, allargare lo spazio che poteva essere occupato dai ceti inferiori; in questo modo – e fu certo più facile a dirsi che a farsi – ottenne una considerazione favorevole da parte del popolo: le "generalità dei consociati" fu in sostanza

[5] Rimane classico G.M. Trevelyan, *The English Revolution*, *1688-1689,* Oxford 1938; si veda anche il recente A. Nicolson, *Gentry. Six Hundred Years of a Peculary English Class*, London 2012.

piuttosto portata a valutare i comportamenti aristocratici con il metro del rispetto più che dell'invidia.

Anche Alexis de Tocqueville, che fu profondo conoscitore dell'intima realtà socio-giuridica dell'antico regime, seppe leggere il modello inglese senza preconcetti e con profondo acume e spiegò come mai l'aristocrazia inglese, dopo la Gloriosa Rivoluzione, avesse potuto presentarsi, credibilmente, come la miglior garanzia contro il dispotismo; il tutto implicava una certa dose di *fiction*: «la nobiltà inglese, spinta dalla sua stessa ambizione, ha saputo, quando ciò le è parso necessario, mescolarsi familiarmente agli inferiori e finger di considerarli come suoi eguali. [...] Per comandare era pronta a tutto[6]».

Proprio dal mondo feudale (*premoderno*) veniva fuori la *deferenza*, come obbligazione innanzitutto da parte del vassallo nei confronti del signore. Ma con *deferenza* mi pare si debba intendere un termine che implica la bilateralità, così come il *rispetto*; quest'ultimo, nel rapporto vassallatico, è un concetto che funziona non solo dall'alto in basso ma viceversa: anche il signore deve rispettare le regole che governano il contratto feudale. In altri termini la vera deferenza esiste e va mostrata nei confronti di chi se lo merita: il vassallo rispetta il suo signore solo se questi si è dimostrato uomo di buona fede; il popolo rispetta le classi dirigenti solo se queste ne sono degne[7].

[6] A. de Tocqueville, *L'Antico Regime e la Rivoluzione,* Milano 1981, pp. 53, 62, 128, 137-138.

[7] Il presunto bilanciamento, nella *fiction* costituzionale, avveniva attraverso il controllo del popolo sulla nobiltà e della nobiltà sul popolo, mentre il Re controllava entrambi e impediva usurpazioni del potere esecutivo. W. Blackstone, *Commentaires on the Laws of England (1765-1769)*, Chicago 1979, pp. 150 ss.

È vero che sostenere che la *upper class* si sia costantemente meritata i suoi privilegi nel corso dei secoli significherebbe forse peccare di eccessiva deferenza...; ma, pur senza trionfalismi, fu possibile attribuirle notevoli doti che, come notava Tocqueville, la proiettarono nell'immaginario collettivo come un ceto responsabile, consapevole, e ben presente ai diversi appuntamenti con la storia (si pensi, banalmente, all'enorme tributo di sangue dato dai ceti dirigenti durante la Prima Guerra Mondiale).

Ma un altro elemento, assai materiale, contribuì indubbiamente al rafforzamento della deferenza: la *ricchezza*. È dimostrato che i ceti inferiori videro con una sorta di timore reverenziale (*awe*) che l'aristocrazia e la *gentry* erano ricche: tradizionalmente, si è detto che gli Inglesi rispettano molto la ricchezza, in particolare quella visibile, e la più visibile, e la più antica forma di ricchezza è il possesso terriero (anche questo è in fondo un valore pre-moderno).

Detto ciò, mi sembra importante ricordare qualche dato che forse non tutti conoscono[8]: nonostante le conclamate leggi egualitarie, fortemente lesive della grande proprietà privata, combattuta a spietati colpi di tassazione sul reddito (fino al 90% nel secondo dopoguerra) e di imposta di successione, a tutt'oggi circa 5000 famiglie di maggiori proprietari possiedono oltre ¼ del totale delle terre agricole d'Inghilterra, e queste famiglie possono essere definite come un ceto superiore formato dalla nobiltà vera e propria – Lord –, dai baronetti (istituiti dalla monarchia all'inizio del Seicento come ceto ereditario ma sprovvisto del potere legislativo e quindi non facente parte della *House*

[8] K. Cahill, *Who owns England?*, Edinburgh 2002; B. MacGregor, *Land Tenure in Scotland*, Perth 1993; A. Cramb, *Who owns Scotland now?*, Edinburgh 2000.

of Lords) e dalla *gentry* (ceto dotato di alcune caratteristiche sostanzialmente nobiliari, anche se privo di titoli). Se poi si aggiungono alle predette proprietà le altre di inferiore grandezza, ma superiore comunque ai 250 acri, si arriva alla stupefacente constatazione che le *élites tradizionali* sono nel possesso – oggi – di circa il 60% di tutta la terra d'Inghilterra. La situazione in Scozia è – se possibile – ancora più "feudale". E dire che di alcune casate "feudali" che possiedono le aree urbane più eleganti e costose di Londra, che da loro derivano la denominazione (Grosvenor, duchi di Westminster, Visconti Belgrave, Lord Cadogan, visconti Chelsea ecc.)? Risulta che tuttora ci si trova di fronte ad una ricchezza in molti casi quasi incommensurabile, ed è quindi abbastanza comprensibile che questo ceto superiore sia stato visto e ancor oggi venga guardato con deferenza: un ceto "feudale", in quanto diverso da una classe di industriali, commercianti, finanzieri, ecc., ma nello stesso momento assai rispettato per la sua persistente opulenza persistentemente ragguardevole anche se raffrontata alle fortune "borghesi". È una ricchezza che si immagina *immemorial*, anche se spesso è assai più recente di quanto sembri, ma un popolo *deferential* ama raccontarsi delle storie, che non sono mai del tutto vere o del tutto false, e che in ogni caso corrispondono ad un diffuso sentire.

Tentando di scendere a valutazioni più giuridiche, vorrei sostenere che, a mio avviso, *deferential* è un aggettivo che appartiene al lessico giuridico inglese. Come molte altre parole, o concetti, come *gloria*, *onore*, *prestigio*, *amicizia*, rientra nella tabella dei valori di una società europea "pre-moderna", che ne ha saputo far uso per organizzarsi nei secoli sulla base della tradizione consuetudinaria: questo lessico, e questi valori hanno avuto un ruolo fondamentale

anche nella strutturazione di quello che è il diritto pubblico europeo, il diritto internazionale o, per meglio dire, il diritto *inter principes*[9].

A me pare quindi che il concetto di *deferential* possa essere a ragione considerato come un *mot-clé*, necessario non solo per chiarire il funzionamento dei meccanismi politici (per così dire, nell'immaginario costituzionale[10]), ma per avvicinarsi, con utile strumento interpretativo, alle diverse e complesse realtà dell'intera società inglese; ritengo che esso vada in qualche modo associato a molti concetti similari che, disseminati nelle storie e nei luoghi d'Inghilterra, ne hanno garantito l'insularità, anche rispetto ai modelli concorrenti dell'Europa continentale. Che cosa, se non la deferenza, ha consentito per secoli che l'amministrazione della giustizia (seppur minore) fosse esercitata da Giudici di Pace il cui requisito non era la formazione giuridica ma l'appartenenza alla *gentry*? I *Justices of the Peace* furono una «Exclusive Oligarchy[11]». Che cosa, se non la deferenza e l'ammirazione verso i giudici delle Corti centrali di Westminster, gli "oracoli del diritto", ha consentito loro, nonostante le velenose critiche di un Bentham, o di un Dickens, di sopravvivere al ciclone distruttivo del Giusnaturalismo e dell'Illuminismo? E che dire del regime fondiario del Regno Unito? Non è certo

[9] Mi sia lecito, sul punto, rimandare al mio articolo E. Genta, *Elements of European Public Law (Jus inter principes) in the 18th Century*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 2013, pp. 291-301. Il termine "amicizia" in particolare, è stato fatto oggetto di un'interessante analisi da R. Lesaffer, *Amicitia in Renaissance. Peace and Treaties (1450-1530)*, in *Journal of the History of International Law*, 2002, pp. 77-99.

[10] A. Torre, *Regno Unito*, Bologna 2005, p. 10; sul sistema delle corti, p. 103 ss.

[11] B. Osborne, *Justice of the Peace 1361-1848. A History of the Justices of the Peace for Counties of England*, Shaftesbury 1960, pp. 163 ss.

possibile in questa sede approfondirlo, ma tutte le complessità di quel fondamentale settore del diritto inglese erano – e sono[12] – «not to be decided by natural Reason but by arficial Reason and Judgement of Law, wich requires long study and experience before man can attain to the cognizance of it»: il che significa totale deferenza verso i giuristi-giudici, *sacerdotes iuris*, posto che soltanto loro possono reperire e dichiarare i principi inamovibili del *common law*. È persino *trivial* sottolineare che non è solo coreografia l'eleganza dei paludamenti – toghe e parrucche – e delle aule di giustizia britanniche (il *theatrical show*): l'immagine della Giustizia come solenne funzione nelle mani di esperti (i "signori del diritto") che non usano la ragione naturale (dell'uomo qualunque), ma che conoscono la ragione del diritto (che ha le sue ragioni che la ragione non conosce...); va ancora aggiunto che i giudici supremi appartennero costantemente ai ceti superiori.

A questo punto, provocatoriamente, saremmo tentati di fare uso di quelli che la scienza politica anglosassone chiama *counterfactuals*[13]: che cosa sarebbe accaduto (o non sarebbe accaduto) nella storia inglese *se* il sentimento di deferenza non fosse stato così dominante? La storia – lo si ripete spesso – non si fa con i *se*, ma in realtà è assai stimolante provare a pensarci: presumibilmente la monarchia sarebbe caduta da tempo, e comunque, con tutta probabilità, non avrebbe retto all'abdicazione di Edoardo VIII; la *House of Lords* sarebbe stata abolita da almeno un secolo e mezzo; antichi istituti giuridici come la primogenitura non avrebbero retto le critiche illuministiche e quindi oggi la Gran Bretagna non potrebbe

[12] J.G. Riddal, *Land Law*, London 2003.
[13] J.D. Fearon, *Counterfactuals and Hypothesis Testing in Political Sciences*, in *World Politics*, 1991, pp. 169-195.

vantare quelle migliaia di dimore storiche strapiene di arte, il cui godimento è aperto largamente al pubblico; sicuramente l'Isola avrebbe adottato i codici, e così via... Credo che ognuno potrebbe divertirsi a trovare altri esempi.

Il sistema di governo dei *gentlemen* ha dato vita nei secoli ad «un'aristo-democrazia[14]» (che è un caso unico in Europa) oggi tutt'altro che scomparsa, pur avendo subito un inevitabile ridimensionamento, a ben vedere più dal punto di vista economico che sociale. La famosa e sarcastica definizione dell'Inghilterra come una *snobocrazia* dunque resiste? Che accadrà in futuro? Indubbiamente la sopravvivenza del ceto nobiliare è e sarà molto condizionata dall'esistenza della monarchia. Non mi azzardo a fare profezie ma vorrei, tra il malinconico e il provocatorio, concludere ricordando che la scrittrice Nancy Mitford[15], autrice tra l'altro del famoso libretto su che cosa era o non era *upper class*, affermava che i nobili, quando la monarchia è caduta ed il regime è repubblicano, assomigliano, a quei polli ai quali è stata tagliata la testa: essi continuano per un po' a girare e svolazzare, e sembrano vivi, ma in realtà – ahimè – sono morti e finiscono per crollare definitivamente e penosamente a terra.

[14] J.H. Huizinga, *Un europeo in Inghilterra,* Milano 1966, p. 132.

[15] W.M. Thackeray, *The book of Snobs*, London 1848; *Noblesse Oblige: An Enquiry into the Identifiable Characteristic of the English Aristocracy*, edited by N Mitford, London 1956. Nancy era una delle famose sorelle Mitford, emblematiche del mondo dell'*upper class*.

MICHELE ROSBOCH

Terre, Comunità e Beni comuni

Introduzione

Sulle questioni connesse agli assetti collettivi e alla gestione "comune" di beni e risorse si sono soffermati in tempi recenti non solo i giuristi, ma anche altri importanti studiosi di differenti discipline economiche e sociali [1], facendo emergere prospettive feconde, che permettono di gettare lo sguardo retrospettivamente sulle vicende delle relazioni fra comunità e territori; nel presente contributo ci si soffermerà specialmente sulle aree alpine occidentali già appartenenti agli Stati sabaudi[2].

[1] L'attenzione diffusa risale all'innovativo studio del Premio Nobel Elinor Ostrom, *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge 1990 (trad. it *Governare i beni collettivi*, Venezia 2009), poi ripreso e citato nel dibattito scientifico; cfr. E. Ostrom–V. Ostrom, *Choice, rules and collective action: the Ostroms on the study of institutions and governance,* Colchester, ECPR Press, 2014. In ambito storico-giuridico è merito soprattutto degli studi di Paolo Grossi aver richiamato (già a partire dagli anni Sessanta del secolo XX) l'attenzione sull'importanza di considerare – accanto all'approccio proprietario e individualistico – anche "un altro modo di possedere"; cfr. P. Grossi, *'Un altro modo di possedere'. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria,* Milano 1977; per uno sguardo sintetico ai diversi orientamenti in materia, richiamo – per tutti – il recente saggio di Francesco Viola, *Beni comuni e bene comune*, in *Diritto e Società*, 2016, pp. 381-398. Di rilievo – per considerazioni economiche e sociologiche generali – anche M. Nussbaum, *Giustizia sociale e dignità umana. Da individuo a persona*, Bologna 2004.

[2] Cfr. in proposito *Le dinamiche del cambiamento. Cultura, cittadinanza, economia nelle regioni alpine occidentali tra età moderna e globalizzazione. Atti del convegno promosso dal Centro di Studi sull'Arco Alpino Occidentale e*

Alle questioni degli assetti territoriali è legata anche la vasta tematica dei confini e delle frontiere, variamente indagata dalla storiografia giuridica sia con riguardo ai risvolti privatistici sia con riferimento alle questioni pubblicistiche della sovranità e delle relazioni fra Stati[3].

Sullo sfondo emergono, anche nel microcosmo dell'Arco alpino occidentale e delle relazioni transfrontaliere, due questioni di rilievo sia storico che attuale: – la presenza accanto all'impostazione individualista e proprietaria di quella del godimento "civico" e comunitario dei beni; – le vicende della definizione (o possibile "ridefinizione") dei confini fra pubblico e privato[4].

---

dal Centre de Recherche en Histoire de l'art, Italie, Pays Alpins, Alba, 8-9 giugno 2006, a cura di A. Crosetti e M. Rosboch, Torino 2006.

[3] Per tutti P. Marchetti, *De iure finium: diritto e confini tra tardo Medioevo ed Età moderna*, Milano 2001 e la pubblicazione miscellanea *Confini e frontiere nell'età moderna: un confronto fra discipline*, a cura di A. Pastore, Milano 2007.

[4] Cfr. B. Sordi, *Verso la grande dicotomia: il percorso italiano,* in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2016, pp. 193-209 e *La summa divisio droit public/droit privé dans l'histoire des systèmes juridiques en Europe (XIX^e^-XX^e^ siècles)*, Parigi 2018; qualche anno fa nel dibattito pubblico italiano ebbe un certo rilievo un originale intervento dello scrittore e critico d'arte Giovanni Testori: «Politico; privato; due definizioni; due divisioni; due separazioni. Un coltello, il coltello della sociologia, è entrato o ha presunto d'entrare dentro l'unità della vita dell'uomo e, acuendo le già improprie denominazioni di pubblico e privato, anzi irritandole e nevrotizzandole, ha cercato di stabilire, non solo due momenti contrari, ma di illustrarli e codificarli. Secondo è proprio di questa finta scienza, e insieme, finta filosofia, dalla constatazione di due momenti continuamente mobili della vita s'è passati alla loro astrazione; avulsi dal contesto (dal quale, del resto, levarli risulta impossibile, poiché il contesto è formato proprio dal loro medesimo e continuo scambio), i due termini sono diventati categorie; le due categorie, opposizioni; e così s'è creduto che tra pubblico e privato o come, peggiorando, s'usa dir oggi, tra privato e politico ci

Pluralismo delle istituzioni e assetti dei territori.

Prendendo sinteticamente le mosse dalla situazione successiva al periodo medievale[5] si possono rilevare anche in epoca moderna – caratterizzata soprattutto dalla progressiva affermazione della superiorità dello Stato sabaudo – significative presenze di situazioni complesse e "plurali", sicuramente legate a risalenti diritti e franchigie collettive[6]; e in tali ambiti è frequente lo sviluppo di forme

---

fosse non già continuità, ma lotta, agonia; e, dunque, morte; ora dell'uno, ora dell'altro termine. ... Se, esperite queste considerazioni generali, ci poniamo a meditare cosa mai, oggi come oggi, dopo che di questi due termini s'è fatto tanto uso e abuso, sia restato, ci accorgiamo che essi principiano già a non significare più nulla. Insomma, l'astrazione sociologizzante da cui sono nati li ha ampiamente richiamati dentro il suo indistinto pantano. Non è dunque difficile pensare che, ben presto, anche queste due parole finiranno nel cimitero dei non-sensi, o dei sensi esautorati del loro stesso senso, di cui la civiltà della «cosa» ha riempito i nostri giornali, le nostre televisioni, i nostri libri, le nostre riviste; e, ciò che è peggio, i nostri crani». G. Testori, *Una separazione abusiva*, in *La maestà della vita e altri scritti*, a cura di G. Frangi-D. Rondoni, Milano 1998, pp. 96-97.

[5] Com'è noto proprio in epoca medievale si afferma quale tessuto connettivo dell'intero sistema del diritto comune l'insieme delle relazioni fra diritto generale e diritti particolari, muovendo dalle basi romanistiche ed evolvendo poi verso l'epoca dei codici: nel complesso, sui vari aspetti e periodi, cfr. *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998)*, Roma 2001.

[6] Su questi argomenti, in una prospettiva transfrontaliera, si devono ricordare (oltre a quanto già citato, *supra*, nota 3) alcuni importanti convegni e pubblicazioni del Centro Studi sull'Arco Alpino Occidentale, a partire dagli anni'80 del secolo scorso, soprattutto per l'impulso di Ettore Passerin d'Entreves, Mario Abrate, Giorgio Lombardi e Daniel Grange (animatore dell'omologo Chrpa di Genoble): in proposito cfr. D.-J. Grange, *Regards sur trente ans de cooperation entre les universités de*

territoriali di autogoverno, che si affermano secondo logiche di tutela dei diritti delle comunità e che rivendicano ambiti di autonomia nei confronti, sia dei poteri signorili e intermedi, sia nei confronti dell'ingerenza del potere politico centrale[7].

L'affermazione dei cosiddetti *bandi campestri*, quale consolidazione delle regole e degli usi locali soprattutto a beneficio delle comunità, rispondono a una logica di auto-organizzazione e di autarchia collettiva, in cui prevalgono istanze provenienti dagli stessi appartenenti alle comunità interessate[8].

Come ha precisato Enrico Genta: «Se esaminiamo i Bandi Campestri ci accorgiamo [...] che la loro sostanza e le loro funzioni non corrispondono per nulla alla dimensione individualistica: anche e collocabili cronologicamente nell'Età moderna, appartenendo non di rado addirittura all'800, essi sono ancora modellati su un'idea pre-borghese della società, ancora lontani dall'incentrare tutta la loro

Grenoble et de Turin. Les colloques franco-italiens d'études alpines, in *Le dinamiche del cambiamento* cit., pp. 9-24.

[7] Cfr. per tutti in generale A. Petracchi, *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell'antico regime al chiudersi dell'età cavouriana (1770-1861)*, Verona, Neri Pozza, I, 1962 ed E. Genta, *Una rivoluzione liberale mancata. Il progetto Cavour-Santarosa sull'amministrazione comunale e provinciale (1858)*, Torino 2000, pp. 97-181; sulle vicende delle comunità intermedie: P. Grossi, *Le comunità intermedie fra moderno e pos-moderno*, a cura di M. Rosboch, Genova, 2015. Su aspetti fondamentali della situazione francese cfr. M. Bloch, *La fine della comunità e la nascita dell'individualismo agrario nella Francia del XVIII secolo*, Milano, 1979 e S. Mannoni, *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia*, Milano, Giuffrè, I-II, 1994-1996.

[8] In proposito, con riguardo soprattutto all'area biellese, cfr. G. S. Pene Vidari, *Aspetti storico-giuridici*, in *L'Alpe e la Terra. I bandi campestri biellesi nei secoli XVI-XIX,* a cura di L. Spina, Biella 1997, pp. 15-52.

attenzione sul soggetto, sull'individuo proprietario. Anzi, non di rado, i Bandi impongono al proprietario dei sacrifici, al fine di una migliore produttività e di una più oculata gestione della terra[9]».

In effetti, proprio i bandi campestri e i molti "usi civici" ad essi legati hanno consentito per secoli – e in alcuni casi consentono ancora oggi[10] – la sopravvivenza e la stabilità di una certo tipo di società agraria e montana, basata su uno stretto legame fra comunità stanziali e territori, altre a una prevalenza dei caratteri reicentrici e comunitari rispetto a quelli individualistici e dell'impresa privata. Trattandosi inoltre di una legislazione conservativa più che innovativa, si può individuare nei loro assetti anche una forma di tutela e garanzia dell'ambiente, pur con sensibilità diverse da quelle contemporanee[11].

Da ultimo, occorre osservare che i beni comuni (o "civici" o collettivi) rappresentano per loro natura realtà giuridiche difficilmente assoggettabili a confini giuridici e

[9] E. Genta, *Tutela del territorio e Bandi Campestri in Piemonte,* in *Le dinamiche del cambiamento* cit., p. 107.

[10] A. Crosetti, *Gli "usi civici" tra passato e presente in una dimensione europea*, in *Le dinamiche del cambiamento* cit., pp. 25-36.

[11] G. S. Pene Vidari, *Autodisciplina e normazione nella storia dell'ambiente,* in *Protection e valorisation des ressources naturelles dans les Etats de Savoie. Actes du colloque international de Cuneo, 6-7 octobre 2011*, a cura di M. Ortolani, Nizza 2014, pp. 3-13; per qualche esempio della disciplina dei bandi, si veda A. Crosetti, *Potere e territorio: eclissi dell'autonomia comunale. I bandi campestri nel territorio albese tra XVII e XVIII secolo*, in *Pouvoirs et territoires dans les Etats de Savoie. Actes du colloque international de Nice, 29 novembre-1er décembre 2007,* a cura di M. Ortolani, Nizza, Serre, 2010, pp. 341-352 e S. Cipolla, *Il Senato di Piemonte e i bandi campestri*, in *Pouvoirs et territoires* cit., pp. 353-366.

naturali troppo ben definiti e pertanto in molto casi con estensione transfrontaliera[12].

Peraltro lo stesso centralismo burocratico e amministrativo comporta spesso una certa svalutazione degli assetti tradizionali e del ruolo delle comunità auto-organizzate, tendendo ad un livellamento degli assetti istituzionali e a un rafforzamento dei controlli operati dall'alto[13].

Può essere utile vedere, a questo punto, qualche elemento innovativo sugli assetti tradizionali, introdotto dall'intervento statale a partire dal secolo XVIII, in cui si afferma un nuovo protagonismo interventista dello Stato sabaudo. Proprio con il Settecento acquista importanza un

[12] Come osservato con precisione, con riguardo alla situazione odierna da Francesco Viola: «Infine, è anche il caso di notare che questi beni comuni possono avere una dimensione transfrontaliera, cioè sfuggire al raggio d'azione dei poteri statali in quanto l'interdipendenza non rispetta la geopolitica nazionalista. L'etere, l'acqua, l'aria, il web e i beni culturali non conoscono frontiere. Di conseguenza il "comune" può essere [...] ben più ampio non solo del "privato" e dello "statale", ma anche del "pubblico". Ciò non vuole anche dire che il rispetto dei diritti fondamentali delle persone non può essere ormai assicurato dal singolo Stato e che, pertanto, [...] anche la questione del bene comune assume oggi una dimensione transnazionale ed internazionale» F. Viola, *Beni comuni e bene comune,* cit., p. 386; con riguardo alle vicende transfrontaliere negli Stati sabaudi: *Propriété individuelle et collective dans les Etats de Savoie. Actes du colloque international de Turin, 9-10 octobre 2009*, a cura di M. Ortolani, Nizza 2012; si veda anche R. Ferrante, *La favola dei beni comuni, o la storia presa sul serio*, in *Ragion pratica*, 2013, pp. 319-332.

[13] Per tutti, in generale, L. Mannori, *Introduzione*, in *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi,* a cura di L. Mannori, Napoli 1997, pp. 7-42 e G. Miglio, *Le contraddizioni dello Stato unitario*, in *L'unificazione amministrativa e i suoi protagonisti*, a cura di G. Miglio-F. Benvenuti, Vicenza 1969, I, pp. 25-43.

primo controllo dei territori, realizzato soprattutto attraverso le relazioni e l'azione degli Intendenti sabaudi[14], mentre – contestualmente – la legislazione delle Regie Costituzioni sabaude prevede dal 1729 la chiara indicazione della demanialità delle miniere, delle acque e dei boschi[15].

A partire specialmente dalle analisi compiute da Gian Savino Pene Vidari, si possono individuare alcuni elementi significativi delle relazioni fra comunità locali e Stato sabaudo a proposito del regime dei beni e dei diritti di sfruttamento delle risorse naturali in Antico regime; si tratta di esempi di un certo rilievo, significativi nell'evoluzione amministrativa e politica degli Stati sabaudi[16], caratterizzata da una crescente spinta verso i controlli delle autorità centrali, attraverso i funzionari governativi periferici (su tutti gli Intendenti)[17].

Il primo si riferisce ad una controversia abbastanza nota relativa alle acque del torrente Josina, nel monregalese, fra

[14] Su cui si può rinviare, per tutti, ai contributi raccolti in *Intendants et Intendance en Europe et dans les Etats de Savoie. XVII^e^-XIX^e^ siècles*, a cura di M. Ortolani–K. Deharbe, Nizza 2015.

[15] G. S. Pene Vidari, *La normativa forestale da Carlo Felice a Carlo Alberto,* in *Per un museo dell'agricoltura in Piemonte. V. Il bosco e il legno*, Torino 1987, 211-213; cfr. anche D. Bobba, *Boschi, comunità, Stato. Piemonte 1798-1861*, Roma 2015.

[16] G. S. Pene Vidari, *Note su disciplina mineraria e tutela del territorio in Valchiusella*, in *Bollettino della Società accademica di storia ed arte canavesana*, 1991, pp. 123-135; Id., *Aspetti del regolamento forestale albertino*, in *L'agricoltura nel Piemonte dell'800. Atti del seminario in memoria di Alfonso Bogge, Torino 2 dicembre 1989*, a cura di P. Caroli-P. Corti-C. Pischedda, Torino 1991, pp. 35-71 e Id., *Note storiche sulla disciplina delle acque nello Stato sabaudo e nel Cuneese,* in *Canali in Provincia di Cuneo. Atti del convegno, Bra 20-21 maggio 1989*, a cura di G. Carità, Cuneo 1991, pp. 205-213.

[17] E. Genta, *Intendenti e comunità nel Piemonte Settecentesco*, in *Comunità e poteri centrali* cit., pp. 43-57.

i comuni di Beinette e di Peveragno da una parte, e quello di Mondovì dall'altra; si tratta di un caso emblematico a proposito di un corso d'acqua di una certa importanza per l'economia della zona, ma non considerato "pubblico", poiché le sue acque non erano né navigabili né perenni (come tradizionalmente previsto secondo lo *ius commune*). I monregalesi, da sempre, traevano utilità da tali acque, pur in assenza di concessione ducale ed ottengono nel 1588-89 il riconoscimento delle loro ragioni da parte del Senato di Piemonte; viene, infatti, riconosciuto il diritto degli abitanti di Mondovì a scapito dei vicini cittadini di Peveragno, che avevano avviato consistenti opere per la derivazione di parte delle acque a loro favore.

L'interesse della controversia risiede, però, soprattutto nell'intervento nella successiva causa penale, a difesa degli stessi cittadini di Mondovì, che avevano di notte danneggiato e reso inutilizzabili le opere avviate, da parte di giuristi di fama come Lodovico Morozzo[18].

Si può quindi notare la prevalenza dell'interesse dell'attore pubblico nei confronti del regime delle acque negli Stati sabaudi, affermando – a scapito dei privilegi locali – una certa «omogeneità di trattamento», che culmina poi con l'espressa proclamazione della demanialità delle acque disposta nel 1729 dalle Regie Costituzioni[19].

[18] Della vicenda si ha notizia anche da Antonino Tesauro nella sua raccolta di decisioni del Senato sabaudo e dal giurista pavese Francesco Maria Pecchio: cfr. G. S. Pene Vidari, *Note storiche sulla disciplina* cit., pp. 207-212; in generale si veda anche L. Moscati, *In materia di acque. Tra diritto comune codificazione albertina,* Roma 1993.

[19] *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, Torino, 1729, II, libro VI, tit. VII, par. 1, p. 466.

Il secondo riguarda, invece, la vicenda dello sfruttamento delle miniere della Valle di Brosso e dei boschi della Valchiusella – in zona limitrofa a Ivrea –, risalenti addirittura al periodo tardomedievale, ed in particolare – per le miniere – ad una prima concessione risalente al 1448[20].

Nello specifico si tratta anzitutto di una serie di situazioni giuridiche collettive poste in capo ad alcune comunità dell'alta Valchiusella (fra le quali Brosso, Meugliano e Traversella), alcune delle quali sforavano fin verso la Valle d'Aosta (situato nella valle di Champorcer) e che si consolidano in una serie di norme del 1627, precisate poi nel 1636; esse prevedono divieti di alienazione *uti singuli* e le modalità di gestione comune dei diritti pascolo e di *erbaggio*, spesso limitati in alcuni periodi dell'anno. Nel corso dei secoli si verificano, poi, casi frequenti di riduzione dei beni collettivi ad uso particolare, nonché casi di accrescimento – specialmente nel XVIII secolo – delle "proprietà" attraverso ingenti investimenti da parte delle stesse comunità di riferimento[21].

Per vicinanza spaziale, merita un cenno anche la vicenda dei giacimenti minerari della Valle di Brosso, a partire da una concessione delle miniere favore delle comunità di Brosso e di Lessolo da parte del duca di Savoia; com'è noto, le risorse minerarie rientravano fin dal medioevo fra gli *iura regalia* e la concessione ducale consentì pe secoli una sorta di diritto collettivo ai componenti delle comunità; successive disposizioni locali vengono a garantire e tutelare tali diritti, anche per la temuta «sterilità del luogo», secondo una sorta di

[20] M. Gaj, *Aspetti dell'utilizzazione e circolazione dei beni comuni in Piemonte*, in *Propriété individuelle* cit., pp. 202-209.
[21] Nello specifico M. Gaj, *op. cit.*, pp. 203-205.

protezionismo e di accurata tutela delle risorse ambientali ed economiche.

Differente, è, invece il caso del vicino territorio di Traversella, dove anche per la mancanza di regolamenti puntuali e garantisti, portò ad un impoverimento delle risorse, da un lato, e ad uno sfruttamento fuori dal controllo della comunità (a causa di una serie di privatizzazioni settecentesche), dall'altro. Il tentativo tardivo di risolvere la situazione, compiuto con i bandi minerari del 1779 e del 1787, non riuscì però a salvare l'integrità dei beni, che si possono considerare esauriti già nel XIX secolo[22].

In terzo luogo si possono proporre alcune osservazioni circa le vicende delle cosiddette "consorterie" valdostane; si tratta di un argomento assai ampio, oggetto sia di numerosi studi sia di alcune significative e recenti controversie giudiziarie[23]. In estrema sintesi si tratta di ampie porzioni di territorio montano con forme assai

[22] G. S. Pene Vidari, *Disciplina mineraria e territorio: il caso della Valchiusella*, in *Bollettino della Associazione Mineraria Subalpina*, 1989, pp. 23-32.

[23] Oltre alla 'classica' ricostruzione di M. A. Benedetto, *Ricerche sulle consorterie valdostane*, Aosta 1977 (ripreso in Eadem, *Contributo allo studio delle consorterie valdostane*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, Milano 1981, I, pp. 113-142) cfr. i più recenti contributi di U. Petronio, *Le Consorterie valdostane*, in *Riv. Dir. Agrario*, 1999, pp. 372-423 e di R. Louvin, *Un bene comune tra pubblico e privato. Profili giuridici del fenomeno delle consorterie valdostane*, Aosta 2012; sugli assetti collettivi nelle aree alpine (per lo più orientali) si veda anche P. Grossi, *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in *Il dominio e le cose. Percezioni medievali dei diritti reali*, Milano 1992, 695-748, in cui si nota come: «L'idea di proprio è tuttavia secondaria per connotare il meccanismo interno della sfera giuridica 'proprietà collettiva', la quale è soprattutto uno statuto della cosa. Con questa nozione – niente affatto innocua – si vuole significare che essa si modella sulla cosa, è scritta sulla cosa, è plasmata interamente dalle ragioni primordiali fisiche ed economiche della cosa» (p. 732).

singolari di proprietà collettive e modalità di gestione dei beni e delle utilità esercitate da soggetti collettivi; al di là delle differenti letture del fenomeno, si può ben affermare che esso ha rappresentato per secoli (e ancora rappresenta...) un fenomeno di rilievo di situazioni giuridiche reali non individualistiche, ma piuttosto basate su una sorta di «catalogo di utilità» godute e amministrate comunitariamente[24].

Esse hanno costituito nel corso dell'epoca moderna un significativo snodo delle relazioni fra comunità e beni collettivi, interessando pure le vicende delle relazioni fra le comunità locali e il potere centrale in Valle d'Aosta, oscillante fra garanzia delle più risalenti consuetudini e istanze di accentramento e livellamento dei privilegi locali[25]; a queste vicende si sono accostate, pure, negli ultimi decenni significative problematiche ambientali ed importanti snodi dello sviluppo economico delle aree montane. E proprio nell'ultimo anno il legislatore italiano ha provveduto ad una significativa riforma degli usi civici – con la legge 20 novembre 2017 n. 168 – e delle proprietà collettive, con una migliore considerazione delle specificità degli assetti comunitari e delle diverse tipologie di 'proprietà' collettive[26].

Pur nella differenza delle situazioni, tratto comune delle situazioni menzionate è quello del contrasto – più o meno esplicito – fra le ragioni delle comunità e quelle del potere

[24] Lo stesso Roberto Louvin (sulla linea indicata da Ugo Petronio) ha distinto tre tipologie differenti di consorterie: - quelle *uti singuli*, - quelle *uti universi* e quelle *uti cives* diritti di uso civico): R. Louvin, *Un bene comune* cit., pp. 19-24.

[25] Mi permetto di rimandare a M. Rosboch, *L'accentramento sabaudo nel ducato di Aosta,* in *Pouvoirs et territoires* cit., pp. 217-224.

[26] Nello specifico P. Grossi, *Un altro modo di possedere: quarant'anni dopo*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 1-2018, pp. 81-88.

centrale, in un contesto storico-politico, in cui si può rilevare la compresenza (e spesso la dialettica) fra modi diversi di concepire il potere territoriale ed il regime giuridico dei beni; come ha osservato acutamente Giorgio Lombardi, riflettendo sulle origini tardo-medievali delle terre civiche. «È quindi evidente il significato comparatistico di questi temi, che aspetta ancora una serie di verifiche tali da poter fornire la mappa delle diverse situazioni. Un punto è però certo: all'origine di tutto esiste *una comunità individuata in relazione all'uso collettivo di determinati beni*. In altre parole non è la comunità a individuare il territorio, ma è il territorio a individuare la comunità; e usando l'espressione territorio, voglio dire non soltanto il luogo al quale si riferisce il potere che l'ente esponenziale del gruppo – la collettività – esercita sui soggetti che ne fanno parte, ma il punto di riferimento necessario e sufficiente a individuare un insieme di soggetti legati dall'uso comune dei beni[27]».

Gestione e razionalizzazione dei beni territoriali

Si può accennare ora, in rapida sintesi, ad alcuni aspetti delle riforme compiute nello Stato sabaudo nella prima metà del XIX secolo, dopo il periodo della dominazione napoleonica. Queste riforme originano proprio dalla considerazione del fallimento della politica condotta in epoca francese, con un profondo impoverimento

[27] G. Lombardi, *I profili giuridici delle terre civiche: beni del comune o beni della collettività*, in *Scritti scelti,* a cura di E. Palici di Suni–S. Sicardi, Napoli 2011, pp. 633-634; si veda anche *Partecipazione e autonomia nelle territorialità dell'area occidentale. Profili storici e giuridici*, a cura di G. Lombardi, Milano 1988.

dell'intero patrimonio forestale. Si realizzano pertanto nel breve volgere di un decennio due importanti regolamenti forestali, volti a ricostituire e tutelare i boschi e le foreste dello Stato, mettendo in primo piano esigenze pubbliche e generali di tutela delle risorse[28].

Il primo provvedimento è quello di Carlo Felice e risale al 1822[29], collocandosi fra le prime riforme compiute negli anni del regno [30]: si trattò di una disciplina «rigida e dirigistica», in grado però di operare un certo miglioramento delle condizioni dei boschi, imponendo agli stessi proprietari privati azioni positive di manutenzione delle rive e di sostituzione delle piante[31].

Peraltro, la mancata attuazione del previsto censimento e le incertezze burocratiche indussero Carlo Alberto ad avviare i lavori per l'approvazione di un nuovo regolamento. Esso fu emanato il 1 dicembre 1833 [32] (restando in vigore fino al 1877!): a partire da una specifica definizione di *bosco* (art. 4)[33] si introdussero meccanismi di

[28] Cfr. soprattutto G. S. Pene Vidari, *La normativa forestale da Carlo Felice a Carlo Alberto*, in *Per un museo dell'Agricoltura in Piemonte* cit., pp. 211-227 e Id., *Il bosco dall'ambito territoriale locale alla disciplina sabauda,* in *Pouvoirs et territoires* cit., pp. 333-340.

[29] Regie Patenti 15 ottobre 1822, "Regolamento de'boschi e selve".

[30] In sintesi G. S. Pene Vidari, *Studi e prospettive recenti di storia giuridica sul Piemonte della Restaurazione*, in *Studi Piemontesi*, 1983, pp. 416-422; cfr. anche E. Genta, *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Torino 2012, pp. 9-40 e pp. 62- 68.

[31] G. S. Pene Vidari, *Aspetti del regolamento* cit., pp. 2-3 (estratto).

[32] Regie patenti 1 dicembre 1833, "Regolamento di boschi e selve"; il regolamento entra in vigore nel 1834.

[33] «È considerato per bosco soggetto alle disposizioni del presente regolamento qualunque terreno non chiuso ed imboschito di una superficie di mille metri quadrati, quand'anche sia diviso fra diversi possessori» (art. 4), «Non sono soggetti alle disposizioni del regolamento i boschi esistenti nei parchi o giardini, attigui alle

controllo pubblico in ambito forestale assai meno invasivi di quelli previsti dal precedente regolamento e volti soprattutto a rendere effettiva un'attività di vigilanza sulle risorse boschive, differenziando il trattamento dei boschi pubblici da quello dei boschi privati; nel complesso, se nel «1822 la disciplina forestale si era inserita su quella dei bandi campestri delle comunità, così come il personale dell'amministrazione forestale si era sovrapposto alle guardie campestri locali; nel 1831-1833 si desiderava che in questa materia la normativa, i controlli e l'amministrazione statali lasciassero all'ordinamento comunale l'eventuale disciplina dell'attività dei privati, per rivolgersi invece soprattutto ad una salvaguardia specifica dei boschi pubblici e di alcuni interessi generali[34]».

Furono previste perciò azioni diverse e limiti nello sfruttamento al fine di tutelare i boschi pubblici, oltre ad un certo numero di disposizioni volte a preservare l'integrità dei boschi privati e salvaguardare lo stesso interesse dei proprietari[35].

Nel complesso, l'evoluzione della disciplina sabauda da Carlo Felice a Carlo Alberto, nella sua mutata direzione, consente un approdo significativo operando, tutto considerato, scelte abbastanza equilibrate fra le esigenze del pubblico e quelle dei privati, in un contesto di caute riforme in senso liberale, che hanno consentito pure una

abitazioni, e chiusi con mura. Siepi o fossi» (art. 5); tale definizione fu sottoposta a numerosi interventi chiarificatori da parte del Consiglio di Stato: cfr. G. S. Pene Vidari, *op. cit.*, pp. 5-8.

[34] G. S. Pene Vidari, *op. cit.,* pp. 11-12.

[35] Fra le questioni più rilevanti va menzionata quella della cosiddetta "martellatura" (*droit de martelage*); si tratta del diritto dello Stato di utilizzare nei casi di "assoluta necessità" (art. 152) i legnami privati: G. S. Pene Vidari, *op. cit.*, pp. 22-23.

tutela *ante litteram* dell'integrità delle risorse economiche e dell'ambiente[36].

Considerazioni conclusive

Al termine di questa breve riproposizione di alcuni spaccati della storia giuridico-istituzionale dell'area alpina occidentale, si possono proporre alcune osservazioni finali, con uno sguardo rivolto soprattutto all'attualità[37].

Anzitutto va rimarcato lo stretto legame fra comunità e territori, caratteristico di epoche storiche in cui proprio dalla terra e – spesso – dalla sua gestione "collettiva" derivavano utilità e risorse essenziali per la sopravvivenza delle stesse popolazioni. A ben vedere, poi, tutto ciò è proprio di una cultura giuridica e di una antropologia positivamente centrata sulle "cose" e sul valore delle comunità, in cui tali situazioni di effettività costituiscono una sorta di *prius* anche rispetto alle istanze di controllo e – in alcuni casi – di normalizzazione da parte degli apparati statali[38].

Tutto ciò può essere è di rilievo anche nell'odierno dibattito circa l'importanza della dimensione locale e territoriale, nel contesto assai spersonalizzante della globalizzazione. Come ha notato di recente Gian Savino Pene Vidari, infatti: «L'autodisciplina di tradizione

[36] In generale rimando al noto studio di L. Bulferetti-R. Luraghi, *Agricoltura, industria e commercio in Piemonte dal 1814 al 1848*, Torino 1966.
[37] Di rilievo, per la prospettiva di comparazione fra passato e presente, E. Rotelli, *L'alternativa delle autonomie. Istituzioni locali e tendenze politiche dell'Italia moderna*, Milano 1978.
[38] Con grande efficacia, P. Grossi, *"Usi civici": una storia vivente*, in *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2008, 19-27.

medievale non basta certo più, ma è indice di un iniziale autocontrollo personale, che non deve aspettarsi tutto da una politica legislativa dei vari Stati; questa d'altronde, non è neppure sufficiente in un mondo "globalizzato", in cui i danni all'ambiente travalicano ampiamente i confini ed i poteri particolari di ogni Stato. Si delineano ora pure ipotesi di accordi complessivi internazionali, che per il momento da un lato non incontrano un'adesione generale e dall'altro richiederebbero poi stretti e difficili controlli per il loro rispetto[39]».

Peraltro, un'attenzione alla valorizzazione dei territori e della cosiddetta "società di mezzo" s'impone anche nel tempo presente, in un'epoca caratterizzata dalla globalizzazione e dalla svolta digitale[40]. Nel corso del secondo Novecento, il compromesso tra economia e società aveva ridisegnato la funzione degli Stati, individuandoli come attori intenti ad operare per conseguire una sorta di "quadratura del cerchio" tra benessere economico, coesione sociale e libertà politiche[41].

Infatti, lo Stato, che nella sua traiettoria dalla prima modernità aveva decostruito i legami comunitari, è stato costretto, dopo la fine del fascismo e del secondo conflitto mondiale, a riconoscere e incorporare – almeno in parte – la ricchezza di espressioni intermedie, che la sua stessa azione e le forze dell'economia avevano in certo senso contribuito a creare[42].

---

[39] G. S. Pene Vidari, *Autodisciplina e normazione* cit., p. 13.

[40] Cfr. in merito G. Quaglia–M. Rosboch, *La forza della società. Comunità intermedie e organizzazione politica,* Torino 2018.

[41] R. Dahrendorf, *Quadrare il cerchio. Benessere economico, coesione sociale e libertà politica*, Roma-Bari 2009; cfr. anche N. Rouland, *Antropologia giuridica*, Milano 1982.

[42] Spunti in L. Grimaldi, *Il principio di sussidiarietà orizzontale tra ordinamento comunitario ed ordinamento interno*, Bari 2006.

In questa direzione – anche per coinvolgere maggiormente i cittadini - si sono favoriti la nascita e lo sviluppo dei partiti; per comporre i conflitti sociali si è proceduto a istituzionalizzare la contrattazione tra le parti, anche mediando tra le grandi organizzazioni dei lavoratori e delle imprese; infine, si sono riconosciuti sui territori spazi e luoghi di concertazione i cui protagonisti erano le autonomie locali, le istituzioni della democrazia economica, le rappresentanze degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori agricoli, del mondo delle professioni e delle varie realtà associative[43].

In questo modo i corpi intermedi e gli organismi sociali sono stati inseriti nei processi decisionali e il loro ruolo è stato individuato come momento necessario e sostanziale della vita democratica, secondo una logica già individuata a suo tempo da Alexis de Tocqueville[44].

Di fronte alle grandi questioni a cui si è fatto riferimento ci possono essere atteggiamenti anche molto diversi fra di loro; tra questi non è senza significato agire per dare nuova forza alla società, inserendola in modo dinamico, tra i flussi e i luoghi, con la consapevolezza che essere corpo intermedio tra nella società post-moderna e nel contesto della crisi della globalizzazione è cosa ben diversa dal fare

[43] Fra i molti, con approcci diversi, cfr. R. Nisbet, *La comunità e lo Stato. Studio sull'etica dell'ordine e della libertà*, Milano 1957; R. Putnam, *La tradizione civica nelle regioni italiane*, Milano 1994 e P. Donati, *Quale lavoro? L'emergere di un'economia relazionale*, Genova 2017.

[44] Precisamente G. Lombardi-L. Antonini, *La difficile democrazia. La speranza della sussidiarietà*, in *Un "io" per lo sviluppo*, Milano 2005, pp. 25-71; i fondamenti contemporanei del liberalismo pluralista risalgono, com'è noto, ad Alexis de Tocqueville, *De la démocratie en Amerique,* su cui – per tutti con ampia bibliografia – A. Jardin,

semplicemente da raccordo tra Stato e individui, come era avvenuto nel corso del XX secolo[45].

Rafforzare la società oggi non significa solo riferirsi a comunità "naturali", ma sollecitare azioni di connessione, condivisione e rafforzamento del tessuto civico ed economico, recuperando anche assetti e "valori" propri della tradizione: in questo senso l'immagine dei flussi e dei luoghi, significa operare una continua relazione dinamica tra queste polarità, consapevoli che le risorse che danno forza si trovano nei primi, ma che la legittimazione può provenire soltanto dai secondi[46].

In secondo luogo si può osservare come le passate vicende di gestione delle risorse facciano emergere un elemento di rilievo e di attualità, anche solidaristica ed 'ambientale', come osservato correttamente da Francesco Viola: «L'interdipendenza di fatto richiede una forma giuridica di comunanza che è propria delle azioni cooperative[47]»; ciò consente pure di ripensare in termini

[45] Cfr. M. V. De Giorgi, *Vivere per raccontarla: i gruppi intermedi*, in *Rivista di diritto civile*, 2012, pp. 791-818.

[46] Esempi significativi in *Mondi montani da governare*, a cura di R. Louvin, Roma 2017 e in *Tutela e valorizzazione della montagna. Nella prospettiva di riforma delle aree protette*, a cura di R. Louvin–P. Macchia, Roma 2015; si rimanda pure a G. Quaglia-M. Rosboch, *La forza della società* cit., in specie pp. 11-42.

[47] F. Viola, *Beni comuni* cit., p. 392; lo stesso Autore richiama poi fortemente il nesso fra i beni collettivi (purché non individualisticamente concepiti) e l'idea di bene comune: «La crisi dello Stato, che comunque non significa certamente perdita della sua ragion d'essere, non implica il venir meno del concetto di bene comune, ma certamente esige una sua profonda rielaborazione. I beni comuni sono al contempo un indizio di quest'esigenza e una possibile modalità di realizzazione» (p. 398); cfr. anche A. Di Porto, *Res in usu publico e beni comuni: il nodo della tutela*, Torino 2013 ed E. Vitale, *Contro i beni comuni.*

nuovi al tema dei confini, al di là dei più rigidi meccanismi derivanti dai conflitti fra sovranità.

Da ultimo si configura l'importanza di riflettere circa il ruolo e la natura stessa dello Stata (a partire dalla discussione circa la sua "crisi" e la messa in discussione dei paradigmi del "pubblico" e del "privato" e il superamento della dicotomia Stato/mercato), stretto fra individualismi spesso esasperati e limitazioni fattuali della sua sovranità; riflettere, invece, sul legame fra persona e territorio e fra persona e comunità consente, forse, di richiamare – non solo in prospettiva storica – la necessità di valori fondanti e solidi, caratteristica indiscussa soprattutto delle terre e delle popolazioni alpine[48].

Una critica illuminista, Roma-Bari 2013; per una prospettiva assai differente U. Mattei, *Beni comuni: un manifesto*, Roma-Bari 2011.

[48] «Un siffatto richiamo alla comunità non è un rigurgito romantico per mitizzare i nostri assetti collettivi. Questi rappresentano la imprescindibile integrazione fra dimensione reale e dimensione personale, ma quest'ultima non si esprime in un insieme di condòmini, di soggetti slegati, ma in una collettività operosa che vive nel solco di una tradizione antica, regolata da un costume immemorabile che ne fa un gruppo straordinariamente coeso» P. Grossi, *"Usi civici"* cit., p. 25.

MARIO RIBERI

Un'autonomia locale nelle Alpi occidentali: il caso della Chastelado

Le origini e vicende storiche dell'Escarton du Château Dauphin (La Chastelado)

Le vicende storiche dell'alta valle Varaita – un territorio di confine nelle Alpi occidentali, di lingua e tradizioni occitane[1] – ci sono state tramandate dal canonico della diocesi di Saluzzo, Claudio Allais che volle dare il titolo *La Castellata* (Chastelado, in lingua occitana) al libro che scrisse e pubblicò nel 1891[2]. Il sacerdote saluzzese mostra

[1] L'Occitania non è né uno stato né una nazione, ma una regione dell'Europa, contraddistinta da una comune lingua di ceppo romanzo, l'occitano, la lingua d'oc, diffusa nella Francia meridionale, concorrente con la lingua d'oil, parlata nel Nord del paese. L'occitano parlato nelle vallate piemontesi è di tipo vivaro-alpino e presenta forti analogie con i dialetti occitani del Delfinato e delle Alpi di Provenza. Tuttavia non tutte le valli piemontesi sono di parlata occitana: le valli di Locana, di Lanzo e la bassa Val Susa (inclusa Susa) appartengono difatti all'area linguistica franco-provenzale come quelle della Valle d'Aosta. Ad Ulzio ed a Fenestrelle sono utilizzati entrambe le parlate. Cfr. L. Pla-Lang, *Occitano in Piemonte: riscoperta di un'identità culturale e linguistica?*, Frankfurt am Main 2008, pp. 51-53.

[2] Claudio Allais, nato a Casteldelfino nel 1838 e spentosi a Saluzzo nel 1913, prima di diventare canonico della Diocesi di Saluzzo fu curato e parroco nel villaggio di Pontechianale tra il 1875 ed il 1898. La sua opera – C. Allais, *La Castellata. Storia dell'alta valle di Varaita*, Saluzzo 1891, (rist. anastatica Savigliano 1985) – è divisa in quattro parti: la prima descrive gli aspetti geografici e antropologico-culturali del territorio; la seconda e la terza parte abbracciano 15 secoli di storia: quella antica (dagli insediamenti celtici alla conquista romana fino alle invasioni barbariche), quella medievale e moderna (dalle signorie feudali al

una conoscenza approfondita della storia del Delfinato, che gli deriva dalla consultazione diretta dei manoscritti [3] conservati nell'archivio dipartimentale di Grenoble.

L'opera di Allais è dunque la storia di questa castellata[4], o meglio «castellanìa», comprendente i paesi di Casteldelfino, Chianale, Bellino in alta val Varaita, che fecero parte per quasi cinquecento anni del Delfinato, costituendone il possedimento cisalpino di valle Varaita.

---

trattato di Utrecht). Gli ultimi capitoli della parte terza del volume riguardano i combattimenti che ebbero luogo nell'alta valle tra le truppe piemontesi e gli eserciti francesi durante le guerre di successione (1740-1748) e il periodo dell'annessione del Piemonte alla Francia fino al 1815. Nella quarta parte, costituita da un'appendice intitolata *Memorie storico-religiose della Castellata*, Allais descrive la diffusione del movimento calvinista nell'alta valle Varaita e racconta le imprese del celebre capo degli Ugonotti, il generale Lesdiguières braccio destro di Enrico IV di Borbone, che, dopo aver duramente combattuto per introdurre la Riforma in Francia, alla fine del 500 per convenienza politica, come fece il suo re, si convertì alla fede cattolica.

[3] L'autore distingue tra fonti storiche primarie dirette (documentalistiche ed archivistiche) e fonti storiche secondarie, che frequentemente vengono riportate all'interno del testo, anziché nelle note a pié pagina, piuttosto rare. Tra le fonti primarie particolare rilevanza assume il *Primus liber comptorum particularium antiquorum*, risalente al 1392, che elenca tutte le famiglie (circa 500) della Castellata, le quali pagavano le imposte al Delfino di Vienne nel XIV secolo. Tra le seconde il canonico si avvale principalmente del *Codex ltaliae diplomaticus* di Lünig, delle opere del Du Chesne, *Histoire généalogique des ducs de Bourgogne et des comtes d'Albon et Dauphins de Viennois*, e del Tholozan curé de Pont, *Memorie storiche sui fatti d'arme occorsi nella valle di Varaita nella guerra del 1742*, Torino 1777, del *Rationarium chronograficum missionis evangelicae* di fra Mattio Ferrerio.

[4] La denominazione Castellata deriva dal fatto che questa zona dal XII al XIV secolo fu caratterizzata dalla presenza di alcuni castelli (a Bellino, a Pontechianale e a sant'Eusèbe, che prese il nome di Castel-delfino da un castello fattovi costruire dal Delfino di Vienne all'inizio del XIV secolo).

In realtà – ad eccezione di Casteldelfino centro amministrativo della Castellata, dove le funzioni comunali si sovrapponevano a quelle giurisdizionali – non si tratta di paesi veri e propri, bensì di aggregazioni di più villaggi, all'incirca da nove a undici per ciascun borgo[5]. Inoltre poiché le varie frazioni erano distribuite in modo da soddisfare un razionale sfruttamento del suolo, ciascun insediamento era mirato a tale obiettivo. Il risultato di questa organizzazione territoriale si concretava in un gioco di equilibri piuttosto delicati, che il sistema municipale – sancito dagli Statuti – si preoccupava di tutelare con tutta una serie di garanzie. Perciò la rappresentanza politica e i servizi comuni erano equamente ripartiti tra le varie borgate, avendo l'intera collettività interesse ad affrontare sussidiariamente questioni come la regolamentazione degli usi civici (distribuzione dei forni pubblici, boschi, pascoli e acque), la manutenzione delle chiese, ma anche delle strade e dei ponti, indipendentemente dall'estrazione economica e sociale dei paesani

Per meglio collocare nello spazio questo territorio, vasto circa duecento chilometri quadrati, con antichi centri abitati situati ad un'altitudine compresa tra i 1200 e i 2000 metri, come Castello, Pontechianale e Casteldelfino, bisogna tenere presente che la Varaita a sud discende nella pianura saluzzese, mentre il suo spartiacque è delimitato ad ovest dal massiccio del Monviso, da cui traggono origine l'Ubaye e il Guil che scendono nel versante francese, la Maira e il Po in quello italiano, scorrendo rispettivamente a sud e a nord della Varaita.

[5] Ad esempio il toponimo Chiesa è presente sia a Bellino che a Pontechianale per indicare il luogo in cui si trova la parrocchia, mentre resta incerta l'etimologia di Bellino, nome riassuntivo del municipio costituito da nove borgate, di cui nessuna ha questo nome.

Fino al 1713 il tratto superiore della Valle Varaita, in cui si parlava e si parla tuttora un *patois*[6] – ovvero i comuni di Casteldelfino, Pontechianale e il territorio di Bellino – appartennero al Delfinato e al Regno di Francia. La borgata Confine, la più occidentale di Sampeyre, segnava la delimitazione tra l'*Escarton*[7] di Château Dauphin (Castellata) e il territorio del Ducato di Savoia.

Questo territorio con l'atto di abdicazione del 16 luglio1349 di Umberto II, Delfino di Vienne, venne a far parte, attraverso Carlo, figlio del duca di Normandia, della corona di Francia fino al 1713, data in cui passò al Regno di Sardegna. Infatti con il trattato di Utrecht, a seguito alla sconfitta nella guerra di successione spagnola, Luigi XIV dovette cedere a Vittorio Amedeo II di Savoia la Castellanìa di Casteldelfino, insieme agli *Escarton* di Oulx e Pragelato, in cambio del territorio di Barcelonnette.

Ritornando alle origini della Castellata, nel XII secolo l'alta valle Varaita per l'assenza di un potere centrale finì per essere infeudata ai marchesi di Saluzzo, Manfredi I (dal 1172 al 1175) e Manfredi II (dal 1175 al 1215), che sottomisero progressivamente tutta le valli cisalpine in cui

[6] Il termine"patois", usato per indicare l'occitano parlato negli Escarton, dà all'idioma una connotazione negativa, mentre, come sostiene il linguista louis combes, nell'articolo *Occitanie au cœur du Grand Sud,* in *Géo*, 2004, p.79, l'uso dell'occitano faciliterebbe la comprensione delle lingue "latine vicine" come l'italiano, lo spagnolo e il portoghese e predisporrebbe meglio all'apprendimento delle altre lingue straniere.

[7] La denominazione di «Escartons» (in antico francese) o «Ecartons» (in francese moderno), attribuita a queste autonomie territoriali, deriva dal verbo «é(s)carter», cioè suddividere, ripartire spese e cariche, ed indica come queste comunità, detentrici in diversa misura di franchigie e privilegi di diritto o di fatto, convengano sulla necessità di coalizzarsi per difendere i diritti comuni.

erano presenti i domini ecclesiastici dipendenti dai canonici di Oulx, dai canonici di Rivalta, dal monastero di Sant'Eusebio presso Saluzzo e dall'abbazia di Santa Maria di Cavour.

Frattanto al di là delle Alpi i signori del Delfinato, i conti d'Albon, il cui stemma era un delfino, verso la metà del Duecento iniziarono una politica di penetrazione nell'alta valle, controllando i passi dell'Agnello, di Saint Véran e dell'Autaret ove transitavano le greggi ed il sale, acquistando già nel 1247, ai tempi del Delfino Ghigo VI, numerose proprietà da Pontechianale al colle dell'Agnello.

Agli inizi del XIV secolo[8] il dominio dei Delfini in alta valle Varaita si estendeva fino a comprendere tutte le borgate, grange, foreste a monte di S. Eusebio (ora Casteldelfino), esclusa la frazione di Bertines, rimasta in possesso dei marchesi di Saluzzo. Il territorio, compreso a monte della borgata Confine fino alla sommità delle Alpi, ossia gli attuali comuni di Casteldelfino, Bellino e Pontechianale, costituiva, nei documenti[9] dell'epoca, una «châtellenie » o castellanìa.

In quegli anni il Delfino Umberto II a difesa della Castellata fece costruire dal suo castellano Raymond Chabert, sopra un inaccessibile picco sovrastante il paese di S. Eusebio, posto alla confluenza della Varaita di Bellino e di quella di Chianale, il poderoso castello fortificato[10],

[8] Questi domini si rafforzarono quando, estintasi la casa di Borgogna, erano loro succeduti nel 1284, quali delfini di Vienne, i La Tour du Pin. Ad Umberto I La Tour du Pin succedettero Giovanni II, quindi nel 1319 Ghigo VIII, marito di Isabella, figlia del re di Francia, Filippo il Lungo, poi nel 1332 il fratello Umberto II.
Cfr. P. Fournier, *Le dauphin Humbert II*, in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 1912, pp. 581-599.

[9] L'atto è conservato negli Archivi di Grenoble, cfr. C. Allais, *op. cit.* p.85

[10] Il castello, la cui presenza è testimoniata da una serie di documentazioni iconografiche nei quattro secoli successivi alla

come risulta dalla nota-spese presentata dal citato castellano alla Camera Delfinale il 15 settembre 1336[11]. Nel 1391 il paese prese il nome di Château Dauphin, poiché l'antico borgo di Sant'Eusebio era stato portato via da un'esondazione della Varaita[12].

Fino a questo momento Delfini e Marchese di Saluzzo seguirono le regole di buon vicinato, anche perché erano legati da antichi vincoli di parentela[13].

Qualche anno dopo la costruzione del castello, il 31 ottobre 1343, Tommaso II di Saluzzo, a causa di una serie di vicissitudini [14], sottoscrisse ad Avignone un accordo attraverso il quale egli donava ad Umberto II il suo marchesato per intero a condizione di riceverlo subito in feudo, in cambio il delfino gli prometteva i 16.000 fiorini occorrenti per mettere insieme un esercito e riconquistare il suo Stato[15].

A partire da questa data e fino alla morte dell'ultimo marchese di Saluzzo, Gabriele, nel 1548, i marchesi presteranno tutti omaggio ai delfini – e ai re di Francia –. I diritti delfinali sull'alta valle Varaita furono solennemente confermati attraverso il trattato di Moirans, concluso il 15

fondazione, rimase intatto fino al 1690, quando fu distrutto da Carlo Emilio S. Martino, marchese di Parella, un generale del duca Vittorio Amedeo II. Cfr. I. Ottonelli, S. Cortona, *Un castello ritrovato*, Saluzzo 2006, pp. 2-56.

[11] C. Allais, *op.cit*., pp. 91-95.

[12] C. Allais, *op. cit.,* p.135

[13] *Ivi*, p. 82

[14] Nel 1342, Tommaso II di Saluzzo fu spodestato del marchesato da suo zio Manfredi che lo fece prigioniero e lo liberò, previo pagamento di un riscatto di 60.000 fiorini d'oro; quindi riparò a Bellino nell'alta vallata della Varaita dove prese contatto con il cugino Umberto II per ottenere il denaro necessario ad assoldare un esercito e riconquistare il suo Stato.

[15] C. Allais, *op. cit*., p.105

marzo del 1363 tra il delfino Carlo e il marchese Federico II[16].

Vent'anni prima, nel 1343, Umberto II, dovendo raccogliere fondi per organizzare una crociata in Oriente promossa dal papa Clemente VI, che gli aveva affidato il comando delle truppe, aveva concesso – in cambio di 12.000 fiorini una tantum e 4000 annui da versare il 2 gennaio, il giorno della festività della Vergine – l'indipendenza alle cinquantadue parrocchie delle Alpi cisalpine e transalpine, federatesi nella comunità degli *Escartons* sulle quali il conte esercitava la sua giurisdizione, escludendo per il momento dalla transazione i suoi possedimenti dell'alta val Varaita.

L'atto che diede vita a questa autonomia locale fu la Carta Costituzionale[17], sottoscritta dalle due parti il 29 maggio 1343, che disponeva una serie di garanzie e salvaguardie a favore di queste comunità. Attraverso il rilascio della *Charte* le valli brianzonesi, divise ai fini tributari in *Escarton*, conquistavano infatti il diritto di riunirsi senza che fosse necessaria l'autorizzazione del signore, discutere e deliberare sui problemi locali, eleggere liberamente i propri rappresentanti, prelevare i fondi comuni per fronteggiare le spese che si rendevano necessarie e disporre lavori di pubblica utilità.

Il Delfino, assoldato un esercito, salpò da Marsiglia il 2 settembre 1345 e liberò la città di Smirne dall'assedio dei Turchi. Amareggiato dall'esito incerto della crociata e rimasto senza eredi, cedendo alle pressioni del Re di Francia, che da anni intendeva impossessarsi della contea, Umberto II nel 1347 tornò nel Delfinato con l'intenzione di rinunziare al Viennese in favore dei Valois.

[16] *Ivi*, pp. 120-122.

[17] I 38 articoli di cui è costituita la Carta sono ostensibili in *Transaction d'Imbert Dauphin de Viennois, prince du Briançonnais et marquis de Cézanne*, [d'ora in poi T.I.D.V.], Grenoble 1788, pp. 1-31.

Nel frattempo il 25 settembre 1347 estese ai «subditi nostri Castri Dalphini, Pontis, Beati Eusebii et Bellini» i benefici e le immunità di cui già godevano i quattro Escartons di Briançon, del Queyras, della val Chisone (Pragelato), dell'alta valle della Dora Ripaira (Oulx). Secondo Allais –che cita integralmente il testo latino dell'atto, facendone seguire una sintesi della traduzione[18].– con questa concessione il Delfino intendeva ricompensare gli abitanti della Castellata per il contributo di 140 fiorini alle spese della crociata che egli aveva guidato con parziale successo.

Inoltre con la transazione del 1347, il Delfino, oltre ad accordare i diritti previsti dalla *Grande Charte* del 1343 (consistenti nell'esenzione dalle imposte sui pascoli e foreste, nel non pagar dazi e gabelle in tutto il territorio, nel diritto di sfruttare le miniere, di tener liberamente mercato, di pescare e cacciare, di aprir forni e mulini), elargì alcuni particolari riconoscimenti[19] alle comunità di Casteldelfino, Ponte, Sant'Eusebio e Bellino, affermando peraltro che la Carta si applicava a tutti i soggetti «du mandement».

Due anni dopo (marzo 1349), Umberto II[20] firmò con il regno di Francia il trattato di Romans, con il quale i Valois

[18] C. Allais, *op. cit.*,pp. 114-115.

[19] Allais ne cita alcuni a titolo di esempio: l'esenzione da ogni tassa sulla dichiarazione che un debito è irrecuperabile da parte del giudice delfinale o da ogni altro funzionario; l'ordine dato al castellano di accettare in pagamento, in mancanza di fiorini o tornesi d'argento, qualsiasi moneta d'oro o d'argento avente corso legale nel Delfinato; l'affidamento della custodia dei minori al parente più prossimo, in assenza di un tutore legale.

[20] Subito dopo avere stipulato il trattato Umberto entrò come predicatore nell'ordine domenicano, rimanendovi fino alla morte,

si impegnavano a rispettare le clausole della *Grande Charte*, confermando tutte le immunità e le esenzioni fiscali concesse dal Delfino alle comunità montane federatesi negli *Escarton*.

Così alla metà del XIV secolo cinque comunità (del Brianzonese, del Queyras, della val Chisone, dell'alta valle della Dora Ripaira, dell'alta val Varaita), situate da una parte e dall'altra dell'attuale frontiera franco-italiana, costituirono una vera e propria autonomia locale, perché il diritto delfinale garantiva ai cantoni federatisi libertà di riunione e di deliberazione per gestire i loro affari comuni: la cosiddetta *Republique des Escartons du Briançonnais* [21], destinata a durare quattro secoli.

Le ragioni della "lunga durata" di questa istituzione politico-amministrativa furono determinate dal fatto che ogni *Escarton* condivideva con gli altri – oltre l'idioma, le tradizioni culturali e un'economia-basata sull'agricoltura e sulla pastorizia, praticabile in alta montagna – la medesima situazione geografico-ambientale.

Infatti occorre tenere presente che, per un fenomeno ben noto agli storici e ai geografi delle Alpi, le comunicazioni tra le vallate si stabiliscono molto più facilmente a monte che a valle. Infatti, a monte, le vallate principali delle Alpi Brianzonesi sono collegate a due a due da uno o più valichi, che viaggiatori, pastori, contadini potevano percorrere durante la maggior parte dell'anno:

avvenuta nel 1355 quando aveva 43 anni. Cfr. Cfr. P. Fournier, *op. cit*., p.599

[21] Del termine *"République*", coniato dagli storici dell'Ottocento per definire con una certa sottolineatura romantica queste forme di autonomie locali, non si fa menzione né nelle *Transaction* del 1343 né nei documenti successivi, compreso il trattato di Utrecht, in cui si parla semplicemente di *Communautés du Briançonnais.*

- il passo del Monginevro (1850 m.) tra la valle della Durance e quella di Oulx;
- il passo dell'Izoard (2361 m.) e il passo di Ayes (2480 m.) tra le valli della Cerveyrette (Brianzonese) e quella dell'Eau d'Arvieux (Queyras);
- il Colle dell'Agnello (2746 m.) e il Colle di St. Véran (2850 m.), tra la valle del Guil (Queyras) e quella della Varaita;
- il Colle dell'Eychauda (2425 m.) tra la valle della Guisane (Brianzonese) e quella di Vallouise.

Dal punto di vista geografico, dunque, l'alta valle del Guil (l'*Escarton du Queyras*) si presenta come un'appendice dell'alta valle Varaita (*Chastelado*), legata ad essa da valichi ad alta quota e come incuneata nella zona nord-occidentale del massiccio del Monviso, da cui nascono il Guil e i suoi affluenti. Ma prima di arrivare a Guillestre, il Guil è sbarrato dalla gola del Veyer, un passaggio molto stretto che rende aleatorie tutte le comunicazioni regolari con il territorio di Embrun. Perciò nei mesi estivi il transito di uomini, merci ed armenti era più agevole tra la valle Varaita e il Queyras, attraverso la mulattiere del colle dell'Agnello e il passo di Saint Véran, che non con altre zone della Francia[22]. Questa spiegazione "geografica" deve essere completata da alcune considerazioni storiche. I Delfini, e dopo di loro i re di Francia, erano determinati ad assicurarsi possedimenti sul versante piemontese delle Alpi, non soltanto per controllare il passaggio di viaggiatori

[22] Negli anni Ottanta del secolo scorso l'antropologa franco-canadese Harriet Rosenberg ha svolto uno studio sulla comunità del Queyras, pubblicato con il titolo H.G. Rosenbreg, *A Negotiated World: Three Centuries of Change in a French Alpine Community*, Toronto 1988 (trad. it. A. Zanotto, *Un mondo negoziato, tre secoli di trasformazioni in una comunità alpina del Queyras,* Roma 2000).

e mercanzie, ma anche per avere a disposizione basi logistiche che consentissero loro di intervenire militarmente negli affari italiani. In tale contesto il controllo del marchesato di Saluzzo poteva offrire la possibilità ai francesi – che di fatto esercitarono sulla Marca una sorta di protettorato fino alla metà del XVI secolo – di invadere la pianura Padana. Per contrastare questo disegno della Francia, i Savoia, all'interno di una strategia difensiva in cui la dorsale alpina era ormai vista come una naturale linea di confine e demarcazione, approfittando delle guerre di religione, si impadronirono del Marchesato e, dopo alterne vicende, nel 1601 con il trattato di Lione, lo annessero al Ducato[23].

Tuttavia sull'arco alpino occidentale la situazione continuò a rimanere instabile: qualche anno dopo Carlo Emanuele I di Savoia, trovatosi solo a combattere contro i Francesi, dovette piegarsi alla loro volontà ed essi, grazie all'occupazione della Val Chisone e di Pinerolo, si assicurarono un'agevole via d'accesso al Piemonte, consentendo al re Cristianissimo di tenere il Piemonte per gran parte del XVII secolo sotto la propria sfera d'influenza.

Nei secoli successivi la politica accentratrice dei prìncipi, connotata dal perseguimento dell'unità e della continuità territoriale dello Stato, indebolirà progressivamente le autonomie degli Escarton, anche se esse, realizzate nel XIV secolo, erano destinate a sopravvivere per più di tre secoli: in Francia, il particolare ordinamento amministrativo del Delfinato venne mantenuto proprio in forza dell'assolutismo regio; e saranno soltanto i nuovi princìpi introdotti dalla Rivoluzione a decretarne la definitiva abolizione.

[23] P. Merlin, *Saluzzo, il Piemonte, l'Europa. La politica sabauda dalla conquista del Marchesato alla pace di Lione*, in *L'Annessione Sabauda del Marchesato di Saluzzo*, a cura di Marco Fratini, Torino 2004, p.16.

Diversi elementi convergono a dimostrare che Casteldelfino non fu, fin dalle origini, un *Escarton* come gli altri. In primo luogo è da rilevare che né nella transazione del 1343, né nella conferma regia di Carlo Emanuele III nel 1737, viene fatta alcuna menzione di questa vallata. Ciò perché l'Alta Valle Varaita in effetti si differenzia dalle altre vallate brianzonesi per una serie di ragioni.

Innanzi tutto le comunicazioni con il bacino della Durance e con i tre *Escarton* più settentrionali erano difficili a causa delle strade accidentate e delle abbondanti nevicate. In compenso, contrariamente agli altri quattro *Escarton*, gli scambi erano molto più facili con la pianura piemontese poiché, nella parte bassa, la Valle Varaita non presenta alcun ostacolo naturale. Dunque la conformazione geografica favorisce uno stretto legame fra alta Valle Varaita e Saluzzo, il più vicino centro urbano del Marchesato.

Una seconda constatazione di carattere generale può essere fatta leggendo l'opera del canonico Allais sulla "Castellata": in nessun punto ricorre il termine *Escarton*, né si citano i verbali delle assemblee popolari o la composizione delle delegazioni inviate a Briançon che il regime amministrativo degli *Escarton* presupponeva.

In terzo luogo, dalla lettura della *Charte des privilèges*, concessa dal Delfino Umberto II il 25 settembre 1347 agli abitanti della castellania di Casteldelfino, si apprende che questi godevano di privilegi chiari, ma inferiori[24] a quelli di coloro che sottoscrissero la *Grande Charte* del 1343. Infatti

[24] Si trattava di alcuni aspetti riguardanti esclusivamente il cerimoniale a cui peraltro nel mondo medioevale si attribuiva una notevole importanza, come risulta anche dalle osservazioni di J. Chiffoleau, L. Martines e A. Paravicini Bagliani, nell' *Avant-propos* al volume *Riti e rituali nelle società medievali*, Spoleto, 1994, p. IX-XII.

uno dei punti fondamentali di quest'ultima era il riconoscimento attribuito a tutti i sudditi del Delfino, popolani o borghesi che facessero parte dell'*Escarton* brianzonese, di poter essere considerati come uomini liberi, nel rivolgere l'omaggio al delfino[25]. Questa disparità di trattamento è comprovata dallo stesso canonico Allais, il quale produce un documento redatto dal notaio Jean Nicolet, da lui rinvenuto negli archivi di Grenoble, attestante che l'omaggio reso il 3 settembre 1363 a Château Queyras dagli abitanti di Casteldelfino al governatore del Delfinato, avvenne in modo non conforme a quanto previsto dal suddetto articolo[26].

In quarto luogo, occorre precisare che dal punto di vista religioso le parrocchie di Casteldelfino, Pontechianale e Bellino dipesero, dal VI secolo sino al 1788, dalla diocesi di Torino e ciò costituì una doppia singolarità sia rispetto al Marchesato di Saluzzo – il quale, dal 1511, ottenne da papa Giulio II l'istituzione della diocesi – sia rispetto al resto del

[25] «Que tous, sans exception, seront désormais tenus et considérés comme des hommes-libres, francs et bourgeois. Ils rendront hommage au Dauphin en baisant son anneau ou la paume supérieure de sa main comme le font des hommes francs et libres, et non plus les deux pouces comme le font les roturiers et manants de ce temps.» TIDV, cit., art. XXXV.

[26] Il rituale dell'«Homagium hominum Castellaniae» – rivolto al signore di Loupy (luogotenente del Delfino) dagli uomini della Chastelado, in rappresentanza di 429 fuochi – fu così trascritto dal notaio Nicolet: «Homines tam nobiles, franchi quam populares Castellaniae Castri Dalphini et Pontis (...) nobiles ritu nobilium, standoque pedes iunctisque manibus inter manus dicti domini locumtenentis et oris osculo interveniente in signum perpetui foederis et amoris, et franchi flexis genibus et osculo manus eiusdem domini locum tenentis, populares vero flexis genibus et osculando pollices domini locumtenentis praedicti». Cfr. JEAN GUERIN, *La Castellata. A propos d'une solennelle prestation de serment à Château-Queyras au XIV* in Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes, 1915.

Brianzonese, che nella zona transalpina faceva parte della diocesi di Embrun e in quella cisalpina della prevostura di Oulx, dipendente dal monastero della Novalesa.

In quinto luogo dal 1713, con l'annessione ai domini sabaudi, la Castellata non prese parte ai numerosi tentativi, esperiti da parte delle vallate di Oulx e Pragelato, di difendere le proprie libertà e franchigie, tanto che nella conferma dei loro privilegi del 28 giugno 1737, sottoscritta da Carlo Emanuele III re di Sardegna, non compare nessun cenno all'*Escarton* di Château Dauphin[27].

Tutti questi elementi possono essere così riassunti: la Castellata non aderì alla carta del 1343 né poteva farlo, essendo costituita da comunità assai poco numerose, isolate dalle montagne dal resto del Brianzonese e peraltro collegate per la loro posizione geografica e storica al Marchesato di Saluzzo. Man mano che l'organizzazione amministrativa dell'*Ancién Régime* divenne più strutturata, il baliaggio di Briançon coincise con i vecchi confini del principato di Briançon e del marchesato di Cesana, e perciò le comunità delfinali della Castellata si collocarono in quel quadro amministrativo.

Fu così che, dal XVII secolo, per forza di cose, le assemblee del *Grand Escarton* divennero assemblee di baliaggio, a cui apparteneva Casteldelfino, in modo tale che anche quest'ultimo poté essere considerato un *Escarton*.

Ritornando poi all'*Escarton* brianzonese nel suo insieme, il passaggio dalla signoria dei Delfini a quello della corona francese si svolse gradualmente: nel 1349 Umberto II donò liberamente i suoi possedimenti alla Francia, nel 1457 Carlo VII li acquisì definitivamente a beneficio dello Stato francese, considerandoli, però, appannaggio esclusivo del

[27] C. Maurice, *Aux confines du Briançonnais d'autrefoi s,* in *Segusium*, 1976, p. 13, 32, 202.

proprio figlio primogenito. In questo modo sia nel XIV che nel XV secolo gli *Escarton* poterono mantenere intatte le loro prerogative di «Pays d'État» e conservare i propri statuti e le proprie consuetudini.

Nel secoli successivi la monarchia cercò di consolidare il suo potere soprattutto in materia fiscale, istituendo il catasto ed imponendo la *taille*[28]. I cinque *Escarton* del brianzonese opposero a tali provvedimenti una vivace resistenza, poiché i loro Statuti stabilivano che la riscossione delle imposte avvenisse esclusivamente a beneficio delle comunità. Tuttavia nella prima metà del XVII secolo, prima con Richelieu, poi con Mazarino, lo Stato francese riuscì a prevalere, limitando ulteriormente queste autonomie locali.

Nonostante tali restrizioni, nel Delfinato gran parte degli ordinamenti politico-amministrativi riuscirono a sopravvivere. L'ultima ratifica del dividendo annuale da versare al re, secondo le quote stabilite nella transazione del 1343, avvenne nel 1644 e fu sottoscritto da Luigi XIV: si tratta di un atto che comprova "la lunga durata" della *République*.

Soltanto nel 1713 il trattato di Utrecht spezzò l'unità territoriale della *République*: da cinque gli *Escarton* si ridussero a due; il colle del Monginevro costituì una frontiera, l'ex- Brianzonese, sia nella zona transalpina che in quella cisalpina[29] fu ulteriormente fortificato in quanto territorio di confine, mentre le attività commerciali che,

[28] In origine il termine designava soprattutto forme di prelievo straordinarie imposte ad arbitrio del signore. In Età Moderna lo stato francese riuscì a rendere tale imposta annuale e a fissarne l'importo, basandola sul registro delle proprietà e chiamandola «taille réelle».

[29] I Savoia, dopo la cessione della val Chisone al loro regno, utilizzando alcuni preesistenti fortezze francesi, vi realizzarono il monumentale sistema difensivo di Fenestrelle (1727-1850).

nonostante la scarsa fertilità del terreno e le condizioni climatiche avverse, avevano arricchito questi paesi di montagna, iniziarono progressivamente a declinare.

Gli Statuti della Chastelado

Prima di accennare brevemente agli Statuti della Castellata occorre premettere alcune considerazioni.

La prima riguarda i poteri delfinali: il dominio diretto del Delfino (*plenum dominium*) non va considerato come un diritto di proprietà ma di giurisdizione, che gli competeva insieme al diritto di omaggio ed al giuramento di fedeltà.

Infatti, poiché nel Brianzonese i conti de La Tour du Pin non possedevano altro che castelli e le pertinenze di essi , il diritto di godimento esercitato dalla collettività *sui fondi comuni*, sui boschi e sugli alpeggi era così ampio da far nascere un vero e proprio rapporto di proprietà. Per questi motivi le carte di franchigia avevano sempre riconosciuto che la tutela di questi beni spettava alla Comunità e, di conseguenza, gli Statuti e le Ordinanze avevano come oggetto soprattutto la salvaguardia degli usi civici definiti *communaux* o *communs*[30]. Perciò gran parte dei terreni pubblici, i pascoli di montagna, i boschi e i corsi d'acqua risultano non in potestà del Signore ma delle comunità, fatta eccezione per quelli appartenenti alla Chiesa o ad Ordini religiosi. Su questi beni, non compresi in proprietà allodiali, il Delfino ha un «dominio diretto» ma alle comunità è riservato il «dominio utile»: esse sono cioè

[30] Già le «reconnaissances» del XIII sec. stabilivano che tali beni appartenessero al Delfino, ma alla Comunità spettava il libero e completo godimento degli stessi dietro pagamento di un determinato canone o di una somma pagata una tantum.

soggette al diritto sovrano del Delfino, ma non ad un diritto di proprietà piena ed assoluta

La seconda osservazione riguarda le finalità della *Transaction* del 1343, che regolamentò per circa quattro secoli la vita politica, sociale ed economica degli Escarton.

La *Grande Charte* costituiva una concreta risposta ai guasti prodotti all'interno del sistema feudale dallo sfruttamento intensivo delle foreste, dalla mancanza di risorse da destinare alla protezione del suolo, dalla distruzione dei pascoli ad opera degli armenti che risalivano le valli dalla pianura. Perciò la Carta del 1343 partiva da una visione unitaria del territorio, concepito come un ecosistema, in cui le attività economico-rurali, legate all'allevamento del bestiame e alla produzione di latticini, dovevano essere sostenibili ed in cui era forte la preoccupazione di difendere l'ambiente contro abusi di ogni sorta[31].

Così in tutto il Brianzonese la Costituzione del 1343 diede vita, nell'arco di pochi decenni, ad una regolamentazione locale che aveva come obiettivo l'adattamento della Carta alle peculiarità fisiche, climatiche ed antropiche di ciascun paese, facente parte di queste autonomie. Le comunità della Chastelado seguirono questi criteri nell'elaborazione dei loro *Statuts et Ordonnances*, cui attesero a partire dal XIV secolo sino alla

[31] «Attendu que ces abattis et défrichements sont tres dangereux et nuisibles, causent des inondations, éboulements, ravins et avalanches, et gatent les chemins publics; a défendu ledit Seigneur, aux Officiers Delphinaux, de donner le bois de ces forêts à qui que ce soit, et a bien voulu remettre le bans de toutes les forêts noires et autres dudit Bailliage aux Communautés et particuliers d'icelles, présents et à venir...».TIDV, Art. 18.

fine del XVII, cercando di adeguarle sia ai diversi momenti storici sia alle situazioni contingenti[32].

A distanza di oltre due secoli dalla concessione della Carta queste medesime preoccupazioni di protezione dell'ambiente ispirarono ancora le ultime edizioni degli *Statuts et Ordonnances de la Communauté de Saint Euzeby* (Château Dauphin) e delle *Ordonnances de la Communauté de Pont et de Chanal*[33].

Così nelle *Ordonnances* di quest'ultima è evidente un grande impegno nella difesa del territorio attraverso la

[32]. Archives municipales de Briançon, BB II2 (annexe XV), BB III (annexe XV).

[33] Il manoscritto riproducente gli Statuti e le Ordinanze di Château Dauphin è custodito nella sala riunioni del Comune: si tratta di un codice cartaceo datato 1605, di formato 25 x 16, composto di 27 carte numerate solo sul verso e riproducenti 106 articoli, scritti in un francese antico, in cui frequentemente si riscontrano idiotismi e sgrammaticature ma perfettamente comprensibile. Esso è redatto in gotico minuscolo corsivo dalla mano del notaio Tholozan, preceduti da un preambolo, cui seguono le firme dei consoli e del consiglio. Il codice reca la seguente intestazione: «Statuts et Ordonnances de la commune de Saint Heuzeby en Château Dauphin, nouvellement faictes et renouves en l'an mil six cent cinq et le dix-huit jour du mois de julhet, du consulat de Antoine Neil et Johan Gerre» [d'ora in poi SOCSH]. Il manoscritto riproducente le Ordonnances de la Communauté de Pont et de Chanal, che si trova nell'archivio comunale di Pontechianale [d'ora in poi OCPC], consiste in un codice di 17 carte, redatte su carta di stracci in formato 22x 3, numerato solo sul verso, contenente 74 articoli. Le ordinanze de Pont et de Chanal, scritte in francese antico, non sono datate; inoltre mancano la copertina, il preambolo e la sottoscrizione dei Consoli e del Consiglio. Il ritrovamento di questi documenti è opera del dott. Giuseppe Bernard, il quale, negli anni sessanta in occasione della discussione della sua tesi di laurea presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, studiò gli Statuti dell'Alta Val Varaita. Bernard ritiene coevi i due Statuti sulla base del tipo di carta e di scrittura usati, nonché dell'impostazione e del dettato degli articoli.

presenza capillare di autorità amministrative: ogni villaggio infatti dispone di due «massiers», incaricati della manutenzione di strade, ponti, forni e acque pubbliche[34]. La custodia dei campi e dei fondi della comunità è invece affidata ai «champier» che, in particolare, dovevano fare in modo che nessuno danneggiasse il patrimonio boschivo comune ed a questo scopo, erano autorizzati a ricercare anche nelle loro abitazioni coloro che contravvenivano alle norme dettate dalle Ordinanza su questa materia[35]. Alla popolazione è fatto divieto di maltrattarli, sia a parole che a fatti, durante l'esercizio delle loro funzioni[36].

Le *Ordonnances de la Communauté de Pont et de Chanal* proteggono i terreni comuni vietandone l'appropriazione da parte di chiunque per metterli a coltura[37]. Alcuni articoli tutelano l'integrità dei boschi: l'articolo 29 vieta di tagliare, rompere e strappare qualsiasi pianta, con particolare

[34] «Item ont estably et ordonné ch'il y aura à chaque village de la presante communauté deux massiers ou surjntendants establis et nommez annuellement et respectivement par les auditeurs des comptes pour la garde du feu, la reparation des chemins, construction et reparation des pontes, publics et privez, fours, fontaines, etancs, et bealieres». OCPC, art. 58.

[35] «Les champiers [...] voyants entendant ou sçauchant, une ou plusieurs personnes couper, rompre et arracher quelque bois que se soit defendu dans le terroir d'jcelle serons tenues et obligez de les chercher et poursuivre en cas de fuite jusques dans leur domicile ou ailleurs pour les reconaitre». OCPC, art. 41

[36] «Toute personne en faute à l'egard d'un ou plusieurs ... des presants statuts s'avisant maltraiter en paroles ou en faits les champiers dans la fonction de leurs offices sera en l'amande que les consuls et le conseil lui imposeront». OCPC, art. 45.

[37] «Personne ne pourra à l'advenir usurper aucun terrain commun dans le terroir de la presente communauté pour faire des prez ou champs, sans permission expresse des consuls et conseiller de la meme». Cfr. OCPC, art. 27.

riferimento al larice e al legno bianco [38]; l'articolo 30 proibisce «de couper, rompre et arracher aucune sorte de bois sec que ce soit hors du temps de la permission accordées par le consuls et conseil» e definisce la provvista di legname spettante agli abitanti[39]. Le disposizioni degli articoli 31 e 32 sono piuttosto severe: vietano, rispettivamente, di tagliare le piante raso-terra e di accedere ai boschi con asce, roncole e altri attrezzi di ferro, salvo che nei tempi stabiliti per fare provvista. Anche il bisogno di disporre di legname da costruzione è sottoposto alla richiesta di un permesso alle autorità ed al loro controllo[40].

Lo stesso impegno di proteggere il patrimonio forestale, e con esso le colture montane, anima gli *Statuts et Ordonnances de la Communauté de Saint Euzeby* (Château Dauphin): negli articoli dal 34 al 55 vengono precisati i distretti e territori in cui è vietato il taglio del bosco (le cosiddette «bandyes»), nonché le piante – in particolare «il larice e il pino cembro» (art. 35 e 36) e l'alburno (art. 40), che è vietato abbattere. In questo Statuto la casistica si fa più dettagliata: sono previste ben 17 «bandyes» con gradi

[38] «Personne quelquonque ne pourra coupper, rompre et arracher aucune sorte et espece de bois verd que ce soit particulierement du meleze et du bois blanc». Cfr. OCPC, Art. 29

[39] «Pourra faire une provisione honnete du bois partie gros partie petit, seavoir les gros du bois sec et le petit ou meneu qui sera de branches de meleze de bois blanc». Cfr. OCPC, Art. 30.

[40] «Les particuliers [...] qui auront besoin du bois pour l'edification d'un bâttiment ou reparation d'jceluy seront tenus le demander aux consuls et conseil ou a qui de besoin aux quels ils declareront le lieu pour les placer, la quantité et la qualité des bois necessaires et le conseil en corps obligé de faire la visite». Cfr. OCPC Art. 37

diversi di interdizione[41]. In tutti boschi protetti non è necessario - per incorrere nella pena prevista – causare danno effettivo: basta esservi sorpresi con un qualsiasi strumento da taglio[42]. È proibito costruire recinti o chiudende in legno a meno che si impieghi il proprio, ma è anche fatto divieto di vendere o comprare qualunque specie di legname, all'interno del comune, senza espressa licenza dei consoli (artt. 54-55). Allo scopo di non ostacolare il naturale ricambio del bosco è proibito cogliere o falciare erba nei terreni comunali in cui crescano larici o cembri (art. 66)

Per quanto riguarda l'uso civico delle acque, la *Grande Charte* del 1343 riconosce a tutti gli abitanti delle comunità il diritto "di scavare canali e condotte, di prendere l'acqua dai fiumi e dai ruscelli per l'irrigazione delle terre senza pagare alcuna tassa o servitù[43].

Perciò anche queste disposizioni trovano una più precisa definizione in alcuni articoli sia dell'*Ordonnances de la Communauté de Pont et de Chanal*, sia degli *Statuts et Ordonnances de la Communauté de Saint-Heuseby*.

Le *Ordonnances de la Communauté de Pont et de Chanal* vietano di deviare l'acqua di torrenti e ruscelli dal loro alveo quando ciò possa arrecare danno agli altri o alle

[41] Particolarmente rigida è la proibizione di «coupper, extraire, arracher ou romper aulcune sorte de bois au finage de la Leve du dict S. Heuzeby», cioè dell'attuale bosco dell'Alevé. Cfr. SOCSH, art. 35.

[42] E cioè con « piolls, appis ou fausset alla ceintura ou esbranchour»: cfr. SOCSH Art. 38

[43] «Sans payer aucun introge, redevance ou service audit Seigneur Dauphin [...] attendu que cette amélioration des terres et possessions du Briançonnois tourne au profit et à l'avantage dudit Seigneur Dauphin et des siens (questo miglioramento delle terre e dei possedimenti del Brianzonese torna a vantaggio del suddetto Signore Delfino e dei suoi)». Cfr. SOCSH Art. 17

strade[44] e disciplinano l'uso delle acque per l'irrigazione facendo riferimento a regolamenti precedenti o attraverso il ricorso alle decisioni di un esperto[45].

Non meno severi circa l'uso delle acque pubbliche sono gli *Statuts et Ordonnances de la Communauté de Saint-Heuseby*, i quali stabiliscono che i bedali e i ruscelli per l'irrigazione seguano il loro corso ordinario e che quindi chi avesse necessità di attingere acque dalle proprietà altrui non possa farlo senza aver preventivamente richiesto l'autorizzazione al proprietario[46]. Nel territorio di questa Comunità la materia è regolamentata dagli articoli 21 e 22 dello Statuto: il primo vieta di prendere l'acqua nel periodo riservato ad un altro proprietario, senza l'esplicita autorizzazione di quest'ultimo; il secondo al fine di non nuocere in alcun modo a quel bene o di danneggiare l'altrui possesso impedisce di distrarre o deviare l'acqua di fiumi, ruscelli e bealere (*beallieres*) dal loro corso naturale sotto pena di una lira tornese per ogni volta e il risarcimento delle spese sostenute dall'interessato per riparare il danno.

[44] L'inosservanza di questa regola è punita con 5 lire tornesi di ammenda, raddoppiate in caso di recidiva e con il pagamento del danno arrecato Cfr. OCPC, art. 24.

[45] «A l'egard de la division et partage des eaux pour l'arrosaage des propriettez les reglemens particuliers par cy devant faits qui seront en nature suivront respectivement leur forme et teneur, et s'ils y en à des perdus il sera procedé au reglement d'jceux à la meileure forme, maniere et regle d'equité que faire ce pourra par prud'hommes non suspects ». OCPC, art. 47

[46] «Toutes beallières et ruysseaulx uzés et accoustumés, suyvront leurs cours ordinaires; en outre que toutes personnes pourrant faire nouvelles bealières necessaires pou la proprietté d'aultruy, ayant preallablement requis licence de conferer au mastre tenentier de la proprietté: pour ce que la dicte beallière porte plus de profit que de dammage». OCPC, Art. 18

Per quanto riguarda la manutenzione della strade e dei sentieri, la *Charte* affida a Sindaci e Consoli le decisioni relative all'ampliamento o al ridimensionamento di strade, passaggi, boschi e altre proprietà comuni appartenenti sia ad associazioni sia a singole persone, ma fa eccezione per strade di comunicazione intervalliva che possono essere modificate soltanto in caso di necessità o di migliorie rilevanti [47]. Di conseguenza gli artt.21, 22 e 23 delle *Ordonnances de la Communauté de Pont et de Chanal* disciplinano questa materia. Il primo vieta ai privati l'apertura di nuove strade [48]. Il secondo proibisce di occupare mulattiere e tratturi pubblici al fine di ingrandire le proprietà[49]. Il terzo attiene alla cura nel preservare i confini che delimitano le proprietà individuali, le strade e le terre comuni[50].

[47] «Les Syndics ou Consuls desdites Communautés pourront librement, lors qu'ils le jugeront convenable et nécessarire, rétrecir et agrandir les chemins, passages, bois et autres commune des dites univeritès et même des particuliers, pour le bien public, sans aucune permission de la Cour Delphinale. [...] le Segneur Dauphin a excepté le chemins royaux, dans lesquels on ne pourra rien innover que dans le cas de nécessité ou d'amélioration évidente». TIDV, Art. 21

[48] «Deffanse d'innover des chemins, des sentiers, des tirieres et drayes dans la proprieté d'aultruy et de l'ouverture des dites tirieres etablies». OCPC, art. 21.

[49] «Toute personne ayant une ou plusieurs possessions, jouxte et contigues aux drayes communes et chemins publics ne pourra retressis ny retrancher les dites drayes et chemins pour agrandir les dites propriettez à peine de cinc livres tournois d'amande». OCPC, art. 22

[50] «Toute personne de quelle qualité et condition quelle soit possedant maisons et proprietez jouxte et contigues les chemins, viols, drayes et pasgs communs ou il y à des limites et boines soit tenue veiller quelles ne se perdent, arrochent et anneantissent et le dit cas arrivant pareillement tenue t obligée l'annoncer aux consuls et conseil de la presente communauté». OCPC, art.23.

Per quanto riguarda i pascoli e gli alpeggi, i regolamenti municipali fissano il periodo in cui gli abitanti possono tagliare l'erba, raccogliere il fieno, condurvi e farvi pascolare il bestiame.

I primi sette articoli delle *Ordonnances de la Communauté de Pont et Chanal* e i primi dieci degli *Statuts et Ordonnances de la Communauté de Saint Heuseby* sono riservati ai divieti di pascolo. È punito l'abbandono di qualsiasi tipo di bestiame nei prati e nei campi, perché ciò può danneggiare i terreni altrui[51]. Soltanto i «cadastrez» della comunità, cioè coloro i cui terreni sono accatastati, possono usufruire dei pascoli comuni, ad eccezione che in circostanze eccezionali[52]. Gli artt. 7, 8 e 9 dell'*Ordonnances de la Communauté de Pont et Chanal* stabiliscono il divieto a persone estranee alla vallata (e ai sensi dell'art. 8 sono considerati tali anche agli abitanti di Sant'Eusebio e Bellino) di fare pascolare nei fondi comunitari qualsiasi tipo di bestiame. Sempre riguardo ai pascoli, gli *Statuts et Ordonnances de la Communauté de Saint Heuseby* vietano l'appropriazione delle terre comuni[53].

Come si è già accennato, il controllo e la gestione degli usi civici erano affidati ai «massiers» e ai «champiers»: il «massier» si occupava della manutenzione di ponti, strade,

[51] OCPC, art. 3.

[52] Le eccezioni riguardano, per esempio, circostanze climatiche: «Refernant neanmois en fauveur des estrangers le cas de grosse necessité comme pourroit estre par neige, gresle, tempeste au autre cas extraordinaire...». OCPC, art. 7 oppure il caso in cui sia in cammino verso o da un alpeggio «...si ce n'est chemins faisant». OCPC, art. 8.

[53] «Nulle personne presume ny face nouvelaux eyssard, ny uzurper les terroir commun [...] sans license des consuls et conseillieres à peine de la perte du blé». SOCSH, art. 29.

fontane, forni e stazzi; al «champier» era attribuita quella dei campi e dei fondi delle Comunità[54].

Questi pubblici ufficiali – insieme al console, al consiglio[55], agli «auditeurs des comptes» e ai «collecteurs de taille» – avevano uno stretto legame con il territorio e con le comunità, e ne difendevano gli interessi. Il numero dei consoli e dei consiglieri nei due municipi della Chastelado viene definito dai rispettivi Statuti, tenuto soprattutto conto anche della configurazione geografica delle località da amministrare, come risulta evidente nel caso di Pontechianale[56].

In conclusione, questi brevi cenni sulla storia e sugli Statuti della Chastelado mostrano come gli abitanti dell'alta valle Varaita, pur continuando ad essere soggetti alla giurisdizione delfinale, fossero amministrati, per quanto riguarda la gestione del proprio territorio, da pubblici ufficiali appartenenti alla collettività e da essa democraticamente eletti. In altre parole l'adesione della Chastelado al sistema di autonomie locali degli *Escarton*, e

[54] Date le numerose incombenze, le OCPC stabiliscono che gli «auditeurs de comptes» nominino due «massiers» per ogni villaggio (art. 58), mentre gli SOCSH determinano che ne sia designato dagli abitanti uno per ogni villaggio (art.99). Ai compiti del "champier" si riferiscono l'art.42 e 45 delle OCPC e l'art. 80 degli SOCSH.

[55] I compiti del console e del consiglio erano numerosi: redigere statuti e ordinamenti, apportarvi i necessari mutamenti, stabilire le ammende diminuendole o aumentandole secondo le necessità, stabilire delle «bandies», concedere permessi e sciali. In genere erano responsabili delle tasse dovute al Signore ed alla comunità. Ogni anno i consoli rendevano conto delle loro attività ai «compteurs» o «auditeurs des comptes», secondo quanto stabilito dall'art. XII della TIDV.

[56] Infatti, le OCPC stabiliscono che vi siano due consoli, uno a Pont e l'altro a Chanal, sei consiglieri (rispettivamente 4 e 2) nominati da sei «auditeurs des comptes» nominati ogni anno «par le corps des habitants d'jcelle communauté à la pluralité de voix» (art. 52); gli SOCSH prevedono invece due consoli e sei consiglieri (art. 90).

successivamente l'elaborazione di proprie *Ordonnances*, legittimò nell'alta val Varaita queste coalizioni di contadini-allevatori, costituitesi in un territorio in cui i nobili erano pochi, e dove, perciò, il feudalesimo non aveva radici così profonde come altrove.

Così queste Comunità, con il pretesto di chiedere la conferma di tradizioni consolidate, conseguirono un risultato ben più significativo, cioè il riconoscimento dei propri diritti civili e politici, acquisendo per circa quattro secoli uno status semiautonomo nei confronti prima del Delfino e poi del re di Francia.

Andrea Pennini

L'effimero e il sostanziale. Pinerolo nella diplomazia e nelle istituzioni da Carlo Emanuele I a Richelieu

Non è facile, per chi vive la quotidiana esperienza dello stato unitario contemporaneo, rendersi pienamente conto della molteplicità di ordinamenti, di istituzioni, di consuetudini e leggi, che caratterizza questi antichi Stati. Al particolarismo politico costituito dalla pluralità degli Stati, o più esattamente dei Governi, faceva riscontro, nell'ambito di ciascuno di questi, un accentuato particolarismo interno, derivante dal complicato sovrapporsi o giustapporsi di una pluralità di ordinamenti giuridici di carattere territoriale e di carattere personale, variamente sviluppatisi attraverso i secoli, sulla duplice base del privilegio e della autonomia[1].

La sottolineatura fatta da Guido Astuti a lezione ai suoi studenti negli anni Cinquanta del secolo scorso, appare come un utile ammonimento da porre all'inizio di questa trattazione, che affondando le proprie radici in un ambito storico-istituzionale, intende offrire un quadro quanto mai approssimativo del passaggio del pinerolese dal ducato di Savoia al regno di Francia mischiando due percorsi solitamente paralleli: quello della storia delle relazioni internazionali (in senso lato, senza entrare troppo nel dibattito) e quello della storia delle istituzioni.

L'operazione appare piuttosto complessa dal momento che, nonostante – in questo caso – le fonti di riferimento siano in larga parte le stesse, gli approcci metodologici delle due discipline non coincidono. Risulta dunque molto forte il rischio

[1] G. Astuti, *La formazione dello Stato moderno in Italia. Lezioni di storia del diritto italiano*, Torino 1967, p. 41.

di originare un percorso schizofrenico o, prendendo in prestito un'immagine di John H. Elliott, di dare vita una nuova e decisamente peggiore «Wimbledon storiografica[2]» in cui il *focus* del discorso che passa, come una pallina da tennis, dall'esterno all'interno della comunità di Pinerolo.

Inoltre se, da quanto desunto da Astuti, le istituzioni e le norme interno ad un singolo ente-stato sono di difficile comprensione da un punto di vista positivistico, ancora più complessa appare l'analisi dei documenti diplomatici pre-westphaliani attraverso le categorie del giurista moderno.

> Infatti, salta all'occhio che la maggio parte di quei documenti, che pure hanno molto spesso un "valore" giuridico, sono alquanto eterogenei e in ogni caso assai difformi rispetto a un modello normativo forgiato secondo certi princìpi, o dogmi, di matrice *latu sensu*, positivistica, Non vi sono mai "leggi", ma molto spesso si hanno di fronte semplici lettere, o memorie, in cui si fa riferimento a regole tendenzialmente consuetudinarie; in molti casi, poi, vi sono degli accordi o "trattati"[3]»

Per rimanere fedeli al compito dello storico del diritto e delle istituzioni che, parafrasando Paolo Grossi, per suo dovere professionale, ama distendere nei tempi lunghi il proprio sguardo, operando connessioni e comparazioni[4] e – inoltre – per avere un quadro più ampio di quanto si andrà affermando per gli anni interessati da questo lavoro è necessario spostare l'attenzione alla prima restaurazione sabauda e inserire Pinerolo

[2] Sir John Elliott scrive nel volume in cui paragona il cardinal Richelieu al conte-duca Olivares: «*I am afraid that this book is bound to have something of the character of a historiographical Wimbledon, as it switches from Richeliu to Olivares, and then back again to Richelieu*»J.H. Elliott, *Richelieu and Olivares*, Cambridge 1984, p. 6

[3] E. Genta, *Principi e regole internazionali tra forza e costume. Le relazioni anglo-sabaude nella prima metà del Settecento*, Napoli 2004, p. 85.

[4] P. Grossi, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano 2001, p. 17.

all'interno della riorganizzazione degli stati voluta da Emanuele Filiberto.

Gran parte del ducato di Savoia nel XVI secolo ha vissuto un periodo piuttosto lungo di dominazione francese (1536-1559). Durante tale arco temporaneo gli occupanti hanno mantenuto in larga parte la legislazione sabauda precedente, i *Decreta seu statuta* di Amedeo VIII, ma hanno introdotto alcuni istituti tipici dell'esperienza giuridica francese, di particolare importanza è la riforma dei tribunali supremi, grazie alla quale vengono introdotte in Piemonte le *Court de Parlement*[5]. Queste corti giudiziarie sovrane o grandi tribunali sono emanazione della volontà suprema del principe e costituiscono l'organo giudiziario e di amministrazione per eccellenza. Hanno competenza generale di appello sulle decisioni prese dalle magistrature di grado inferiore ed una competenza esclusiva su materie ritenute rilevanti dal potere centrale, prima fra tutte il *crimen laesae maiestatis*[6]. Alle competenze di carattere giudiziario queste corti uniscono altre funzioni più specificatamente politiche tra cui l'emanazione di *arrêts de règlement*[7] e la registrazione dei provvedimenti sovrani con il connesso potere di *remonstrance* (nell'ordinamento sabaudo sarà sostituito dall'interinazione.

[5] I. Soffietti, *La costituzione della Court de Parlement* in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 1976, pp. 301-308 e P. Merlin, *Torino durante l'occupazione francese*, in *Storia di Torino*, vol. III, *Dalla dominazione francese alla ricomposizione dello stato (1536-1630)*, a cura di G. Ricuperati, Torino 1998, pp. 5-55.

[6] Sulla lesa maestà si faccia riferimento al risalente, ma decisivo testo M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.

[7] «Pronunce con le quali una corte sovrana, nel decidere una controversia, poneva una regola di diritto applicabile, nella sua circoscrizione, a tutte le fattispecie simili, ovvero dettava norme regolamentari, di natura prevalentemente "politica" senza alcun aggancio giudiziario». I. Soffietti, C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi. Fonti e istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino 2008, p. 41.

La pace di Cateau Cambresis del 1559 pone fine alla dominazione francese e concede al duca di Savoia Emanuele Filiberto di rientrare in possesso dei domini aviti. Al contempo – però – ssussitono alcune controversie sul passaggio di alcune terre piemontesi e savoiarde dalla Francia alla Savoia, tra queste si trova Pinerolo. Nonostante ciò Emanuele Filiberto forza i tempi ed invia alla comunità pinerolese un commissario ducale per affermare il diritto ducale sul borgo. Pur ricevendo una risposta positiva dai delegati comunali

> La presa di possesso del commissario ducale doveva ben presto palesarsi inopportuna. Infatti [...] apparve chiaro che Pinerolo doveva continuare a rimanere in possesso della Francia finché non fossero appianate le differenze che ancora sussistevano fra il duca di Savoia e il re di Francia[8].

Un chiaro segno dello scarso interesse transalpino a cedere tali piazzeforti sta nell'istituzione di un Consiglio sovrano per amministrare la giustizia in tali terre[9]. La questione si risolve soltanto nel 1575 quando Emanuele Filiberto offre al nuovo e instabile re di Francia Enrico III in cambio del sostegno finanziario e militare in cambio della restituzione delle due città, che i francesi ancora trattenevano: Pinerolo e Savigliano[10].

Il 16 dicembre del 1574 il consiglio del comune di Pinerolo riceve la notizia per mezzo di *lettere patenti* della restituzione di Pinerolo ai Savoia e dello svincolo del giuramento prestato al re di Francia. Insieme al giuramento di fedeltà della comunità i

[8] M. Viora, *Emanuele Filiberto e Pinerolo. Saggio sulla politica comunale filibertiana,* in *Lo Stato Sabaudo al tempo di Emanuele Filiberto*, a cura di C. Patrucco, vol. III, Torino 1928, p. 29.
[9] Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi ASTO), Sezione Corte, *Saluzzo, Città e Provincia, Conti di Ricevitori e tesorieri*, registro 22, carta 28.
[10] P. Merlin, *Emanuele Filiberto. Un principe tra il Piemonte e l'Europa*, Torino, SEI 1995, pp. 235-237.

sindaci di Pinerolo vengono inviati al nuovo signore per mantenere gli antichi privilegi comunali. I dodici deputati redigono un memoriale *a capi* studiato a fondo da Mario Viora[11]. Emanuele Filiberto, sentiti i suoi consiglieri, risponde alle singole domande con note a margini dei singoli capi, acconsentendo alla maggior parte delle richieste fatte dalla comunità pinerolese. Allo stesso tempo il duca non si pone come nuovo principe e non solo come legittimo erede della dinastia e quindi come interrompe la tradizione degli stati generali, così afferma a discapito del comune di Pinerolo che la legge generale prevale sul privilegio antico e dando vita così ad una chiara, per gli anni, gerarchia delle fonti del diritto.

Le domande elaborate dai deputati sono divise in quattro parti: la prima è relativa all'amministrazione della giustizia; la seconda si riferisce all'ordinamento finanziario; la terza è attinente al governo economico del comune; l'ultima istanza comprende le domande di carattere generale che non possono venire incluse nelle precedenti. Si tralascia l'analisi puntuale di questo documento perché svierebbe un po' troppo dall'argomento prefissato. In questa sede è sufficiente sottolineare che la comunità richiede ed ottiene l'istituzione di una prefettura che estende la sua competenza a tutto il pinerolese. La prefettura è un ufficio giudiziario di seconda cognizione e si inserisce come un grado intermedio tra le corti feudali e il senato[12].

Perché si potesse svolgere tale fine Emanuele Filiberto già nel 1560 pone in essere sette province in Piemonte (Asti, Ivrea, Vercelli, provincia di Piemonte, provincia al di là del Po, Asti e Nizza). In ognuna di queste c'è «Per capo di giustizia un magistrato, il quale sotto il nome et titolo di Prefetto abbia il mero et misto imperio con ogni giurisdizione[13]».

[11] M. Viora, *Emanuele Filiberto* cit.
[12] P. Libra *I Prefetti e gli Intendenti dell'antica Provincia di Pinerolo*, in Bollettino della Società storica pinerolese, (2003), p. 85.
[13] Trascritto in P. Merlin, *Emanuele Filiberto* cit., p. 85.

Carlo Emanuele nel 1620 aumenterà a 16 le province degli stati sabaudi di qua' da monti, per poi stabilizzarle a 12. Ognuna di queste – tra cui Pinerolo – ha un prefetto per l'amministrazione della giustizia e un Oratore, insediato a Torino, per amministrare gli affari della provincia e dirimere le questioni con i comuni[14].

La cifra caratterizzante l'attività di governo di Carlo Emanuele I, tuttavia, non risiede certamente nelle riforme strutturali dei suoi stati, nonostante qualche segno tangibile l'abbia comunque lasciato nell'impalcatura istituzionale e burocratica e nel senso di appartenenza ad essa da parte a essa[15]. I tratti caratteristici della *Politique du précipice*, descritta da Stéphane Gal [16], risiedono principalmente e, forse, essenzialmente nella politica estera e militare. Le direttrici d'espansione ducale fino al trattato di Lione sono a nord verso Ginevra, a ovest oltre nel sud della Francia e nella Provenza e a

[14] «Gli Oratori erano persone autorevoli che, insediati nella capitale, trattavano col sovrano e i ministri degli affari e delle controversie della provincia loro assegnata. Gli Oratori risiedevano a Torino a spese delle province, che poi pregarono di esserne sollevate» E. Genta, *Intendenti e comunità nel Piemonte settecentesco*, in *Comunità e poteri centrali negli antichi stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*, *Atti del Convegno, Napoli 28-29 giugno 1996*, con introduzione di L. Mannori, Napoli 1996, pp. 46-47.

[15] Ruggero Moscati scrive a metà XX secolo scrive: «la storiografia più recente ha messo bene in rilievo come, in realtà, il duca fosse stato un grande educatore politico ed avesse infuso nei popoli sabaudi "come supremi valori etici due sentimenti sociali fondamentali: il senso dell'indipendenza dello stato e la morale della fedeltà al principe. Quando salì al trono, la classe dirigente sabauda era in effetti ancora in gran parte spagnola o francese: Carlo Emanuele I la lasciò sabauda null'altro che sabauda"» R. Moscati, *Direttive della politica estera sabauda da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele III*, in *La Monarchia Piemontese nei sec. XVI-XVIII. Lezioni di Storia del Piemonte*, Roma 1951, p. 17.

[16] S. Gal, *Charles-Emmanuel de Savoie. La politique du précipice*, Paris 2012.

sud verso Saluzzo. La sconfitta nella guerra contro Enrico IV porta il duca a dover rivedere i suoi piani. «Levata la pietra dello scandalo del marchesato di Saluzzo[17]» ma bloccata qualsivoglia iniziativa in area transalpina, Carlo Emanuele I è costretto a volgere i suoi occhi verso est. Il primo decennio del nuovo secolo vede il duca molto attivo da un punto di vista diplomatico.

Sono infatti anni di grande progettualità politica: l'ambizione alla corona di Spagna; il doppio matrimonio delle infanti con i principi di Mantova e di Modena, le "chimere d'Oriente" e – in ultimo – l'alleanza con la Francia in funzione antiasburgica. La morte di Enrico IV e il conseguente fallimento del trattato di Bruzolo che espone la corte di Torino alla ritorsione Spagnola e rappresentano uno spartiacque della politica estera del ducato di Savoia. Da una progettazione più ragionata e di matrice sostanzialmente diplomatica, il duca passa all'azione: dopo la morte del duca di Mantova, in nome della nipote, invaderà nel 1613 il Monferrato, dando vita ad una guerra endemica che si trascinerà con alterne vicende fino al 1618; durante la crisi boema si pone addirittura come pretendente alla corona imperiale e – tra il 1624 e il 1625 blandito da promesse francesi, Carlo Emanuele tenterà l'impresa della conquista del genovesato[18].

Al termine di questa galoppata rapida ed imprecisa si giunge in prossimità degli anni che caratterizzano il centro di questa comunicazione. Nel 1625 la situazione politica d'oltralpe suggerisce all'astro nascente del cardinal di Richelieu di porre

[17] Il testamento è integralmente trascritto in E. Ricotti, *Storia della Monarchia piemontese*, Vol. III, Firenze 1965, pp. 425-440. Sulla valenza politico diplomatica cfr. A. Pennini, *Le prospettive internazionali di Carlo Emanuele I alla luce del suo "testamento politico"*, in *Tra Francia e Spagna. Reti diplomatiche, territori e culture nei domini sabaudi fra Tre e Settecento*, a cura di A. Celi e M. Vester, Roma 2017, pp. 131-138.

[18] Sulla politica estera sabauda del primo seicento cfr. A. Pennini, *«Con la massima diligentia possibile. Diplomazia e politica estera sabauda nel Primo Seicento*, Roma 2015.

fine al conflitto con la Spagna per dedicarsi alla riappacificazione del regno di Francia dilaniato nuovamente da lotte tra ugonotti e cattolici. Sulla fine del marzo 1626 Luigi XIII e Filippo IV trattano a Monzon un accordo di pace che avrebbe dovuto chiudere la questione della Valtellina, prevedendo il ritorno della sovranità della valle alla situazione precedente la guerra, togliendo – però – il libero transito che veniva diviso tra francesi e spagnoli. A questo primo accordo si aggiunge il 27 marzo 1627 una lega franco-spagnola. I precedenti alleati della re cristianissimo Venezia, che aveva cercato di difendere il suo libero commercio, e il duca di Savoia che continuava a inseguire i suoi sogni vengono estromesse da qualunque trattato e rimangono con un pugno di mosche[19].

Pochi mesi più tardi, gli scontri sempre più cruenti nell'Europa centro-settentrionale, dovuti alla ripresa delle guerre di religione e la crescente ostilità tra le corone di Spagna e di Francia rinvigoriscono il fuoco della guerra in Europa centrale; mentre la mancanza di eredi diretti di Vincenzo Gonzaga dà origine ad una *guerre froide* che vede contrapporsi Parigi e Madrid, Richelieu e Olivares, Filippo IV e Luigi XII che a fa presagire una nuova stagione bellica anche nella penisola italiana.

Il vecchio Carlo Emanuele I cerca di inserirsi in questa rivalità o in ciò che Richard Bonney e Daniel Nexon definiscono «the Struggle of the European Hegemony», alleandosi con una delle pretendenti, per ottenere qualche ingrandimento territoriale e avanzamento nella gerarchia degli onori[20]. Il 15 dicembre 1617 il duca di Mantova Vincenzo II designa quale suo erede suo cugino Carlo Gonzaga-Nevers duca di Rethel e questi, chiesta la dispensa

[19] Rispetto a ciò Domenico Carutti scrive: «*Carlo Emanuele prese a odiare mortalmente il Richelieu e ne giurò vendetta. L'alleanza tra Piemonte e Francia fu spezzata*» D. Carutti, *Storia della diplomazia della corte di Savoia*, vol. II, Roma-Torino-Firenze 1876, p. 262.

[20] R. Bonney, *The European Dynastic States (1494-1660)*, Oxford 1991, pp. 208-210 e D.H. Nexon, *The struggle for power in Early Modern Europe. Religious conflict, dynastic empires e international change,* Princeton 2009.

ad Urbano VIII, pochi giorni dopo sposa Maria Gonzaga figlia dell'infanta Margherita. Progettate qualche mese prima con l'assenso di Carlo Emanuele che desiderava completare le trattative con il matrimonio del cardinale Maurizio con una figlia del duca di Nevers; le nozze – ora – sono fortemente avversate dal duca di Savoia che tratta con la Spagna, piuttosto maldestra in questo frangente, per far valere i suoi diritti sul Monferrato ed evitare che il duca di Nevers unisse all'eredità mantovana quella monferrina della moglie.

Il doppio screzio diplomatico del trattato di Monzon e dell'appoggio a Carlo Gonzaga-Nevers da parte della Francia di Luigi XIII spingono ad una nuova sterzata nella politica estera del ducato di Savoia[21]. Il 25 dicembre gli inviati di Carlo Emanuele e il governatore di Milano don Gonzalo de Cordova firmano un accordo che prevede di occupare congiuntamente il Monferrato. In parallelo a tale accordo, il nuovo duca di Mantova e il duca di Savoia cercano una soluzione diplomatica, finché nell'aprile 1628 Carlo Emanuele occupa nuovamente Trino, Alba e San Damiano e il governatore di Milano cinge d'assedio Casale. Il duca di Savoia, nonostante l'ennesima prova di forza, è ben consapevole che l'annessione del Monferrato non può avvenire senza l'assenso del re di Francia e, quindi, continua a trattare con il cardinal Richelieu che, dal canto suo, è impegnato sul fronte interno a sgominare la resistenza ugonotta di La Rochelle. L'impegno con le forze protestanti non impedisce al ministro del re di Francia di organizzare una prima spedizione per liberare Casale che fallisce, bloccata dalle truppe sabaude, prima di giungere in Piemonte[22].

Il panorama politico-militare muta quando, dopo 14 mesi di resistenza, il 1 novembre 1628 cade La Rochelle. Non a caso due mesi dopo il cardinale può scrivere: «Sire maintenant que la

[21] Uno sguardo sintetico del passaggio viene fornito da R. Quazza, *La politica di Carlo Emanuele I durante la guerra dei Trent'anni*, in *Carlo Emanuele I. Miscellanea*, Vol. I, Torino 1930, pp. 30-33.

[22] R. Bergadani, *Carlo Emanuele I*, Torino 1932, pp. 109-110

rochelle est prise, il est temps que vous songiez à l'Italie opprimée depuis un an par les armes d'Espagne et de Savoie[23]».

Si giunge così al 1629 quando le armate francesi riscendono le Alpi e costringono il duca di Savoia a modificare nuovamente la sua posizione nello scacchiere europeo. Dal canto suo Carlo Emanuele non è più solo a gestire la diplomazia e lancia Vittorio Amedeo sul proscenio internazionale. Sconfitto militarmente in Valsusa il principe di Piemonte si accorda con il cardinal Richelieu per rinnovare una coalizione insieme alla Santa Sede, alla repubblica di Venezia e al duca di Mantova contro i due rami della casa d'Asburgo. Il primo fine di tale alleanza è la liberazione di Casale, attraverso la quale il duca e suo figlio sperano di ottenere confermate le terre occupate l'anno precedente. Nel frattempo dalla corte sabauda si inviano alcuni delegati a Madrid. Scrive Carlo Emanuele:

> Ve ne anderete in Spagna per dar conto à Sua Maestà Conte Duca della venuta del Re Cristianissimo, et della sua Armata à Susa, del successi, et dei trattati indi seguiti, dello stato delle cose presenti, et finalmente della continuazione del nostro affetto, ed dell'infinito desiderio, che conserviamo di servire alla Maestà Sua et alla sua Corona[24].

[23] Lettera di Richelieu a Luigi XIII del 1 gennaio 1629 citata in E. Rott, *Histoire de la Représentation Diplomatique de la France auprés des Canton Suisses, de leurs alliés et de leurs confédérés,* vol. IV, I Partie, *L'affaire del la Valteline 1626-1633*, Bümpliz1909, p. 321.

[24] ASTO, *Sezione Corte*, Materie Politiche per il Rapporto all'Estero, Negoziazione colla corte di Spagna, mazzo 3, fascicolo 42 (ex mazzo 4, fascicolo 16), *Relazione de' Negoziati fatti in Susa, e Bussolino trà il Duca Carlo Em.l et il Rè di francia per servir d'Istruzione à chi dovea giustificare presso la Corte di Spagna j motivi, e la necessità che hanno indotto S. A. à dar ascolto alle proposizioni di d.o Re, in vista massime della mancanza de' Soccorsi promessi per parte della Spagna* (*Aprile 1629*).

La lunga memoria ha il duplice obiettivo di discolpare il duca di aver nuovamente "tradito" un'alleanza e di accusare la condotta della guerra del governatore di Milano. Secondo le giustificazioni del duca – infatti – le due questioni vanno di pari passo: Vittorio Amedeo a causa della scarsità delle truppe e del sostegno milanese è costretto a firmare un'alleanza con la Francia per evitare che questi invadessero il Piemonte e puntassero direttamente sul Milanese. L'intensa attività diplomatica franco-sabauda del marzo e dell'aprile 1629 non può essere giustificata con un puntiglio e perciò l'Olivares, pur continuando a sovvenzionare il duca di Savoia alla ricerca di una sempre più improbabile continuazione dell'alleanza, inizia a muovere le sue carte come se il ducato fosse parafrasando Manzoni un «purissimo accidente». Al contempo, nello schieramento opposto, ottenuta la liberazione di Casale senza colpo ferire, il cardinal di Richelieu torna in Francia, per arginare le fronde interne, ma guarda con attenzione l'evolversi della situazione in Italia, dove il duca di Savoia intende riprendere il sogno di conquistare Genova[25].

Sfogliando la raccolta di trattati composta da Jean Dumont a inizio XVIII secolo[26] e l'antologia tutta d'ambito sabaudo di un oltre secolo successiva di Clemente Solaro della Margherita[27] per l'anno 1629 non appare alcun riferimento alla città o alla comunità di Pinerolo. Eppure, da come traspare dalle memorie dello stesso cardinale riprese nel lavoro di Romolo Quazza, fin dal giugno dell'anno precedente Richelieu aveva progettato ed esposto il piano d'occupazione di Pinerolo e di Saluzzo[28].

---

[25] R. QUAZZA, *La guerra per la successione di Mantova e del Monferrato (1628-1631). Da documenti inediti*, Vol. I, Mantova, G. Mondovì 1926, pp. 352-355.
[26] J. Dumont, *Recueil de divers traitez de paix, de confédération, d'alliance, de commerce, etc. Faits depuis soixante ans, entre les Etats souverains de l'Europe*, II tome, l'Haye 1707.
[27] C. Solar de la Marguerite, *Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les puissances étrangères depuis la paix de Château-Canmbrésis jusqu'à nos jours*, Tome I, Turin 1836.
[28] R. Quazza, *La guerra per la successione* cit., vol I, p. 153.

In quest'ultima partita Carlo Emanuele sposato con la Francia, ma con l'amante spagnola, ha poche carte da giocare e molto da perdere: il suo esercito è ridotto ai minimi termini; la continua presenza di truppe straniere sul suolo piemontese aggrava la crisi economica ed alimentare e nella Pianura Padana si sta insinuando il morbo della peste[29].

Richelieu, creato generalissimo dell'esercito francese in Italia, in principio del 1630 passò i monti con trentacinque mila uomini, e avuto sentore della lega tra Savoja e Spagna marciò contro il duca. Giunto a Rivoli, in cambio di avanzarsi sopra Torino, fece d'improvviso una punta verso Pinerolo, mossa che poteva tornargli esiziale[30].

[29] «Nel Biennio 1629-31, spostandoci ancora in avanti nel tempo, infuriò su tutta l'Italia centro settentrionale un'altra crudelissima epidemia. Apparve al seguito delle armate francesi e imperiali che, le une da Occidente, le altre da Settentrione, convergevano in Italia per dirimere la questione della successione al ducato di Mantova e Monferrato, uno dei tanti episodi di quella complessa e ingarbugliata matassa quale fu la Guerra dei Trent'anni, che disperse per tutta Europa i suoi eserciti, col loro seguito abituale di epidemie e carestie. Già dall'agosto 1628 il male serpeggiava nella Francia meridionale e in Germania. In Italia giunse alla fine del 1629. Il primo marzo di quell'anno le truppe francesi avevano superato il valico del Monginevro e stabilito il campo principale a Susa. Due mesi dopo, nella seconda metà di maggio, gli imperiali avevano attraversato la zona dei Grigioni ed erano giunti a Chiavenna; da lì erano dilagati in Lombardia, quindi un contingente di almeno 10.000 uomini fu avviato verso il Mantovano, un altro di 6.000 verso il Monferrato. Nell'ottobre del 1629 si segnalarono i primi casi di febbre maligna in Val di Susa e, quasi contemporaneamente, nella zona nord orientale del lago di Como; in ottobre, forse veicolata da un soldato proveniente da Lecco, entrò in Milano; nei primi giorni di novembre arrivò a Mantova, all'interno della città e nel campo degli imperiali». G. Benveuto, *La peste nell'Italia della prima età moderna*, Bologna 1996.

[30] E. Ricotti, *Storia della città di Pinerolo*, Pinerolo 1983, p. 386

La sintesi datata di Ercole Ricotti compensa, anche se solo in parte, la mancata attenzione per i singoli accadimenti del primo trimestre del 1630 e ci permette di arrivare direttamente alle operazioni di assedio che, per la verità, durano molto poco. Il 20 marzo viene cinta d'assedio la città, il 22 – dopo che l'apertura di una breccia nella cinta muraria – il conte Umberto Piossasco di Scalenghe, di concerto con le istituzioni comunali, ordina la resa della città e si ritira nella cittadella con una circa ottocento uomini, fino al 31 marzo, quando viene siglata la resa. Il 13 aprile il consiglio dei venticinque ratifica la capitolazione e il 21 aprile i pinerolesi giurano fedeltà a Luigi XIII[31]. Tra gli articoli della capitolazione si trova la promessa di Luigi XIII di erigere in Pinerolo un Consiglio Sovrano di Giustizia, che riprendesse quello abolito con il ritorno di Emanuele Filiberto nel 1574[32] e affinché i pinerolesi non fossero costretti ad uscire dalla città per trovare giustizia. Insieme alle truppe transalpine in Pinerolo si diffonde il contagio della peste che aveva colpito già alcune località vicine, come Carmagnola, che è oggetto di studio di Mario Abrate[33], e che farà ridurre la popolazione pinerolese di due terzi[34].

Immediatamente dopo la presa viene inviato in città Abel Servien, diplomatico e presidente del parlamento di Bordeaux e futuro ministro di guerra, con la duplice funzione di intendente sulle armi e presidente del nascente consiglio sovrano del dipartimento *delà les Monts*. Il 10 settembre viene sostituito da Jean Estampes de Valençay con la carica di intendente di giustizia, polizia e finanza[35].

---

[31] M.M. Perrot, *La seconda occupazione francese di Pinerolo*, in *Bollettino della Società Storica Pinerolese,* 1-2 2003, pp. 107-108.
[32] M. Viora, *Il Senato di Pinerolo. Contributo alla Storia della Magistratura Subalpina*, Torino 1927, pp. 8-9.
[33] M. Abrate, *Popolazione e peste del 1630 a Carmagnola*, Torino 1973.
[34] U. Marino, *Storia di Pinerolo*, Pinerolo 1963, p. 189 e A. Pittavino, *Storia di Pinerolo e del Pinerolese*, vol I, Milano 1964, pp. 180-183.
[35] R. Bonney, *Political Change in France under Richelieu and Mazarin. 1624-1661*, Oxford 1978, p. 405.

Ritornando rapidamente alle operazioni in Italia nord-occidentale, le truppe francesi occupano gran parte del marchesato di Saluzzo e Carlo Emanuele, «deciso a tutto osare in suprema battaglia», si attesta a Savigliano. Dove, colto da pleurite[36] o – secondo altri – dalla peste[37], muore all'età di sessantotto anni e dopo cinquant'anni di ducato[38]. Impossibilitato a qualsivoglia autonomia diplomatica e militare il ducato, Carlo Emanuele conclude la sua esistenza terrena con il fallimento definitivo del suo progetto: non è riuscito a diventare re, non è riuscito a riprendere i territori in Savoia persi nel 1601, né è riuscito ad annettere Ginevra, il Monferrato (nella sua interezza), Genova o Milano. In più è fallito miseramente anche il suo ondeggiare tra Spagna e Francia: la Francia che voleva amica ha occupato da nemica gran parte del territorio ducale, la Spagna che voleva combattere occupa le terre rimaste "libere" come alleata diffidata e diffidente[39].

Stritolato in un meccanismo decisamente più grande delle reali possibilità di un duca di secondo piano sullo scenario

[36] R. Bergadani, *Carlo Emanuele* cit., pp. 116-117.

[37] Tra gli altri il protomedico Fiocchetto Giovanni Francesco Fiocchetto, cfr. G.F. Fiocchetto, *Trattato della peste, o sia contagio di Torino dell'anno 1630*, Torino 1720.

[38] Vittorio Amedeo I completa in questo modo una lettera al Wicardel che il padre ha iniziato a scrivere sul letto di morte e che non è riuscita a terminare: «Sua Altezza mio Signore padre, dopo haver sostenuto 4 giorni di febre e di dolori, finalmente ha reso l'anima al suo Creatore alli 26 del corrente, et in tempo che havevamo maggior bisogno del valore e della persona sua. La cagion del suo male si attribuisce al soverchio patimento nel viaggio ch'egli ha fatto per ricevere le troppe di Sua Maestà a questi confini. Il sentimento che mi apporta la gravezza del caso è, quale Vostra Signoria può immaginarsi, grandissimo. Con la inchiusa lettera ne do parte a Sua Maestà e potrà Vostra Signoria accompagnarla col senso che si esprime in essa, al qual effetto gliela mando con sigillo volante». J. Bachi, *Il carteggio di Carlo Emanuele negli ultimi due anni di governo*¸ in *Carlo Emanuele I secondo i più recenti studi,* a cura di G. Curti, Torino 1894, p. 454.

[39] S. Foa, *Vittorio Amedeo I*, Torino 1930, pp. 65-66.

europeo con le casse erariali svuotate dalle troppe guerre e con la peste che imperversa nei suoi stati, Vittorio Amedeo I appena salito al potere deve riuscire a concludere una pace onorevole, ma decisiva per la sopravvivenza stessa del ducato di Savoia.

Agisce in questo frangente un giovane cardinale che avrà modo di farsi conoscere successivamente: Giulio Mazzarino[40]. Dopo alterne vicende che vedono il nuovo duca attaccato ad ovest dalla Francia e a sud dalla repubblica di Genova chiedere invano aiuto agli *Austrias*, gli sforzi profusi dal cardinal Mazzarino giungono ad un punto di svolta il 4 settembre 1630 con una tregua generale a Rivalta[41].

Nel frattempo a Ratisbona si ha la convocazione della dieta Imperiale che i principi tedeschi hanno convocato per cercare di porre fine allo stato di guerra ormai permanente in Germania. Alla dieta partecipano anche due plenipotenziari di Francia e uno Spagna i quali, il 13 ottobre, siglano un trattato di pace in cui rientrano le questioni inerenti alla successione di Mantova e al possesso del Monferrato. Dopo un il Nevers quale duca di Mantova[42]. Tuttavia,

Maiestate Sua Cesarea declarat, et palcet Regi Christianissimo, Duci Sabaudiae pro omnibus suis praetensionibus, quas habere posset super Ducatu Montisferrati, aut aliis si, et prout inter Ducem Sabaudiae et Ducem Carolum Gonzagam Nivernensem, ultimo in Italia tractatum atque conclusum, neque ab illo tempore revocatum fuit, Trinum, et alia loca in dicto Montisferrati Ducatu sita assignanda esse, quorum

[40] Si faccia riferimento a P. Goubert, *Mazzarino*, Milano 1992.

[41] «Il a esté accordé une suspension d'arme entre les Généraux de l'Empereur, des Rois de France et d'Espagne, et du Duc de Savoie en tous les lieux, tant deçà que delà des monts, jusqu'au quinzième d'octobre prochain, sur les instances qui en ont esté faites de la part de Sa Sainteté par Monsieur de Mazarini son Ministre, pour faciliter les moyens de conclure la paix, à quelle les Ministres des susdits Princes ont déclaré que leurs Maistres estoient entièrement disposés et resolus» C. Solar de la Marguerite, *Traités Publics* cit., p. 357.

[42] E. Ricotti, *Storia della Monarchia* cit., Vol. V, pp. 16-17.

redditus annui stabiles et antiqui ascendenti ad summam octodecim millium scutorum[43].

Oltre a ciò le armi imperiali impegnate in Italia devono ritornare al di là delle Alpi, quelle ispano-piemontesi devono rientrare nei propri confini; mentre le truppe francesi sgomberano il Piemonte e il Monferrato con l'eccezione di Pinerolo, Bricherasio, Susa e Avigliana che mantengono momentaneamente presidi francesi.

Al principio del 1631 al d'Estempes vengono inviate lettere di commissione «pour exercer la charge d'Intendent en l'armée d'Italie, et de President au Conseil Souverain de Pignerol avec pouvoir de decider toutes causes tant civiles que criminales souverainement et en dernier ressort prenant avec luy nombre d'assesseur[44]».

La scelta degli assessori cade tra gli ufficali dell'esercito francese di stanza a Pinerolo e tra gli avvocati del luogo. Ognuno dei prescelti mantiene i propri compiti, siano essi pubblici o privati, e viene convocato dal Presidente in caso di necessità. A differenza di quanto avviene in Francia, dove i consigli sovrani e i parlamenti sono magistrature numerose, con più presidenti e consiglieri, qui la scelta ricade su un numero limitato e sulla coincidenza tra presidente del consiglio e intendente provinciale.

Queste caratteristiche fanno dire a Mario Viora che «Il curioso carattere di provvisorietà proprio di una magistratura così costruita, denuncia a chiari segni la persuasione del governo francese che al conquista di Pinerolo era destinata ad essere effimera[45]».

[43] C. Solar de la Marguerite, *Traités Publics* cit., p. 362.
[44] M. Viora, *Il senato di Pinerolo* cit., p. 10.
[45] *Ivi* p. 9.

Effimero non è un termine prettamente giuridico, eppure riesce bene a evidenziare il carattere di questa magistratura. È effimera in quanto espressione della politica estera francese, più che della politica interna. Infatti per il regno di Francia Pinerolo rappresenta un punto di partenza decisivo per la conquista dell'egemonia. Il marchese Cinq-Mars scrive a Richelieu: «Souvenez-vous que, si nous ne gaignons aucune chose, pour le moins faut-il conserver ce que nous avons, Pignerol et Briqueras estant la prunelle de nos yeux[46]»

E difficilmente ne avrebbero fatto a meno. Tuttavia per giustificare il possesso di una piazzaforte che secondo la dieta di Ratisbona non appartiene al regno di Francia, Richelieu sa che bisogna operare *step by step* e il consiglio sovrano potrà essere riformato in seguito, cosa che avverrà dopo il 1642, al momento la priorità è acquisire Pinerolo senza troppi sconquassi.

Prendendo in prestito una metafora che Enrico Genta usa per le relazioni internazionali di metà XIX secolo[47], anche in questo caso (e forse in tutti) i tavoli da gioco della diplomazia sono due: nel primo, quello ufficiale, i delegati del re Cristianissimo firmano accordi nel quale si impegnano a restituire le piazzeforti; nel secondo, nascosto, per la sopravvivenza del ducato i delegati sabaudi trattano la cessione di Pinerolo. Così avviene che il 20 settembre 1631 i francesi lascino Pinerolo, mantenendola in segreto. Scrive – ancora – Ercole Ricotti:

[46] *Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'État du Cardinal de Richelieu*, recueillis et publiés par M. Avenel, t. III, Paris, 1858, pp. 812-814.

[47] E. Genta, *La diplomazia europea e l'unificazione italiana 1859-1860,* in *Verso l'unità italiana. Contributi storico-giuridici*, a cura di G.S. Pene Vidari 2010, pp. 153-170.

il 20 settembre avendo gl'imperiali consegnata Mantova a Carlo di Gonzaga, i francesi consegnarono Pinerolo ai nostri, presenti i commissari di Spagna e dell'Impero. Uscirono dalla cittadella i soldati francesi, i piemontesi vi entrarono. Ma i commissari non posero mente, che pochi furono gli usciti, pochi gli entrati, e distesero la carta della restituzione eseguita. Buon numero di francesi stavano nascosti nei sotterranei e nelle casematte; altri a breve distanza appiattati, rientrarono alla spicciolata[48].

La commedia continua poi con lo sdegno dell'ambasciatore francese nei confronti della Spagna e con la richiesta di questo al duca di Savoia di mantenere una piazza al di qua delle Alpi. A questo punto le trattative franco-sabaude del tavolo nascosto possono proseguire con un po' più di tranquillità e si concluderanno ufficialmente con il trattato segreto di Mirafiori del 19 ottobre 1631 e con quello ufficiale di Torino dell'anno seguente che segnerà la cessione definitiva di Pinerolo alla Francia in cambio di alcune terre monferrine. L'effimero è diventato sostanziale, Pinerolo è ufficialmente francese e a più di due anni dalla sua occupazione può avere inizio la "francesizzazione"[49].

[48] E. Ricotti, *Storia della monarchia* cit., vol. V, p. 393.

[49] B. Pierre, *To « Frenchify » the EnemiesFrench Monks in the Fortified Town of Pignerol during the Seventeenth Century* in *Cultural Conquests, 1500-2000. Actes du colloque international sept. 2003*, edited by T. Kirk and L. Klusakova Prague 2009, pp. 63-71.

Caterina Bonzo

Le limitazioni all'autonomia privata nella politica sabauda settecentesca: il caso dei fedecommessi[1]

È noto come la politica sabauda settecentesca non sia riconducibile alle più classiche manifestazioni dell'assolutismo empirico, quanto piuttosto ad un disegno più preciso e programmatico di lungo periodo. Con la dovuta prudenza Vittorio Amedeo II intraprese un'azione dai contorni tutt'altro che indefiniti o incerti: sostanzialmente diretta nel suo marcato assolutismo a rafforzare l'apparato centrale dello Stato, essa veniva sviluppata secondo un progetto politico più ampio e vario, organicamente diluito in una serie di tappe intermedie sapientemente coordinate nel corso del tempo.

La monarchia sabauda fin dai primi decenni del Settecento si incamminò sulla via di un riformismo moderato, con largo anticipo rispetto al più comunemente noto fenomeno generale di rinnovamento istituzionale sviluppatosi nella seconda metà del secolo sull'onda dei lumi ma, a differenza di questo, con uno slancio tutto ancora orientato a rafforzare il potere centrale e l'efficienza dell'amministrazione [2] piuttosto che a

[1] Il presente lavoro riprende, con modifiche e integrazioni, i temi affrontati nel contributo *Il controllo regio sui fedecommessi* in *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie*, Nizza 2010, pp. 509-519.

[2] Sul rinnovarsi delle strutture di governo si veda da ultimo P. Bianchi, A. Merlotti, *Storia degli Stati sabaudi (1416-1848)*, Brescia 2017, pp. 70-84. Oltre agli studi più classici, pur sempre fondamentali di G. Quazza, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, 2 voll., Modena 1957, cfr. D. Carpanetto – G. Ricuperati, *L'Italia del Settecento*, Roma-Bari 1986, pp. 255ss.; G. Ricuperati, *I volti della pubblica felicità. Storiografia politica*

concedere il benché minimo spazio a istanze di carattere soggettivo.

Questo spirito di iniziativa, improntato comunque nel complesso a criteri di efficienza e rigore, si riflette in modo particolarmente significativo nella disciplina dettata per il fedecommesso[3], istituto di diritto privato ereditato dal passato, ma ridefinito nelle sue linee essenziali per potersi meglio armonizzare con la visione amedeana della monarchia e del potere centrale. In questo caso il deciso interventismo regio fu ispirato dalla volontà di arginare, o

nel Piemonte settecentesco, Torino 1989; Id., *Le avventure di uno stato "ben amministrato". Rappresentazione e realtà nello spazio sabaudo tra Ancien régime e Rivoluzione*, Torino 1994; Id., *Gli strumenti dell'assolutismo sabaudo: Segreterie di stato e Consiglio delle Finanze nel XVIII secolo* in *Le avventure di uno stato "ben amministrato"* cit., pp. 57-134; G. Symcox, *Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabaudo 1675-1730*, Torino 1985.

[3] Sulla specifica esperienza sabauda cfr. E. Genta, *Fedecommessi e primogeniture in Piemonte: dal diritto comune al diritto del principe*, in G. Carità - E. Genta (a cura di), *Percorsi storici. Studi sulla città di Cavallermaggiore*, Cavallermaggiore 1990, pp. 355-384; C. Bonzo, *Dalla volontà privata alla volontà del principe. Aspetti del fedecommesso nel Piemonte sabaudo settecentesco*, Torino 2007; Eadem, *La disciplina giuridica del fedecommesso in Piemonte nel XVIII secolo*, in "Mélanges de l'École française de Rome-Italie et Méditerranée modernes et contemporaines", 124-2 (2012), *Fidéicommis. Procédés juridiques et pratiques sociales (Italie-Europe, Bas Moyen Âge-XVIIIe siècle)*, pp. 433-446 (anche on-line all'url https://journals.openedition.org/mefrim/754). Per le vicende del XIX secolo cfr. E. Genta, *Codici della (piccola?) borghesia. Note su proprietà, successione e maggioraschi dal Codice napoleone al codice albertino in Etudes d'histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin*, Paris 2008, pp. 385-402; C. Bonzo, *Il fedecommesso e la circolazione dei beni tra volontà individuale e titolarità del casato*, in *Proprété individuelle et collective dans les Etats de Savoie*, Nice 2012, pp. 243-262; Eadem, *L'inevitabile superamento della tradizione. Il destino del fedecommesso nel XIX secolo*, Napoli 2014.

quanto meno controllare, uno dei più caratteristici strumenti di gestione patrimoniale dell'ancien régime.

Strumento privilegiato e adeguato (per l'epoca) per realizzare questo obiettivo fu la nuova compilazione normativa realizzata da Vittorio Amedeo II negli anni Venti. L'attenzione della monarchia fu infatti orientata verso una risistemazione del quadro delle fonti giuridiche, rappresentate sostanzialmente dagli antichi editti principeschi, dagli statuti delle città e terre, dalle decisioni dei supremi magistrati e dal diritto comune (civile e canonico). Le *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, più comunemente conosciute con la denominazione, molto meno pomposa, di *Regie Costituzioni* o anche di *Costituzioni piemontesi* [4], riorganizzarono fin dalla prima edizione - com'è noto - le fonti secondo uno schema gerarchico che vedeva al primo posto gli editti del sovrano e solo secondariamente, nelle parti in cui questi non avessero disposto, gli statuti locali[5]. Valore residuale, di chiusura del sistema, avrebbe avuto infine il diritto comune. A partire

[4] Fondamentale rimane in materia lo studio di M. Viora, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770* I *Storia esterna della compilazione* (Milano-Torino-Roma 1928; rist. anast. Torino 1986). Cfr. anche F. Micolo, *Le Regie Costituzioni. Il cauto riformismo di una piccola corte*, Milano 1984. Più specifico sul contributo di alcuni importanti giuristi olandesi nell'*iter* formativo delle Regie Costituzioni del '23 cfr. M. Viora, *Un parere inedito dello Schulting, del Van Noodt e del Vitrarius* in *Rivista italiana per le Scienze Giuridiche*, anno II (1927), pp. 439-485: il ricorso all'esperienza straniera durante i lavori preparatori delle Regie Costituzioni rappresenta un fattore di novità di un certo rilievo per la politica legislativa sabauda dell'epoca.

[5] I. Soffietti – C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi: le fonti (secoli* XV-*XIX)*, Torino 2008, pp. 53-95; G.S. Pene Vidari, *Giudici e processo nelle raccolte legislative settecentesche*, Introduzione a *Le Costituzioni sabaude.* I. *1723,* [*Testi e documenti per la storia del processo* a cura di N. Picardi e A. Giuliani], Milano 2002, IX-XXVII, edito anche in *Rivista di diritto processuale*, LVII (Seconda serie), 2002-N.1, pp. 60-101.

dal '29 anche le *decisiones* dei supremi tribunali avrebbero assunto formalmente il rango di fonte ufficiale, ponendosi nella scala gerarchica tra gli statuti locali ed il diritto comune.

Proprio una parte consistente della nuova raccolta legislativa sabauda (libro V, titolo II) fu dedicata a esporre una innovativa quanto organica disciplina (anche se non esaustiva) al fedecommesso, istituto privilegiato di conservazione del patrimonio familiare secondo un ordine successorio predeterminato. Non è di poco conto questo intervento normativo se si considera che esso sarebbe andato ad incidere in una delle materie più caratteristiche del diritto privato antico, che proprio nella gestione della successione patrimoniale trovava uno degli istituti peculiari di un certo modo di intendere i rapporti familiari. Non è da sottovalutare soprattutto se si guarda al merito delle scelte legislative effettuate dal sovrano, dirette a imporre una disciplina piuttosto severa e rigorosa e comunque finalizzata ad un evidente ed *invadente* controllo delle ricchezze dei sudditi e dei modi di circolazione delle medesime. È senz'altro indice di una certa politica sabauda, spiccatamente accentratrice, l'inserimento di questa materia in una compilazione inizialmente diretta soprattutto a quello che oggi definiremmo il diritto pubblico ed alla riorganizzazione della giustizia. Le norme dedicate alla materia privatistica (insieme al regolamento del notariato e della insinuazione) confluirono nel quinto libro, ma non tutti gli istituti di diritto privato vennero regolamentati. Si trattò di poche eccezioni al diritto comune che, ove non derogato dalla nuova volontà principesca, continuava a regolare la gran massa dei rapporti privatistici. La materia successoria, una di quelle più spinose e all'epoca fonte di maggiori controversie,

riempì uno degli spazi più ampi. Si trattò di una grossa interferenza nel 'privato' da parte dei pubblici poteri, diretta a sottrarre all'autonomia privata la gestione di un ambito tipicamente legato agli interessi dei singoli e lasciato fino ad allora per molti aspetti alla libera disposizione dei sudditi.

Rispetto ai primi interventi normativi in materia, per lo più settoriali e di limitata efficacia territoriale[6], le Regie Costituzioni vollero delineare un quadro assai più organico e dettagliato, imponendosi come normativa generale per tutti i territori sabaudi soggetti alla monarchia al momento della pubblicazione della compilazione. Molti tuttavia sono ancora i quesiti da risolvere circa l'effettiva applicazione nei territori via via annessi dalla monarchia già sotto la vigenza delle Regie Costituzioni (i cosiddetti territori di *nuovo acquisto*) e sulla perpetuazione (in alcuni casi a titolo di concessione ufficiale, in altri sotto forma di abuso) di tradizioni locali in tutto o in parte confliggenti con il nuovo testo normativo.

Nella prima edizione delle Regie Costituzioni il controllo regio sui fedecommessi si concretizzò principalmente in

[6] Si fa riferimento all'editto 25 novembre 1582 (cfr. G.B. Borelli, *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Prencipi della Real Casa di Savoia, delle loro Tutrici, e de' Magistrati di qua da' Monti*, Torino 1681, parte III, libro XII, titolo V, p. 1155); alle *Coutumes générales du Duché d'Aoste* del duca Carlo Emanuele I pubblicate il 10 marzo 1598 ma limitate alla sola Valle d'Aosta; all'editto di Carlo Emanuele I del successivo 4 ottobre 1598 (in F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi cioe editti, patenti, manifesti, ecc. emanate negli stati di terraferma sino all'8 dicembre 1789 dai sovrani della Real Casa di Savoja*.., tomo VII, Torino 1831, tit. VIII, pp. 165-168), destinato a valere per la sola Savoia; all'editto 16 luglio 1648 di Carlo Emanuele II relativo all'erezione delle primogeniture sui beni feudali (G.B. Borelli, *Editti*... cit., parte III, libro VIII, titolo III, p. 849) ed, infine, all'editto della reggente Maria Giovanna Battista del 3 aprile 1680 (*Ivi*, p. 850).

una limitazione oggettiva circa la tipologia dei beni vincolabili e attraverso la definizione di una procedura formale di denuncia dei beni vincolati. A questi due aspetti, parzialmente modificati nelle due edizioni successive della compilazione, si sarebbe aggiunta a partire dal '29 una limitazione anche di carattere soggettivo, diretta ad escludere certe categorie di persone dalla istituzione di vincoli fedecommissari, ed una limitazione temporale, finalizzata a circoscrivere la progressività del vincolo nel tempo e tra le generazioni.

Sotto il primo profilo, in particolare, dal 1723 la possibilità di costituire vincoli patrimoniali fu infatti limitata esclusivamente ai «beni immobili, censi o altri simili», ed a questi soltanto sarebbero stati ridotti i fedecommessi o le primogeniture che fossero stati istituiti, in via universale, su tutto il patrimonio del disponente[7]. Nel caso in cui il testatore avesse voluto sottoporre a fedecommesso o a primogenitura monete, crediti o altri beni mobili, la validità ed efficacia del vincolo istituito sarebbero state subordinate ad una rigorosa descrizione relativa alla quantità ed al luogo ove si trovassero i medesimi e al conseguente rispetto di un congruo termine entro il quale si sarebbe dovuto impiegare il valore corrispondente nell'acquisto di beni immobili[8]. Fu dunque questa la prima limitazione alla libertà dei sudditi nel godimento di uno strumento sostanzialmente modellato

[7] *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà. Loix et Constitutions du Roi*, Torino 1723 (per Giò Battista Valetta stampatore di Sua Maestà), libro V, tit. II, § 12. Sulla nozione di "censo" e sulla relativa evoluzione giuridica cfr. C. Montanari, *Rendita perpetua (dir. intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIX, Milano 1988, pp. 820-847, e I. Soffietti, *Rendita vitalizia*, *ivi*, pp. 847-853.

[8] *Leggi e Costituzioni...* cit., 1723, libro V, tit. II, § 13.

sulle esigenze dei singoli nuclei familiari e fino ad allora utilizzato indiscriminatamente su qualunque bene di famiglia, anche di minimo valore economico: anzi, è possibile che talvolta la tendenza nobiliare a trasmettere patrimoni di una certa entità fosse poi emulata dalle fasce più umili che avevano interesse a conservare gli strumenti della propria attività o quei pochi beni, faticosamente conquistati, in vista di un futuro anche solo un poco migliore per le generazioni a venire.

La seconda significativa limitazione è invece attuata attraverso la prescrizione di un obbligo di denuncia dei patrimoni vincolati. Vittorio Amedeo II volle realizzare una generale ricognizione di tutti i fedecommessi imponendo – con ciò innovando originalmente rispetto al passato – il «consegnamento» dei relativi beni presso appositi uffici e sanzionando la violazione del precetto con alcune conseguenze di carattere patrimoniale[9]. In particolare, soltanto dopo la redazione di un apposito «inventario», i beni costituiti in fedecommessi o primogeniture (indifferentemente *inter vivos* o *mortis causa*) sarebbero stati sottratti alla garanzia patrimoniale in favore degli eredi o dei sostituiti, a copertura di eventuali vincoli obbligatori da questi posti in essere: solo dopo l'adempimento di tale formalità, i creditori degli eredi o dei sostituiti non avrebbero potuto soddisfare le proprie ragioni di credito

[9] Presso l'Archivio di Stato di Torino sono tuttora conservati i numerosi documenti relativi ai consegnamenti, cioè alle denunce redatte dai sudditi in adempimento dei nuovi obblighi imposti dalla legislazione amedeana. Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI TORINO (d'ora in poi ASTO), *Senato di Piemonte*, *Insinuazione di Torino*, *Consegnamenti di beni e primogeniture*, 5874/109-118. Per qualche esempio specifico cfr. E. Genta, *Fedecommessi e primogeniture in Piemonte...* cit., pp. 355-384; C. Bonzo, *Le consegne di fedecommessi a Rivarolo Canavese nel XVIII secolo* in "Bollettino ASAC", Ivrea 2008, pp. 9-24 e, più ampiamente, Eadem, *Dalla volontà privata...* cit., pp. 323-412.

sopra i beni inventariati. Mancando, al contrario, la descrizione imposta dalla legge, i beni sarebbero stati, in sostanza, considerati assolutamente liberi da ogni sorta di vincolo e perciò aggredibili[10]. A conferire maggior rilievo all'atto richiesto sarebbe stata la figura di un notaio, unico legittimato a compiere la 'fotografia' del patrimonio vincolato. Questi infatti, entro il termine fissato dalla legge comune per gli inventari legali, avrebbe dovuto provvedere ad una «chiara e fedele descrizione» dei beni, indicando la «quantità, situazione e coerenza quanto agli stabili», la «designazione degl'instrumenti quanto ai censi, crediti ed annualità» e la rispettiva quantità di denaro da impiegarsi in essi. Quando poi il possessore, nel termine fissato, avesse convertito i predetti investimenti in liquidità, avrebbe dovuto sottoporre al notaio l'originario inventario per inserire la descrizione dei beni acquistati in luogo dei «censi, crediti e annualità»[11].

Di tale inventario, entro i sei mesi successivi alla morte del testatore, l'erede gravato o il primo chiamato avrebbe dovuto rimettere copia autentica agli archivi delle comunità dove fossero situati i beni, vigilando ciascuno di essi che un'altra copia identica fosse analogamente rimessa dal notaio rogante all'ufficio dell'insinuazione del luogo di abitazione del fedecommittente. Nel caso in cui l'erede avesse omesso di rispettare una delle formalità a lui imposte, o di far rispettare quelle gravanti sul notaio, il sostituito avrebbe potuto obbligare l'erede o il possessore della primogenitura o del fedecommesso a redigere l'inventario o, perlomeno, a farlo redigere a spese del medesimo. Qualora poi il sostituito fosse ancora di minore età o, seppur maggiorenne, non fosse comunque

[10] *Leggi e Costituzioni...* cit., 1723, libro V, tit. II, § 14.
[11] *Ivi*, § 15.

legittimato per qualsivoglia altra ragione a proporre tale istanza, sarebbe stato compito del giudice *ex officio* procedere a detto inventario e a farlo rimettere ai rispettivi uffici[12]. È questa, fra l'altro, la sola ipotesi prevista dalla legislazione ufficiale relativamente ad una attivazione da parte dei poteri centrali dello Stato nel controllo dell'adempimento delle nuove disposizioni. Nelle altre ipotesi sembra piuttosto che il rispetto degli obblighi imposti dalla legge sia lasciato alla responsabilità dei singoli, minacciati dalla previsione di conseguenze sanzionatorie percepite più o meno duramente.

Le predette operazioni di denuncia sarebbero state concretamente possibili grazie alla tenuta, presso l'ufficio dell'insinuazione, così come nella segreteria dei tribunali, di appositi libri in cui registrare l'atto di deposito dei suddetti inventari, la cui diligente e precisa conservazione avrebbe permesso appunto in qualsiasi momento la ricostruzione delle vicende e dei passaggi di mano aventi ad oggetto i beni descritti[13].

Oltre a valere per il futuro, tali obblighi avrebbero riguardato – sia pur con maggiore elasticità – anche i fedecommessi e le primogeniture che risultassero già costituiti al momento della promulgazione delle Regie Costituzioni. Infatti, i possessori dei beni vincolati avrebbero dovuto esibire e rimettere una nota descrittiva, «distinta e fedele», dei beni entro un anno dalla pubblicazione delle Costituzioni, e rimetterne rispettiva copia sia nell'ufficio dell'insinuazione, sia negli archivi delle comunità competenti secondo i criteri suddetti. Al fine di agevolare i possessori di vincoli antichi non veniva tuttavia richiesto – come, invece, per i fedecommessi di

[12] *Ivi*, § 16.
[13] *Ivi*, § 17.

nuova istituzione – l'intervento obbligatorio del notaio per la redazione della predetta nota, potendo al contrario essere confezionata direttamente per mano dello stesso consegnante, in forma autografa. Nel caso, però, in cui nessuno vi avesse provveduto, i frutti maturati durante la mora, dopo aver soddisfatto i debiti del gravato, sarebbero andati – a titolo di sanzione – a beneficio della primogenitura o fedecommesso, aumentandone la consistenza, esclusa soltanto la quarta parte destinata quale premio a chiunque avesse denunciato la situazione[14].

Accanto ai predetti strumenti, la politica interventista di Vittorio Amedeo II colse un ulteriore occasione per esercitare il 'controllo' sui fedecommessi avocando allo stato l'esercizio di un ruolo arbitrale nell'armonizzare i diversi interessi in gioco che spesso portavano in modo peraltro piuttosto naturale l'istituto dotale a confliggere con quello fedecommissario. In particolare furono le stesse Regie Costituzioni a prevedere la possibilità di scorporare sussidiariamente, in mancanza dunque di altri beni, i fedecommessi (sia ascendentali che trasversali o estranei, purché «progressivi nella famiglia») per restituire ed assicurare sopra i medesimi la dote congrua e l'aumento obnuziale della moglie[15]. Contestualmente furono tuttavia imposte dall'alto non poche condizioni perché questa possibilità potesse essere legittimamente esercitata,

[14] *Ivi*, § 18.

[15] *Ivi*, § 20. Le richieste di scorporo promosse avanti il Senato di Torino sono attualmente rinvenibili in un fondo archivistico molto consistente presso l'Archivio di Stato di Torino. Cfr. ASTO, *Senato di Piemonte*, *Licenze a liberare beni da vincoli di fedecommesso e primogenitura*, Serie I, categoria 11ª, registri 1-78. Per un esame della documentazione relativa cfr. più diffusamente C. Bonzo, *Dalla volontà privata*... cit., pp. 413ss.

soprattutto in ordine alla quota di patrimonio vincolato aggredibile in proporzione ai carichi dotali da sostenere[16].

Su quest'ultimo fronte il controllo regio si concretizzò nella sola puntualizzazione normativa delle condizioni entro le quali ammettere lo scorporo, senza tuttavia ancora definire la competenza di un organo statale deputato a controllare il rispetto di tali criteri in via preventiva (e non solo successiva, in sede di controversia giurisdizionale). Tuttavia nel giro di pochi mesi il vuoto venne colmato con provvedimento del 25 luglio 1724[17] e così il controllo regio sotto il profilo in oggetto si arricchì di una nuova prospettiva. Fu attribuita al Senato la competenza a concedere o meno lo svincolo dei beni fedecommissari per la soddisfazione delle diverse esigenze poste dai sudditi a fondamento della domanda[18]: in questo modo la monarchia

[16] *Leggi e Costituzioni...* cit., 1723, libro V, tit. II, § 21. La consistenza della dote non avrebbe per esempio potuto assorbire più della metà del fedecommesso ascendentale, né più del quarto del valore di quello trasversale od estraneo; anzi, proprio questi ultimi, qualora l'erede gravato – passando a seconde od ulteriori nozze – avesse già prole in grado di succedere e di mantenere la famiglia, non avrebbero potuto subire ulteriori diminuzioni indipendentemente dall'entità, né sarebbero stati scorporabili a favore di altri successivi gravati nella misura superiore ad un quarto della loro stessa consistenza se, a favore della moglie, fosse già stato scorporato il quarto suddetto. A differenza dei fedecommessi ascendentali, ove la natura dei legami avrebbe giustificato riduzioni anche superiori, nei fedecommessi trasversali o estranei il legislatore si fece carico di tutelare i chiamati in modo tale che essi potessero beneficiare di almeno la metà dei beni vincolati, essendo meno naturale che soggetti non legati da parentela, o da un più blando grado di essa, venissero a patire il soddisfacimento degli obblighi di terzi.

[17] ASTO, *Camerale Piemonte*, Biglietti (art. 692, § 1), reg. 1724 in 1730, f. 20 ss., pubblicato anche in F.A. Duboin, *Raccolta...* cit., III, Torino1826, p. 355.

[18] Sul Senato di Torino rimane fondamentale lo studio di E. Genta, *Senato e senatori di Piemonte nel sec. XVIII*, Torino 1983. Tra i più recenti

intendeva escludere qualunque rivendicazione di competenza da parte dei giudici locali, meno controllabili rispetto al Senato e meno legati al potere centrale. È senz'altro significativo che da un lato il legislatore avesse concesso in via generale alcune ipotesi entro le quali i sudditi potessero liberare i beni dal vincolo fedecommissario per soddisfare esigenze economiche contingenti, e che dall'altro il sovrano subordinasse l'operatività di tali disposizioni alla valutazione dell'organo senatorio. Sebbene la procedura adottata dal Senato in sede "amministrativa" fosse più snella di quella seguita in sede contenziosa, spesso si rendevano necessari accertamenti

contributi, in generale, sui Senati sabaudi cfr. *Les sénats de la maison de Savoie (Ancien régime-restauration)*, a cura di G.S. Pene Vidari, Torino 2001; L. Perrillat, *Le Sénat de Savoie: un tribunal, un organe de gouvernement, un centre de pouvoir dans la Savoie de l'Ancien Régime*, in «Échos saléviens», 14 (2005), pp. 9-27; F. Stefanini, *Histoire de la justice à Chambery et en Savoie*, Chambèry 2008; F. Meyer, *Le Sénat de Chambéry dans la société savoyarde du XVIII^e siècle*, in «Recherches Régionales. Alpes-Maritimes et Contrées limitrophes», 195 (2010), pp. 3-9; E. Mongiano, *I Senati sabaudi nel XVIII secolo: centralizzazione e particolarismo*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, a cura di S. Vinciguerra, f. Dassano, Napoli 2010, pp. 547-561; I. Soffietti, *La documentazione dei tribunali supremi nel Piemonte degli Stati sabaudi (secoli 15-18)* in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del Convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli e C. Zarrilli, Roma 2012, pp. 543-552; D. Balani, *Le Sénat de Piémont. Cerimones et pratiques au temps de l'absolutisme*, in *Rite, justice et pouvoirs: France et Italie, XIV^e –XIX^e siècle*, sous la dir. de L. Faggion, L. Verdon, Aix-en-Provence 2012, pp. 217-228. Da ultimo cfr. *Les Sénats des États de Savoie: circulations des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (16^e-19^e siècles).* Actes du Colloque de Gèneve des 9-10 octobre 2014, sous la dir. de F. Briegel, S. Milbach, Roma 2016.

puntuali sulla situazione della famiglia coinvolta, esposta ad antipatici 'conti in tasca' da parte dei funzionari regi[19].

Pur senza mutare l'impianto del titolo relativo, nelle Regie Costituzioni del '29 il 'controllo regio' sui fedecommessi si arricchì di un ulteriore elemento: la previsione di un limite temporale alla progressività del vincolo. A differenza della prima edizione, che aveva ammesso l'istituzione di primogeniture mascoline per tutta la discendenza del primo erede istituito (anche in mancanza di una specifica espressione di volontà dell'erettore) e aveva taciuto in ordine alla durata dei fedecommessi, lasciando ancora sul punto assolutamente libero corso alle disposizioni private, quella del '29 si apre con l'imposizione – senza eccezione alcuna – di un limite di quattro gradi all'estensione progressiva, tanto dei fedecommessi quanto delle primogeniture che fossero stati costituiti in avvenire su beni allodiali[20]. La limitazione era tanto più incisiva in quanto valida anche nei confronti delle primogeniture e fedecommessi già istituiti ed aperti al momento della pubblicazione della compilazione i quali pertanto, anche se frutto di una diversa volontà testamentaria, non avrebbero potuto esplicare efficacia oltre il quarto grado a partire da colui che, a quel momento, avesse posseduto i beni vincolati (§ 4)[21].

I tratti della politica sabauda in materia successoria diventavano sempre più chiari, e non possono a posteriori assumere un significato diverso solo considerando l'apparente giovamento che avrebbero potuto pur trarre i privati dalla minor brevità del vincolo e, dunque, da un più rapido ripristino della piena libertà commerciale. Vittorio Amedeo II non fu mosso nel suo agire da una sensibile apertura ad istanze che forse non erano nemmeno così diffusamente sentite nella società del tempo: fu invece il fine di rafforzamento del potere centrale a spingere verso

[19] Oltre che nei confronti delle mogli, le Regie Costituzioni ammisero la possibilità dello scorporo – sia pur limitata ad una sola dote – a beneficio delle figlie e delle nipoti *ex filio* dell'erede gravato o del fedecommissario possessore, sia nel caso di fedecommessi o primogeniture ascendentali sia di quelli trasversali. Qualora, tuttavia, fosse stata fatta espressa e specifica proibizione da parte dell'erettore, il fedecommesso non avrebbe potuto subire alcuna aggressione, a meno che il vincolo non fosse stato costituito da colui che, se fosse stato ancora vivo, avrebbe avuto l'obbligo di dotare le medesime in via sussidiaria: in tal caso, la privata volontà avrebbe dovuto soccombere di fronte al dettame giuridico (*Leggi e Costituzioni...* cit., 1723, libro V, tit. II, § 22). Per controbilanciare le diverse esigenze patrimoniali in gioco, i compilatori disposero altresì che, nella positiva eventualità in cui il marito, il padre o l'avo, fossero passati a condizioni economiche più favorevoli, avrebbero dovuto immediatamente reintegrare il fedecommesso a cui avessero in precedenza attinto e, in casi di inadempienza, i beni dai medesimi acquistati sarebbero stati *ipso iure et facto* surrogati e ipotecati proprio a favore dello stesso fedecommesso (§ 23). Qualora l'erede gravato o il fedecommissario possessore, in qualità di banchiere o nell'esercizio della mercatura, fosse dolosamente incorso in una procedura fallimentare, i frutti di qualunque fedecommesso o primogenitura, sia pur trasversale o costituita per il passato, sarebbero stati automaticamente devoluti – limitatamente alla durata della di lui vita – a favore dei creditori coinvolti nelle sue disavventure economiche: a ciò non avrebbero potuto essere di ostacolo né le sostituzioni, né le proibizioni di alienazione o, ancora, le clausole esclusive poste in qualsiasi forma o atto, in quanto ritenute nulle e, dunque, valutate come se non apposte (§ 24). Ad ulteriore tutela dei creditori, i compilatori disposero che, qualora un padre avesse non solo acconsentito, ma altresì incoraggiato economicamente l'attività di banchiere o l'esercizio della mercatura di un figlio, e poi avesse istituito a favore del medesimo un fedecommesso o una primogenitura, in caso di successivo fallimento – sia doloso che colposo – la quota ereditaria di legittima sarebbe stata obbligata a favore dei creditori. Nulla avrebbe potuto aggirare tale disposizione, neppure un'eventuale emancipazione del figlio da parte del padre: in tal caso, infatti, si sarebbe immediatamente rilevata la volontà fraudolenta del padre a danno dei creditori e, conseguentemente, l'atto

quella politica restrittiva – sotto più fronti – di un istituto ormai troppo ingombrante. Lo spirito illuminista, con quanto ne sarebbe seguito in termini di rivendicazioni in tema di uguaglianza e di libertà, era ancora troppo lontano [22]. Se proprio si vuole ricercare un modello internazionale di riferimento, sembrerebbe più appropriato pensare alla Francia assolutistica, allora in grado di offrire alla dinastia sabauda spunti consolidati nella costruzione di un potere centrale forte. Mutando dunque orientamento rispetto alla prima edizione – dove il dibattito dei lavori preparatori non era stato in grado di scardinare completamente la disposizione di Maria Giovanna Battista del 1680 –, Vittorio Amedeo II, avendo poi finalmente percepito le ripercussioni negative della perpetuità dei vincoli, illustrate da collaboratori e ministri, si determinò senza ulteriori perplessità ad apporre il limite dei quattro gradi ai vincoli fedecommissari e primogeniali[23].

---

medesimo sarebbe stato considerato nullo, ovvero *tamquam non esset* (§ 25).

[20] *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà. Loix et constitutions de Sa Majesté*, Torino 1729, libro V, tit. II, § 1.

[21] *Ivi*, § 4. Questa disposizione avrebbe destato ammirazione anche oltre i confini piemontesi (cfr. L.A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia 1742 (rist. anast. a cura del Ministero della Giustizia, *Introduzione* di U. Petronio, Roma 1999, p. 150).

[22] E ciò non solo sulla base della più comune ripartizione storiografica che, per l'Italia, fa tendenzialmente iniziare il periodo dell'Illuminismo con l'avvio delle riforme negli anni '40 del XVIII secolo, quanto proprio considerando il grado di maturazione che alcune idee e princìpi non avevano ancora mostrato e, a dire il vero, in Piemonte, non avrebbero forse rivelato neppure parecchi decenni più tardi.

[23] In Francia peraltro un intervento legislativo organico in materia sarebbe stato elaborato solo con l'*ordonnance* di D'Aguessau nel 1747 sotto Luigi XV.

La politica di contenimento e di 'controllo' dei vincoli patrimoniali diede un altro frutto: nella seconda edizione fu, infatti, inserita anche una disposizione con cui veniva negata la facoltà di costituire fedecommessi ai «borghesi, o sieno cittadini», a quanti fossero nobili per null'altro se non per il fatto di aver conseguito la laurea in legge o in medicina, così come anche ai «banchieri, mercanti ed altri di condizione inferiore ad essi[24]»; la consapevolezza dei limiti che un simile istituto avrebbe comportato alla libertà commerciale di tali categorie di soggetti e delle conseguenti ripercussioni sul più generale stato dell'economia sabauda, indusse i compilatori ed il re a sanzionare l'eventuale trasgressione con la nullità degli atti medesimi[25]. Nell'edizione del '29 fu poi risolta la spinosa questione relativa ai criteri di computo dei gradi nel senso di considerare individualmente i capi, escludendo peraltro colui che fosse stato istituito erede o fosse stato comunque gravato per primo[26]. In questo modo si voleva evitare che, contemplando il computo dei quattro gradi per stirpi, i patrimoni di famiglia continuassero comunque a restare vincolati oltre ogni ragionevolezza. Rispetto alle primogeniture ed ai fedecommessi già costituiti in Savoia[27] si indicava un criterio parzialmente diverso: il termine *a quo* non sarebbe stato quello

[24] Non pochi problemi interpretativi avrebbe posto nella pratica tale norma, determinando una delicata selezione, talvolta pure contestata quanto all'individuazione dei relativi criteri. Cfr. per esempio C. Mistruzzi di Frisinga, *Trattato di diritto nobiliare italiano*, vol. II, Milano 1961, pp. 439-441, sulla situazione particolare dei comuni piemontesi.
[25] *Leggi e Costituzioni...* cit., 1729, libro V, tit. II, § 2. Anche per tale scelta normativa Muratori avrebbe avuto parole di elogio (cfr. L.A. Muratori, *Dei difetti...* cit., p. 153).
[26] *Leggi e Costituzioni...* cit., 1729, libro V, tit. II, § 3.
[27] *Ivi*, § 5.

dell'entrata in vigore della legislazione, ma quello della loro istituzione. Tale previsione, unitamente a quanto emerge dalla residua documentazione, evidenzia una generale tendenza molto più restrittiva che in passato.

La configurazione data all'istituto nel '23 si arricchì dunque nel '29 di nuovi vincoli che ulteriormente 'ingabbiarono' la volontà privata, escludendo i non nobili dall'erigere fedecommessi e primogeniture, limitati ormai in ogni caso a quattro gradi soltanto. Per il resto permaneva il divieto di vincolare, mediante fedecommesso, beni diversi dagli immobili (ora indicati come «beni stabili») ed anche, innovando rispetto al '23, dai «luoghi de' monti [28]»; venne meno invece la possibilità offerta dall'edizione precedente di investire, entro un congruo termine, la somma di denaro che il testatore avesse voluto sottoporre a fedecommesso. Pressoché identica risulta poi la disciplina dell'inventario, eccezion fatta per la parte in cui si dispone che «tutte le terre che fanno corpo di Comunità dovranno avere li loro archivi» e quando i beni vincolati si fossero trovati «in luoghi che non fanno corpo di Comunità», il deposito dell'inventario sarebbe stato utilmente fatto «negli archivi di quella, da cui sono detti luoghi dipendenti, e della viciniore rispetto a quelli che sono indipendenti [29]». Un'altra sensibile differenza in proposito emerge pure dal paragrafo 13 della nuova edizione ove, rispetto al paragrafo 18 della precedente, viene disposta, nel caso di fedecommessi già

[28] Sul complesso sistema dei monti, quale strumento della finanza pubblica, cfr. L. Einaudi, *La finanza sabauda all'aprirsi del secolo XVIII e durante la guerra di successione spagnuola*, Torino 1908, p. 185 ss. e, più sinteticamente, la voce relativa in G.M. Regis, *Dizionario legale teorico-pratico ossia Corso di Giurisprudenza civile e criminale*, vol. VI, Torino s.a., p. 252.

[29] *Leggi e Costituzioni...* cit., 1729, libro V, tit. II, § 11.

istituiti, la nomina di un curatore nel caso in cui, nell'inadempimento delle formalità imposte ai possessori, il possesso dei beni vincolati non possa trasmettersi a terzi in mancanza di ulteriori chiamati.

Ciò che comunque si impone maggiormente all'attenzione è il più rigido termine di tre mesi (in luogo del precedente anno) dalla pubblicazione delle Costituzioni, concesso al possessore per eseguire un «fedele consegnamento de' beni vincolati» (analogo alla «nota distinta e fedele de' beni in qualsivoglia modo vincolati» prescritta nel '23) e, ancor più, la ben più severa sanzione – per il caso di inottemperanza – della perdita del possesso dei beni medesimi, in luogo della più tenue privazione dei soli frutti. Questi due ultimi provvedimenti rivelano, evidentemente, lo spirito della nuova edizione: accorciando il termine temporale entro il quale provvedere alla denuncia del vincolo, veniva di conseguenza irrigidita la procedura di consegna. Il sovrano tollerava sempre più a fatica che vi fossero situazioni di fatto non sottoposte al proprio controllo e lasciate persistere per un tempo ingiustificato. La stessa sanzione, più incisiva rispetto all'edizione precedente, avrebbe dovuto indurre i privati ad una più rigorosa osservanza del precetto.

Una delle maggiori novità emerge anche nella parte dedicata allo scorporo dei fedecommessi a favore della costituzione o restituzione di dote[30]. Sebbene tale facoltà fosse già stata ammessa, in via generale, nelle Costituzioni

[30] G.S. Pene Vidari, *Rapporti patrimoniali fra coniugi e successioni nel Piemonte prerivoluzionario*, in *Studi Piemontesi*, XVII (1988), fasc. 2, pp. 434-436; Id., *Osservazioni sui rapporti patrimoniali fra coniugi nel Piemonte del sec. XVIII*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, III, Milano 1986, pp. 35-81, in partic. p. 49 ss.; E. Mongiano, *Ricerche sulla successione intestata nei secoli XVI-XVIII. Il caso degli Stati sabaudi*, Torino 1998[II], pp. 134-140.

del '23 per gli oneri dotali gravanti nei confronti della moglie, delle figlie e delle nipoti *ex filio*[31], il testatore avrebbe allora potuto, ad eccezione della dote spettante alla moglie, legittimamente inserire nel testamento una espressa e specifica proibizione per impedire il ricorso al suddetto scorporo, a garanzia dell'integrità del patrimonio, salvo che il vincolo fosse stato costituito proprio da colui che, vivendo, avrebbe avuto l'onere specifico di dotare – in via sussidiaria – la discendente[32]. Tale proibizione perse di alcun rilievo nell'edizione del '29: il legislatore semplificò molto la predetta disciplina, prevedendo genericamente la possibilità di uno scorporo sussidiario finalizzato alla costituzione delle doti per le figlie o nipoti *ex filio*, così come per la restituzione ed aumento delle stesse, senza che potesse essere di alcun impedimento una espressa proibizione fatta dal disponente[33].

Nel '29 non compaiono peraltro disposizioni analoghe, per forma e contenuto, ai paragrafi 20, 21 e 29 della precedente edizione, cioè a quelle che in modo puntuale disciplinavano le condizioni di ammissibilità dello scorporo. In particolare, non venne più indicato alcun parametro di riferimento per valutare la congruità della dote, né entro quali limiti dovesse contenersi la medesima a garanzia dei diritti successori dei discendenti legittimi; non venne – infine – riproposto l'obbligo di reintegrazione gravante su chiunque, dopo aver intaccato la consistenza del fedecommesso, fosse venuto poi in miglior fortuna. La scelta del legislatore del '29 di non riproporre le suddette disposizioni non sembra potersi ricondurre ad una maggiore flessibilità nella disciplina, ma semmai nella ormai espressa attribuzione al Senato della competenza di

[31] *Leggi e Costituzioni*... cit., 1729, libro V, tit. II, §§ 20-21.
[32] *Ivi*, § 22. Cfr. *supra* n. 16.
[33] *Ivi*, § 19.

permettere l'alienazione ed obbligazione dei beni vincolati: sarebbe stata la suprema magistratura sabauda a valutare l'utilità e l'urgenza effettive dell'alienazione richiesta[34]. E proprio questo si sarebbe rivelato il più efficace ed efficiente strumento di controllo pubblico dell'iniziativa privata.

Con l'introduzione di alcune novità – forse non molto numerose, ma senz'altro assai significative –, veniva dunque ulteriormente realizzato il programma amedeano di affermazione di una volontà superiore e prevalente rispetto al più vasto scenario delle scelte astrattamente e liberamente praticabili dai singoli. A differenza dell'immagine dietro la quale i prìncipi 'illuminati' avrebbero celato riforme tutto sommato ancora sostanzialmente tese ad affermare una sovranità non meno assoluta, Vittorio Amedeo II impose dall'alto una serie di lacci e impedimenti al libero svolgersi di certe pratiche tradizionali senza neppure cercare uno 'schermo' dietro il quale nascondere i propri intenti.

Con la terza edizione non venne modificato l'impianto del titolo in oggetto né furono introdotte norme particolarmente significative quanto ai profili finora evidenziati. Vi fu senz'altro una conferma della linea assunta fin dalla prima edizione nel controllo dei patrimoni privati che fece tesoro dell'esperienza di più di quarant'anni. Il legislatore del '70, infatti, non si limitò a rinnovare la normativa precedente in materia di limiti formali alla costituzione di fedecommessi da parte di non nobili e non oltre i quattro gradi previsti fin dal '29, ma volle vietare pure tutti quei comportamenti fraudolenti che i sudditi evidentemente avevano tentato di porre in

[34] *Leggi e Costituzioni...* cit., 1729, libro V, tit. II, § 20.

essere per aggirare i divieti legislativi[35]. Il riferimento va senz'altro alla disposizione d'usufrutto dell'eredità o di altra annualità in favore dei propri discendenti e successori oppure a certe forme di legato condizionale che si fossero estese per più di un grado. Da un lato il legislatore, sia pur disciplinando in modo restrittivo questi strumenti formalmente diversi dal fedecommesso ma nella sostanza idonei a ottenere risultati analoghi, richiamò nel sistema ufficiale, a certe condizioni, forme adottate fino ad allora nella prassi al di fuori di qualunque regola per violare i precetti ufficiali normativi; dall'altro smascherò una pratica probabilmente molto diffusa.

Nel complesso si può dire comunque che la volontà sovrana, pur impegnata a realizzare fini sostanzialmente 'egoistici' nell'affermazione dell'autorità regia, non fosse tuttavia lontana da una logica – ostile all'istituto – che, soprattutto nella seconda metà del secolo, avrebbe fatto sentire anche altrove la propria voce. Vittorio Amedeo II si ritrovò paradossalmente, almeno in questa specifica ottica legata ai vincoli patrimoniali qui esaminati, al passo con i tempi, assecondando – se pure questa non doveva essere stata la sua priorità – anche le esigenze dei terzi (tramite il sistema della pubblicità, nel '29 ulteriormente sanzionato), quelle del commercio e dei discendenti esclusi dalla successione fedecommissaria (esaurendo il vincolo entro quattro gradi).

Solo con i provvedimenti di fine Settecento si sarebbe compiuta la politica di contenimento dell'istituto fino alla sua abolizione, all'insegna però di uno spirito radicalmente diverso, attento questa volta alle istanze di carattere egualitario[36].

[35] *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà. Loix et constitutions de Sa Majesté*, Torino 1770, libro V, tit. II, § 5.

[36] C. Bonzo, *L'inevitabile...* cit., pp. 22-44.

La periferia contro il centro in età cavouriana: note per uno studio sulla "terza sollevazione degli zoccoli"

Introduzione

La storiografia -più o meno recente- che si è occupata di studiare la figura ed il ruolo politico del conte di Cavour ha spesso tralasciato di parlare approfonditamente dei tumulti che si accesero in Valle d'Aosta negli ultimi giorni dell'anno 1853[1].

Tuttavia questa vicenda presenta dei profili di notevole interesse che meriterebbero forse di essere meglio investigati. Se in effetti questa sollevazione popolare nacque (e subito si spense, come si vedrà *infra*) come una questione meramente locale, il dibattito parlamentare successivo e soprattutto il dibattito che si sviluppò intorno al processo contro i rivoltosi (che si tenne dinnanzi al Magistrato d'Appello di Torino nel 1855) divenne terreno di scontro ideologico tra le varie fazioni politiche ed istituzioni dello Stato: liberali contro cattolici, magistratura contro governo e classe dirigente locale contro classe dirigente centrale[2].

[1] Né Rosario Romeo nella *Vita di Cavour*, Roma-Bari 2011 (prima edizione 1984), né Adolfo Omodeo in *L'Opera politica del conte di Cavour*, 2 voll., Firenze 1945, dedicano infatti spazio a questo avvenimento; vi si sofferma invece più diffusamente (anche se solo per poche pagine) G. Talamo, *Cavour*, nota introduttiva di G. Amato, Roma 2010, pp. 69-73.

[2] Nel clima politico a dir poco acceso che si ebbe nel Regno di Sardegna nel primo decennio post-statutario, anche altri episodi coevi o di poco precedenti rispetto alla rivolta della Valle d'Aosta vennero pretestuosamente utilizzati per criticare partiti o esponenti politici avversari che poco o nulla erano coinvolti con gli episodi in questione.

Questa rivolta fu inoltre l'unica forma di contestazione popolare violenta che si registrò contro la politica di modernizzazione del Regno di Sardegna che Cavour, rafforzato dal successo elettorale del 1853 e dall'alleanza raggiunta con Rattazzi, stava portando avanti[3].

Nelle poche pagine che seguiranno si tenterà quindi di offrire qualche spunto di riflessione per una ricerca iniziale sulle implicazioni che questa vicenda ebbe, con la riserva in futuro di approfondirne e completarne ulteriormente l'analisi.

I Fatti e le cause

Il primo focolaio della rivolta del 1853 si registrò a Champorcher[4] (paese situato nella parte più meridionale

Si vedano ad esempio le polemiche che interessarono, tra il 1855 ed il 1856, i deputati della sinistra Antonio Gallenga e Luigi Melegari, colpevoli di aver aderito, vent'anni prima, alla Giovine Italia di Mazzini (cfr. I. Ferrero, *«Non motore né istigatore del fatto, ne era però conscio». Il processo per diffamazione intentato da Luigi Amedeo Melegari contro 'L'Armonia'*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», LXXXVII (2014), pp. 227-255), o quelle che coinvolsero (tra il 1852 ed il 1855) alcuni esponenti della sinistra alessandrina e nazionale (tra cui il deputato Lorenzo Valerio) per aver sostenuto la realizzazione di un monumento ad Alessandria alla memoria di Andrea Vochieri, mazziniano piemontese mandato a morte nel 1833 (cfr. M. Traverso, *Il processo ad Andrea vochieri e lo scontro politico postumo*, in «Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti», CXXVI (2017), pp. 173-178).

[3] Cfr. G. Talamo, *Op. cit.*, pp. 71-72.

[4] Definita dal presbitero e storico locale valdostano Jean-Marie Henry (noto come l'Abbé Henry) come la «Vendée de la Vallée d'Aoste», con riferimento al turbolento dipartimento della Francia che fu teatro, nel periodo rivoluzionario e napoleonico, delle "Guerra della Vandea" e nel quale ancora nella prima metà del XIX° secolo si registrarono

della Valle d'Aosta) dove il 25 dicembre, in concomitanza con la pubblicazione nell'albo del paese di una nuova imposta patrimoniale personale, qualche decina di paesani cominciarono a rumoreggiare per poi unirsi davanti alla chiesa del paese al termine della funzione natalizia.

Come è stato autorevolmente evidenziato, la pubblicazione della nuova imposta non fu che il *casus belli*: fin da subito i rivoltosi -malamente armati e disorganizzati- si riunirono (ottenendo un certo consenso tra la popolazione) per marciare verso Aosta, volendo ottenere, oltre che la cancellazione della suddetta imposta (appena introdotta dal governo cavouriano), anche l'abolizione dello Statuto (con il recupero del sovrano di tutte le proprie prerogative) e richieste ancora più assurde, quali il ripristino di alcune feste religiose che erano state appena soppresse dallo stesso pontefice[5].

Da protesta inizialmente economica (proprio in quegli anni la Valle d'Aosta venne colpita da una crisi alimentare che sfociò anche, per alcuni periodi, in vera e propria carestia) la rivolta scoppiata a Champorcher assunse i connotati di lotta antigovernativa, volta ad abbattere le istituzioni democratiche fondate sullo Statuto[6].

In sostanza la nuova tassa fu un pretesto per esprimere un malcontento che aveva radici assai più profonde che risalivano al 1848; d'altronde come disse uno dei protagonista della vicenda che certamente conosceva bene (come si vedrà) l'indole dei valdostani: «Malgré

diverse insurrezioni contro il governo centrale di matrice prevalentemente conservatrice, cfr. J-M. Henry, *Histoire de la Vallée d'Aoste*, Aosta 1981, p. 422.

[5] A questo proposito Jean-Marie Henry osservò, tra il divertito ed il compiaciuto, che «les Valdôstains sont plus royaliste que le Roi et plus papalins que le Pape», J-M. Henry, *Op. cit.*, p. 422.

[6] Cfr. G. Talamo, *Op. cit.*, p. 69.

l'établissement du système constitutionnel et des trois pouvoir appelés à gouverner l'Etat, ces paysans ont continué à avoir une confiance entière et presque exclusive dans le pouvoir du Roi[7]».

Sicuramente la politica anticlericale portata avanti in quegli anni dal Governo ebbe poi l'effetto di suscitare in parte del clero valdostano una certa simpatia verso la turba che si stava radunando al grido di «Vive le Roi», di «Vive le Pape» e di «sopprimere i carbonari[8]».

Lo stesso nome che il movimento insurrezionale assunse, ovvero "terza rivolta degli zoccoli" (*troisième régiment des socques*), volle in qualche modo segnare una continuità ideale con le due sollevazioni "antigiacobine" che si registrarono ad inizio del XIX° secolo, quando la Valle ed il Piemonte erano occupate dai francesi[9]. E'

[7] E. Crotti, *Notice historique sur les causes du mouvement insurrectionnel de la Vallée d'Aoste dans les journées des 26, 27 et 28 Décembre 1853*, Turin 1854, p. 4.

[8] D. Giuriati, *Memorie di un vecchio avvocato*, Milano 1888, p. 7.

[9] Gli zoccoli, o "*socques*", erano la tipica calzatura tradizionale del popolo valdostano. Le due prime sollevazioni dette "degli zoccoli" avvennero contro i francesi nel 1799 e nel 1801. La più cruenta fu la seconda che ebbe come *casus belli* l'ordine (proveniente dalla Giunta esecutiva francese) di sequestrare le campane della Valle che non fossero necessarie al culto per riutilizzarne il metallo. L'ira della popolazione ebbe come bersaglio il commissario dell'*arrondissement* d'Aosta Ferdinando Bruni «fiero nemico dei nobili e dei preti» (D. Carutti, *Storia della corte di Savoia durante la rivoluzione e l'impero francese*, Roma 1892, vol. II, p. 109), e sfociò in tumulto a Châtillon, proprio mentre il Bruni (scortato da una colonna armata) stava cercando di portare ad esecuzione il decreto della Giunta. In pochi giorni, la rivolta arrivò a contare tra le proprie fila circa 5000 persone che il 12 gennaio riuscirono ad entrare -indisturbati- nella città di Aosta che nel frattempo era stata precipitosamente abbandonata da Bruni e dalle altre autorità filofrancesi. Solo il 20 gennaio fu possibile riottenere il controllo sulla Valle d'Aosta e sull'alto Canavese (anch'esso

possibile che, in un certo qual modo, il "nuovo" giacobinismo che si voleva abbattere venisse identificato con le riforme cavouriane, a cui si imputava di voler stravolgere le inveterate tradizioni locali.

Gli insorti, partiti da Champorcher, raggiunsero Pontbozet ed il 26 dicembre Donnaz, e poi Hône, Arnaz, Verrés, Monginevro e Châtillon, arrivando a vantare tra le proprie fila diverse centinaia di persone che si unirono ad essi durante il tragitto. L'obiettivo finale era Aosta, per convincere anche la popolazione dell'alta Valle a sollevarsi per poi marciare verso Torino e liberare il Re che si vociferava essere tenuto "prigioniero" da qualche non precisato nemico della religione cattolica e della monarchia sabauda[10].

Giunti a Villafranca, gli insorti vennero intercettati dal consigliere comunale e provinciale, conte Edoardo Crotti di Costigliole, dall'Intendente di Aosta Racca e dal vescovo di Aosta monsignor Andrea Jourdain, che erano scesi appositamente da Aosta per cercare di convincere i rivoltosi a desistere dai loro intenti. Fallito questo tentativo, le predette autorità decisero di rimettersi in viaggio verso Aosta insieme alla folla: tale scelta, giustificata dal conte Crotti come l'estremo tentativo di

interessato, sino alle porte di Ivrea, dalla rivolta). Le cause che determinarono il sorgere di queste due sollevazioni sono da riscontrare nella diffusa ostilità da parte della popolazione (e segnatamente del clero e della numerosa comunità di emigrati nizzardi e savoiardi che si era rifugiata in Valle dopo il 1792) contro il nuovo regime repubblicano e la grave miseria, diffusamente ricondotta alla politica dei francesi. Cfr. M. Ruggiero, *La rivolta dei contadini piemontesi 1796-1802*, Boves 2005 ristampa della prima edizione (Torino, 1974), pp. 165-167, cfr. anche F. Bruni, *Apperçu des èvenemens de l'insurrection de la Vallèe d'Aoste qui eut lieu dans le mois de nivose l'an 9 républicain*, Turin 1801, in specie pp. 1-5.

[10] D. Giuriati, *Op. cit.*, p. 8.

tenere sotto controllo la situazione[11], venne duramente criticata dall'opinione pubblica più anticlericale, che vi lesse una sorta di "legittimazione" -se non proprio istigazione- alla rivolta.

Fu poi oggetto di critiche ancor più aspre quanto accadde il giorno successivo (29 dicembre) alle porte di Aosta, quando, per evitare quella che si prospettava come una inevitabile carneficina (ad Aosta infatti si erano barricati 500 uomini della Guardia Nazionale pronti ad aprire il fuoco al primo segnale di ostilità), l'Intendente Racca raggiunse un accordo con i rivoltosi (che nel frattempo avevano raggiunto il numero di circa 4000) promettendo l'impunità a patto che venissero subito deposte le armi e che tutti entrassero ad Aosta pacificamente per poi fare ritorno alle rispettive abitazioni[12].

Questa "resa" venne accettata, e la notte ad Aosta trascorse senza alcun disordine, ma il giorno dopo circa un migliaio di persone che erano ancora accampate ad Aosta vennero dapprima radunate dall'Intendente Generale cav. Santi (nel frattempo giunto da Ivrea) con il pretesto di

[11] E. Crotti, *Notice historique ...cit.*, pp. 19-20.

[12] L'atto di capitolazione originale venne successivamente perduto, ed infatti nel processo non venne mai prodotto, ne riporta il testo lo stesso conte Crotti: «M. l'Intendent s'engage à faire connaitre à Turin les demandes des pétitionnaires et de représenter la situation dans laquelle ils se trouvent; il les invite à se soumettre et à déposer les armes à la Chapelle de Saint Roch où elles seront gardées; elles leur seront rendues lorsque les réponses seront arrivées de Turin, et qu'ils rentreront chez eux. Il leur promet qu'il ne leur sera rien fait. Qu'ils seraient reçus à Aoste amicalement, et qu'il tàcherait de leur faire remettre les vivres dont ils auraient besoin. [...]. L'Intendent RACCA», *ivi*, p. 23.

trovarli un ricovero, e poi incarcerate[13]. Su pressione del procuratore del Governo (e violando così la promessa di impunità dell'Intendente Racca), venne messa in moto l'azione penale contro di essi, e un'ottantina fra i malcapitati vennero rinviati alla fase dibattimentale dinnanzi alla Corte d'Appello di Torino.

Il processo ai rivoltosi della Valle d'Aosta: la testimonianza di Domenico Giuriati

Il processo che si celebrò in seguito agli avvenimenti del dicembre del 1853 fu il primo di natura "politica" che si tenne dinnanzi alla Corte d'Appello di Torino (costituita nel 1848 in sostituzione dell'antico Senato del Piemonte).

L'accusa contestata agli imputati era gravissima: attentato contro la forma di Governo[14].

Il dibattimento di per sè fu breve, appena tre mesi (dal gennaio a marzo del 1855), ma prima di arrivarci gli accusati vennero trattenuti in carcere per circa 14 mesi al forte di Bard, dal quale alcuni riuscirono anche ad evadere con una rocambolesca fuga[15].

---

[13] D. Giuriati, *Op. cit.*, p. 10.

[14] Le fattispecie che tecnicamente vennero contestate agli accusati erano descritti agli artt. 189 ss. del Codice Penale, nella sezione dedicata proprio ai «reati tendenti a turbare lo Stato colle guerre civili, colla devastazione e col pubblico saccheggio», cfr. *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, pp. 55 ss.

[15] Cfr. Archivio di Stato di Torino, sezione Corte, Ministero dell'Interno, mazzo 10, *Lettera del Corpo dei carabinieri reali al sig. Ministro degli Interni del 12 luglio 1854 con oggetto "Evasione dal forte di Bard di nove ditenuti per l'insurrezione della Valle d'Aosta:* «Verso la mezzanotte delli 10 alli 11 luglio, 9 dei ditenuti per l'insurrezione della Valle d'Aosta, riuscirono ad evadere dal forte di Bard, mediante sforzamento all'inferriata di una finestra da cui uscirono col mezzo di lenzuola».

Gli imputati furono 78 ma, sin dall'inizio del dibattimento[16], fu chiaro che ad essere alla sbarra non erano solo questi ultimi: a questo proposito fu significativo quanto riferito alla Camera dei Deputati -a pochi giorni dalla fine del tumulto- dal Ministro degli Interni Di San Martino «V'ha un partito che io non voglio ancora accusare perché è aperto un processo, e non è missione d'un ministro il precorrere la sentenza dei giudici[17]». Si dava in sostanza per scontato che ad essere sotto processo era una classe politica intera, ovvero quel partito filo-clericale che era stato indicato come il vero istigatore della rivolta.

La posta in gioco era quindi alta, come dimostra la partecipazione a questo processo dei più importanti avvocati penalisti dell'epoca come Giuseppe Buniva, Raffaele Conforti, e il barone Borsarelli (per citare solo i più importanti).

L'attenzione dell'opinione pubblica si spostò immediatamente sulla sorte dei quattro sacerdoti che, a vario titolo, erano stati accusati di aver fomentato i rivoltosi, ovvero Nicola Marguerettaz, Alessandro

[16] Il dibattimento dinnanzi alla Corte d'Appello di Torino si protrasse per 3 mesi (dal gennaio 1855 al marzo dello stesso anno), per un totale di 32 udienze. I relativi atti sono stati pubblicati da G. TERCINOD, *Le troisième régiment des socques. 26, 27, 28 Décembre 1853 et le débat pès de la Cour d'Appel de Turin*, Aoste 1968, pp. 379. Questo lavoro è oggi imprescindibile per conoscere nel dettaglio questo processo in quanto gli atti originali delle udienze sono andati nel corso dei decenni-perduti, come ho potuto verificare ricercando nell'Archivio di Stato di Torino.

[17] *Risposta del ministro dell'interno Di San Martino all'interpellanza del deputato Martinet*, in *Atti della Camera dei Deputati-sessione 1853-1854, tornata del 3 gennaio 1854*, p.101.

Menabrea, Alessandro Belley e Giovanni Antonio Gorret[18]. Per i suddetti religiosi il pubblico ministero chiese, nella sua requisitoria finale, le seguenti condanne:

- per Nicola Marguerettaz 5 anni di confino nella città di Biella;
- per Alessandro Menabrea 10 anni di lavori forzati;
- per Alessandro Belley e per Giovanni Antonio Gorret 5 anni di prigione e 1000 lire ciascuno di multa.

La differenza di pena richiesta dipendeva ovviamente dalle diverse condotte che vennero contestate agli imputati. Secondo il pubblico ministero, Marguerettaz avrebbe dovuto essere condannato in forza dell'art. 200[19] del Codice Penale del 1839 per «aver eccitato lo sprezzo ed il mal contento contro il Governo[20]» con pubblici discorsi contro lo Statuto e le imposte. Assai più grave fu la contestazione mossa contro Alessandro Menabrea il quale, il 29 dicembre del 1853 «senza osservare all'importanza del ruolo che andava ad esercitare, si unì in Gignod a quei pochi insorti; che anzi vi si associò deponendo gli abiti di ecclesiastico, e vestendosi da cacciatore, prendendo tutte

[18] Per una biografia essenziale dei quattro religiosi si veda A. Pierre, E. Duc, *Le clergé d'Aoste*, Aoste 1870, pp. 22-23 (Belley), 89-90 (Gorret), 123-124 (Marguerettaz), 126 (Menabrea).

[19] «Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi nell'articolo precedente diretti ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Re o le persone della Famiglia Reale o contro il Governo, sarà punito con la reclusione o colla relegazione o col carcere o col confino, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravezza del reato», art. 200, *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna...cit.*, p. 85.

[20] *Requisitorie del Pubblico Ministero*, in *L'insurrection de la Vallée d'Aoste dans les derniers jours du mois de décembre. Souvenir des actes les plus remarquable de ce procès célèbre et des pladoyer favorable à la cause du clergé par M. le Comte Edouard Crotti de Costigliole*, Turin 1855, p. 81.

le munizioni che aveva[21]». Per tal ragione Menabrea fu accusato -ai sensi dell'art. 194 del Codice Penale- di essersi associato ad una banda per sovvertire l'ordine pubblico e la forma di governo. Gorret e Belley furono invece accusati dal pubblico ministero di essere stati complici dell'attentato alla forma di governo (ma di non averne preso parte direttamente come Menabrea) per aver, il primo, pronunciato la frase «sia benedetta la sedizione, ma sia pura da qualunque violenza alle persone»[22] e per aver, il secondo, benedetto una banda di insorti ad Anthey-Sant'André[23].

Esaurito il dibattimento la sentenza venne letta in pubblica udienza il 9 marzo 1855, e dei 78 imputati 14 vennero assolti (tra cui i 4 sacerdoti), 36 vennero dichiarati esenti da pena, 16 furono dichiarati sufficientemente puniti con il carcere sofferto in attesa di giudizio e solo 8 vennero condannati alla reclusione, oltretutto per pochi anni[24].

In sostanza questo processo, che voleva essere il *redde rationem* per il partito clericale valdostano, finì in un nulla di fatto. Dopo la lettura della sentenza, per i quattro sacerdoti arrivò solo un rimprovero "moralisticheggiante" da parte del presidente della Corte, il cav. Deleuse;

> rappelez-vous surtout de ne plus vous mêler de politique. Votre seule politique est celle de l'Évangile; y en a-t-il de meilleure, de plus sublime? Faites pénétrer, Messieurs les Curés, dans la plus intime partie du cœur de vos paroissiens les préceptes de cette pure morale, qui renferme en elle même toutes les vertus, et certainement vous

[21] *Ivi*, pp. 90-93.
[22] *Ivi*, p. 75.
[23] *Ivi*, p. 76.
[24] Cfr. *Sentenza della Corte d'Appello di Torino contro Borney Battista ed altri*, in *L'insurrection de la Vallée d'Aoste ...cit.*

verrez toujours autour de vous un peuple heureux. La Cour vous recommande vos ouailles; ce mot est bien simple, mais il est gros d'heureuses conséquences. Veuillez y réflêchir[25].

Chiaramente tale epilogo venne salutato dai giornali filo-clericali come una vittoria incondizionata. Il periodico romano *Il vero amico del Popolo* riportò in prima pagina un estratto del quotidiano torinese *L'Armonia* che esaltava la totale estraneità del clero valdostano nella vicenda, sancita da una sentenza che era ancor più significativa in quanto proveniente «d'una Magistratura che, a dire il vero, non s'era per l'innanzi mostrata guari proclive al clero[26]».

Una testimonianza privilegiata del processo, utile per capire come -udienza dopo udienza- il dramma si stesse trasformando in commedia, è quella di Domenico Giuriati che vi prese parte come giovanissimo avvocato.

In *Memorie di un vecchio avvocato*, Giuriati evidenzia come il Governo (per il tramite della pubblica accusa) abbia commesso gravi errori fin dall'inizio della vicenda, decidendo di formare un processo «colossale» e costosissimo per le casse dell'erario contro decine di imputati, in tal modo perseguitando gli «innocenti e perdendo d'occhio i colpevoli[27]». Così procedendo infatti:

> Quando i settantotto accusati, dopo un intero anno di detenzione comparvero all'udienza, un sentimento di pietà e un impeto d'ilarità si contesero gli animi. Sino dal primo giorno la difesa formò il convincimento di aver vinto[28].

[25] *Allocution prononcéè le 9 mars 1855 par M. le Président de la Cour d'Appel, Chevalier Deleuse, aux valdôtains et a MM. les ecclésiastiques, après la lecture de la sentence qui les regardait*, in *L'insurrection de la Vallée d'Aoste ...cit.*, p. 25.
[26] «Il vero amico del Popolo», Roma 15 marzo 1855, n. 31.
[27] D. Giuriati, *Op. cit.*, p. 11.
[28] *Ibidem.*

Era chiaro infatti che non potevano essere solo i "pochi" arrestati a pagare (con pene che potevano arrivare fino alla morte) per una rivolta che aveva coinvolto oltre 4000 persone.

A ciò si aggiunga che la maggior parte degli arrestati avevano confidato, in buona fede, su quell' "atto di resa" pattuito alle porte di Aosta con l'Intendente Racca, il vescovo di Aosta ed il conte Crotti: se era discutibile il valore giuridico di tale "capitolazione", essa aveva un indubbio valore morale poiché chi aveva deposto le armi aveva fatto affidamento su una promessa di impunità che proveniva da pubbliche autorità che in quel momento rappresentavano, nella Valle, il Governo[29].

Secondo Giuriati la scelta migliore sarebbe stata o processare i pochi effettivi capi della rivolta oppure arrestare (come fu effettivamente fatto) tutti i partecipanti reperibili ma amnistiarli dopo appena qualche mese di carcere.

Impietosa fu anche la descrizione di alcuni momenti di vera e propria ilarità che si ebbero durante gli interrogatori, come avvenne per quello del sacerdote Alessandro Belley:

- *En donnant la benediction vous avez declaré que vous la donniez pour l'intention des armes?*
- *Des âmes; Monsieur le President.* (Belley; n.d.r.)

[29] Questo aspetto fu fortemente sottolineato dall'avvocato Giuseppe Buniva nella sua arringa a difesa degli insorti; G. Buniva, *Del valore giuridico della capitolazione seguita il 28 dicembre 1853 sotto le mura d'Aosta tra i rivoltosi della bassa Valle ed il Governo del Re rappresentato dal Cavaliere Racca, Intendente della Provincia d'Aosta*, in *L'insurrection de la Vallée d'Aoste ...cit.,* pp. 1-22.

- *Il y plusieurs témoins qui vous ont entendu.*
- *A dire des âmes ou des armes?* (Belley; n.d.r.)

E tutti a ridere, coaccusati, difensori, consiglieri, Presidente, e persino i carabinieri[30].

Come si è visto quindi la sentenza della Corte d'Appello di Torino assolse o comunque mandò esenti da pena la maggior parte degli imputati, così confermando la correttezza delle sensazioni iniziali degli avvocati difensori.

Per il Governo fu indubbiamente una sconfitta, ed è anche possibile ipotizzare che la decisione della Corte d'Appello possa essere stata in parte influenzata dal conflitto che proprio in quegli anni si stava esacerbando tra il potere politico e la magistratura, ma tale conclusione meriterebbe di essere accuratamente vagliata prima di essere presentata come certa o anche solo probabile.

Certo è invece, come conclude Giuriati, che dalla vicenda:

> Il Governo apprese a non costruire processi colossali in seguito a movimenti popolari; e dopo d'allora non se ne fece più. Il decreto di Saladino
>
> *Purché il reo non si salvi il giusto pera*
> *E l'innocente*
>
> è giustizia da turchi. La giustizia latina ne ha lasciato un altro da seguire, ed è questo: *Aequm est parcere multitudini peccanti*, il che si traduce nel proverbio volgare: "dove molti peccano nessuno pecca".[31]

Conclusioni: una classe dirigente locale sotto accusa

Alla luce di quanto esposto nelle pagine precedenti si può agevolmente capire la probabile ragione per la quale

[30] D. Giuriati, *Op.cit.*, p. 14.
[31] *Ivi*, p. 25.

questo evento è stato tralasciato dalla principale storiografia cavouriana. Da un lato infatti la rivolta (che inizialmente sembrava destinata ad avere conseguenze assai più cruente) si arrestò spontaneamente in pochi giorni senza causare alcun danno (a conti fatti durò appena 3 giorni, dal 26 al 29 dicembre), e dall'altro lato anche il processo ai rivoltosi (che come visto aveva finito col diventare un processo al partito clericale valdostano) si risolse sostanzialmente in un nulla di fatto.

Eppure, come si è cercato di evidenziare, tale vicenda e il suo strascico politico e giuridico finirono, in ogni caso, per trascendere la limitata realtà valdostana.

Uno degli aspetti più interessanti fu l'attacco che giunse (da parte dei partiti filogovernativi) contro la classe dirigente locale, rea di aver mal gestito i disordini.

Si è visto infatti che nell'ottica di "smorzare" la tensione creatasi (anche a costo di scendere a compromessi con gli insorti), il conte Crotti di Castigliole e l'Intendente Racca si erano in un certo qual modo uniti alla marcia del gruppo principale dei rivoltosi fino ad arrivare a firmare quell'impegno di "resa" alle porte di Aosta (con annesse promesso di impunità), sull'efficacia del quale tanto si dibatté nel corso del processo.

Tale scelta da parte delle autorità locali venne nel tempo duramente criticata, tanto da indurre lo stesso Crotti a scrivere, subito dopo il fatto e poi anche dopo la chiusura del processo, due *pamphlets* a difesa della condotta tenuta in quella occasione[32].

[32] Il primo, scritto nei primi giorni del 1854 è stato già citato: E. Crotti, *Notice historique...cit.* Il secondo, intitolato *Résumé historique*, fu scritto il 20 marzo 1855 dopo la sentenza della Corte d'Appello di Torino, ed è stato pubblicato per esteso (sono circa 50 pagine) in *L'insurrection de la Vallée d'Aoste...cit.*

La questione venne anche portata all'attenzione del Parlamento e del Governo dal deputato valdostano Jean-Laurent Martinet, di simpatie democratiche, che in un'interpellanza presentata alla Camera dei Deputati il 3 gennaio 1854 (dunque a pochi giorni dai fatti), ebbe a dire senza troppi mezzi termini:

> Là, vous aurez peine à le croire, messieurs, ces même autorités osèrent émettre l'avis de laisser entrer dans la ville cette troupe sans lui faire déposer les armes [...]. Comme les demandes que ces insensés formulaient à grands cris ne tendaient à rien moins qu'à l'abolition du Statut, il me répugne de croire que les personnes qui se sont chargées de s'aboucher avec cette troupe égarée, en soient venues à un oubli aussi inconcevable de leur devoirs les plus sacrés[33].

La tesi del Martinet, fatta propria da larga parte dell'opinione pubblica, vedeva quindi nell'azione eccessivamente accondiscendente della classe dirigente locale la volontà di dare un supporto al partito clericale, vero e proprio responsabile -ad avviso del deputato- della rivolta:

> Tel est le but des interpellations que j'addresse au Ministère. Qu'il dise si les renseignements qui lui sont parvenus sont de nature à faire croire qui les autorités de la province d'aoste on été assez mal avisées pour pactiser avec ces malheureux ou pour leur faire des promesses qu'on ne devait jamais faire et, qu'en tous cas, on n'aurait pu tenir[34].

A queste accuse Crotti rispose direttamente con i suoi *pamphlets*, attribuendo anzi proprio al suo intervento, a quello del vescovo di Aosta e dell'Intendente Racca il

[33] *Interpellanza del deputato Martinet sulle condizioni della provincia di Aosta*, in *Atti della Camera dei Deputati-sessione 1853-1854, tornata del 3 gennaio 1854*, p. 100.
[34] *Ibidem*.

merito di aver ottenuto il disarmo dei rivoltosi evitando così che la situazione potesse degenerare[35].

Dal canto suo il ministro dell'interno Gustavo Ponza di San Martino, rispondendo all'interpellanza del Martinet, si mantenne prudente, dichiarando che «il Ministero non ha ancora sufficienti schiarimenti per poter dire sino a qual punto siano queste autorità da biasimare o da lodare» e che -fermo restando l'obbligo di tutte le pubbliche autorità di non violare le leggi con le loro azioni- in talune situazioni critiche si «deve tuttavia far calcolo delle circostanze supreme le quali possono muovere a risparmiare il sangue cittadino[36]».

Al netto delle dichiarazioni del ministro, non sembra comunque negabile che l'atteggiamento delle autorità locali avesse infastidito il Governo e, segnatamente, Cavour. Proprio il primo ministro, rispondendo ad una lettera del vicesindaco di Aosta, Jean Baptiste Favre che denunciava come i veri promotori della rivolta fossero stati con il loro comportamento il vescovo, il conte Crotti e l'Intendente Racca aveva rassicurato che il processo di modernizzazione della Valle d'Aosta non si sarebbe arrestato pur chiarendo che «Il vostro paese possiede delle immense ricchezze: per trarne profitto, occorrono volontà e vincere la pigrizia e le vecchie tradizioni che sono ancora ben presenti tra di voi[37]».

Ecco, forse la reale colpa che si ascriveva alla classe dirigente valdostana (o meglio a quella parte che sosteneva il partito filo-clericale, come il Crotti), non era ovviamente

[35] Cfr. E. Crotti, *Notice historique...cit.*, pp. 20- 23.

[36] *Risposta del ministro dell'interno Di San Martino all'interpellanza del deputato Martinet*, in *Atti della Camera dei Deputati-sessione 1853-1854, tornata del 3 gennaio 1854*, pp. 101-102.

[37] Risposta citata in G. Talamo, *Op. cit.*, pp. 71-72.

(come addirittura alcuni si spinsero a sostenere) aver istigato direttamente la rivolta, ma essersi mostrata troppo accondiscendente nei confronti di chi aveva provato a difendere quelle «vecchie tradizioni».